

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

203° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1997

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 6
2 ^a - Giustizia	» 14
4 ^a - Difesa	» 20
7 ^a - Istruzione	» 25
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 37
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 61
10 ^a - Industria	» 67
11 ^a - Lavoro	» 70
12 ^a - Igiene e sanità	» 77
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 81

Commissioni di inchiesta

Sul ciclo dei rifiuti	<i>Pag.</i> 99
-----------------------------	----------------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i> 102
Questioni regionali	» 111
Riforma fiscale	» 112
Riforma amministrativa	» 118

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - <i>Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i> 126
5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	» 129

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 137
---------------------------	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1997

77^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C21^a, 0025°)

Su proposta del Presidente si delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nel senso di procedere immediatamente al seguito dell'esame delle richieste avanzate dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ai due procedimenti penali pendenti nei suoi confronti presso il Tribunale di Bolzano.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito e conclusione dell'esame della richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 695/96 R.G.GIP, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Bolzano per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge n. 47 del 1948 (diffamazione col mezzo della stampa)

(R135 000, C21^a, 0035°)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 15 luglio 1997.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti, ricordando che la Giunta, nella seduta del 15 luglio 1997, ha deliberato di richiedere gli atti del procedimento e che gli stessi sono pervenuti l'11 agosto scorso. Il procedimento trae origine dalla querela presentata dal dottor Raffaele Massaro, magistrato in servizio presso il Tribunale di Belluno, in rela-

zione ad un articolo del «Corriere delle Alpi» del 5 aprile 1996, nel quale venivano riportati giudizi espressi dall'allora senatore Boso, in un'interrogazione parlamentare, sulla persona del querelante. I giudizi dell'ex senatore Boso si riferivano in particolare al modo in cui il giudice Massaro avrebbe gestito processi penali attinenti alle infiltrazioni mafiose nel Veneto.

Si apre la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori SILIQUINI, BERTONI, CÒ e il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore Cò è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

Seguito e conclusione dell'esame della richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 786/96 R.G. GIP, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Bolzano per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge n. 47 del 1948 (diffamazione col mezzo della stampa)

(R135 000, C21^a, 0042^o)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 15 luglio 1997.

Il PRESIDENTE espone sinteticamente i fatti, facendo presente che l'11 agosto scorso sono pervenuti gli atti richiesti nella seduta del 15 luglio 1997. Il procedimento si è aperto a seguito della querela presentata dal dottor Antonio Fojadelli, magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, che si è ritenuto offeso nella reputazione a seguito delle affermazioni dell'allora senatore Boso, pubblicate sul quotidiano «Il Corriere delle Alpi» del 20 gennaio 1996, con le quali si esprimevano critiche sull'operato del querelante, censurandone la conduzione delle indagini concernenti l'espandersi della mafia nel Veneto.

Si apre la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori CÒ, BATTAGLIA, FASSONE ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore Battaglia è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Friuli-Venezia Giulia

(R019 000, C21^a, 0021^o)

Su conforme relazione del senatore DE CAROLIS, relatore per la regione Friuli-Venezia Giulia, la Giunta riscontra all'unanimità che, a seguito della morte del senatore Diodato Bratina, si è reso vacante, nel collegio 2, il seggio relativo che, in quanto assegnato con il sistema maggioritario, deve essere coperto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, mediante elezione suppletiva, da tenersi secondo le modalità previste dall'articolo 15 del citato decreto.

Regione Trentino-Alto Adige

(R019 000, C21^a, 0022^o)

Il senatore CÒ, relatore per la regione Trentino-Alto Adige, riferisce sulla situazione elettorale, ricordando che nessun ricorso è stato proposto avverso i risultati di detta regione. I riscontri effettuati in sede di controllo generale preliminare dei dati elettorali hanno confermato i risultati di proclamazione per quanto attiene all'attribuzione dei seggi uninominali e all'attribuzione al gruppo 5 (Polo per le libertà) del restante seggio spettante alla regione per la quota proporzionale. A carico dei senatori eletti nella regione non sono state riscontrate cause di ineleggibilità.

La Giunta, accogliendo le proposte formulate dal relatore, delibera di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella regione e cioè: Andreolli, Gubert, Pasquali, Pinggera, Robol, Tarolli e Thaler Ausserhofer.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1997

180^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fassino.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA***(2729) Proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri**(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGGIORE illustra il disegno di legge, rimesso alla sede plenaria nella seduta della Sottocommissione per i pareri che si è appena conclusa. Si sofferma in particolare sull'articolo 2, che differisce la scadenza elettorale per il Consiglio generale degli italiani all'estero, in attesa di una corrispondente modifica legislativa. Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

La Commissione approva.

*IN SEDE REFERENTE***(2509) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri; Delfino Teresio**(1171) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LAURICELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero**

(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 settembre.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO illustra l'emendamento 1.1 che, nel confermare l'impostazione conferita alla normativa da parte della Camera dei deputati, ne precisa alcuni aspetti, assicurandone la piena conformità ad altre prescrizioni costituzionali, in particolare quanto alla determinazione del numero di seggi da riservare alla Circoscrizione Estero.

Il presidente VILLONE considera opportuna la riformulazione proposta dalla relatrice, che consente anche l'adattamento alle riforme costituzionali in via di elaborazione.

Il senatore PINGGERA ritiene preferibile precisare che l'esercizio del voto in territorio straniero è solo una delle modalità consentite ai cittadini residenti all'estero, ferma restando la possibilità di votare in patria.

Il presidente VILLONE ritiene che tale possibilità sia da ritenere implicita.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO considera ragionevole una previsione esplicita di opzione tra le due possibili modalità indicate dal senatore Pinggera, da inserire tuttavia nella legge ordinaria di attuazione.

Concorda la senatrice PASQUALI, che ritiene comprensibile e anche sostanzialmente apprezzabile la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice. Tuttavia la sua parte politica mantiene fermo il proprio orientamento, rivolto a dare priorità a una tempestiva approvazione della nuova disposizione costituzionale. Di conseguenza, il Gruppo di Alleanza nazionale si asterrà sulla proposta di modifica contenuta nell'emendamento 1.1.

Il senatore TIRELLI chiede che sia fissato un termine per la proposizione di eventuali, ulteriori emendamenti.

Il presidente VILLONE dispone che il termine richiesto dal senatore Tirelli sia fissato nella misura di un'ora e precisa pertanto che esso scadrà alle ore 16,22.

Il senatore ANDREOLLI condivide la proposta di modifica della relatrice, che soddisfa le esigenze di miglioramento normativo da più parti poste in evidenza.

Anche il senatore BESOSTRI si esprime positivamente sull'emendamento 1.1, che consente di rimuovere alcune perplessità, assicurando una soluzione normativa equilibrata.

Il sottosegretario FASSINO dichiara di comprendere le ragioni che inducono la maggioranza della Commissione a modificare il testo già

approvato dalla Camera dei deputati, motivate dall'intendimento di porre l'importante innovazione di cui si tratta al riparo da qualsiasi dubbio di compatibilità con il complessivo contesto istituzionale e costituzionale. In tal modo, un apparente ritardo nella procedura di approvazione potrebbe assicurare maggiori condizioni di certezza e tempestività al risultato sostanziale perseguito dal disegno di legge. Tuttavia auspica che l'Assemblea del Senato possa discutere tempestivamente i disegni di legge in titolo.

L'esame dei disegni di legge viene quindi momentaneamente sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(1397) MEDURI ed altri. – Norme transitorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Il relatore BESOSTRI illustra il disegno di legge e la relativa finalità, proponendo di esprimere un parere favorevole.

La senatrice PASQUALI annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale alla proposta di parere avanzata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole.

IN SEDE REFERENTE

(DOC. XXII, N. 21) MIGONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R162 000, C01^a, 0002^o)

Prosegue l'esame del documento in titolo, sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il relatore Lino DIANA procede nell'esposizione introduttiva, rammentando ancora il precedente della Commissione parlamentare di inchiesta istituita negli anni settanta, che rilevò notevoli differenze retributive tra i diversi settori di attività, casi diffusi di scarsa corrispondenza tra livelli retributivi e redditività dell'impegno lavorativo, nonché la confusione normativa in tema di retribuzioni che determinò la nota definizione di giungla retributiva. Si registrarono anche numerosi casi di retribuzioni molto elevate, non giustificate da ragioni di mercato, nè del contenuto di responsabilità connesso alle relative posizioni di lavoro. D'altra parte, furono accertati casi di trattamento retributivo modesto a fronte di responsabilità molto consistenti. Anche nella relazione che accompagna la proposta in esame si fa riferimento a situazioni di privilegio e a casi di evidenti sperequazioni nonché all'incertezza che caratte-

rizza alcuni trattamenti retributivi soprattutto a causa di quelle componenti integrative, che non concorrono a determinare la retribuzione nominale. Tra le motivazioni addotte nella relazione alla proposta in esame, ve ne sono alcune che, pur condivisibili in se stesse, nel complesso inducono a conclusioni tali da suscitare qualche perplessità, in quanto riferite al contesto retributivo del lavoro dipendente nel settore pubblico. Tuttavia, lo scopo della proposta è pienamente condivisibile, nel presupposto che vi siano situazioni meritevoli di accertamento e di analisi, senza preclusioni all'estensione dell'inchiesta. Egli ritiene, inoltre, che i dati relativi alle retribuzioni, alle liquidazioni e alle pensioni siano agevolmente reperibili e non comporterebbero di per sé l'esigenza di un'inchiesta parlamentare, mentre appare opportuno disporre di tale strumento per rilevare la diffusione e l'entità degli emolumenti aggiuntivi.

Quanto agli organi costituzionali, si potrebbe ipotizzare una completa equiparazione agli altri soggetti sottoposti all'inchiesta, ovvero l'affidamento alla disponibilità degli stessi organi per una collaborazione volontaria. A suo avviso, sarebbe preferibile una soluzione intermedia, come quella prospettata nella proposta in esame, che appare rispettosa dell'autonomia degli organi costituzionali, postulandone tuttavia la collaborazione. Il relatore richiama l'attenzione, quindi, anche sui profili di autonomia che riguardano le regioni, e in particolare quelle a statuto speciale. Dopo aver illustrato alcune delle disposizioni contenute nella proposta, si sofferma sulla previsione conclusiva dell'articolo 3, dalla quale si desume un intendimento discutibile e parzialmente velleitario, in quanto l'assetto retributivo è largamente regolato su base negoziale, anche nel settore pubblico. Auspica inoltre che l'inchiesta non rappresenti l'occasione per affermare anacronistici e ingiustificati intenti egualitari, che determinerebbero un effetto di appiattimento retributivo e professionale: in proposito cita ad esempio il caso dell'Amministrazione del Senato della Repubblica, per la quale un processo di appiattimento retributivo sarebbe deleterio, poichè comporterebbe sicuramente una fuga verso l'esterno di notevoli capacità professionali.

Riservandosi di formulare eventuali proposte di emendamento, preannuncia una possibile modifica all'articolo 2, comma 3, poichè ritiene preferibile che la proposta di incaricare consulenti sia formulata da parte della Commissione e non del solo Presidente. Anche l'articolo 3 potrebbe essere riformulato, con un richiamo esplicito ai principi di cui agli articoli 36 e 51 della Costituzione, in tema di definizione delle linee di riforma per gli assetti retributivi nel settore pubblico.

Su proposta del presidente VILLONE, si conviene quindi di fissare per le ore 13 di mercoledì 1° ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti. Il Presidente invita quindi a considerare che la competente Commissione della Camera dei deputati ha concluso l'esame di una analoga proposta di inchiesta: egli ritiene opportuno adottare soluzioni omogenee, tali da assicurare un risultato coerente anche per le eventuali procedure congiunte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento concernente i criteri e le modalità di applicazione dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici (n. 149)**

(Parere al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: esame e rinvio)
(R139 b00, C01^a, 0010^o)

Il relatore VILLONE espone la finalità del regolamento, rivolto a modificare radicalmente il sistema di produzione documentale delle amministrazioni pubbliche, attraverso l'estensione del ricorso agli strumenti informatici e telematici, che ne assicura maggiore accessibilità ed efficienza. Lo schema normativo adotta soluzioni coerenti, tali anche da assicurare i necessari requisiti di certezza degli atti, nonché di riservatezza per i casi che la richiedano. Tra i diversi problemi sottesi alla normativa in corso di emanazione, vi è quello della individuazione dei soggetti che adottano gli atti e dei soggetti destinatari, una volta che l'atto viene formato e trasmesso per via informatica, mentre un ulteriore aspetto critico è quello dell'efficacia probatoria.

Dopo aver illustrato alcuni aspetti della disciplina applicativa e operativa, coerente alle premesse appena ricordate, il relatore sottolinea l'importanza del regolamento, destinato ad avere un impatto considerevole anche sull'organizzazione della pubblica amministrazione. Lo schema è redatto a suo avviso in modo apprezzabile, tenendo conto di tutte le possibili e complesse implicazioni.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2083 RELATIVO ALL'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI AL PARLAMENTO EUROPEO
(A007 000, C01^a, 0041^o)

Il senatore BESOSTRI sollecita l'esame del disegno di legge in titolo, da tempo inserito nell'ordine del giorno.

Il presidente VILLONE fornisce assicurazioni al riguardo.

SULLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2097, 624 E 2500 RECANTI CONTRIBUTO ANNUO ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
(A007 000, C01^a, 0041^o)

Su proposta del presidente VILLONE – concorde la senatrice PASCUALI, relatrice sui disegni di legge in titolo – si conviene di fissare alle ore 13 di mercoledì 1° ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n. 2097, da riferire al testo già accolto in sede referente.

La seduta, sospesa alle ore 16,12, riprende alle ore 16,22.

IN SEDE REFERENTE

(2509) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri; Delfino Teresio

(1171) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *LAURICELLA ed altri.* – *Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

(Ripresa e conclusione dell'esame congiunto. Proposta di assorbimento del disegno di legge n. 1171 nel disegno di legge n. 2509)

Riprende l'esame dei disegni di legge, precedentemente sospeso.

Il presidente VILLONE comunica che è stato presentato un subemendamento da parte del senatore PINGGERA. Questi motiva la proposta di modifica, rivolta a prevedere esplicitamente che il voto nella circoscrizione estera è solo una delle modalità consentite ai cittadini che risiedono fuori dei confini nazionali, i quali potrebbero tornare in patria per esercitare il diritto di voto.

Il PRESIDENTE conferma l'opinione già manifestata in proposito, ritenendo tale possibilità già implicita nel contesto normativo delineato dalla relatrice. Invita quindi il senatore Pinggera a ritirare il subemendamento.

Il senatore PINGGERA ritira il subemendamento.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO riafferma le ragioni che hanno indotto ad elaborare una riformulazione del testo già approvato dalla Camera dei deputati: si tratta di assicurare all'innovazione normativa tutti i presidi di legittimità che ne rendono possibile il pieno sviluppo al fine di ottenere il risultato perseguito, quello dell'esercizio effettivo del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero. Si associa, quindi, all'auspicio già formulato dal rappresentante del Governo per una discussione tempestiva dei disegni di legge da parte dell'Assemblea del Senato, precisando che la modificazione del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento non va interpretata come una dilazione temporale ma anzi come il riflesso di una preoccupazione per un risultato normativo che altrimenti sarebbe più difficilmente realizzabile.

Il presidente VILLONE condivide le valutazioni della relatrice e sottolinea l'importanza innovativa della modifica costituzionale, che consente di corrispondere finalmente a una legittima attesa.

Il senatore MAGGIORE annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia all'emendamento 1.1, presentato dalla relatrice.

L'emendamento 1.1, posto in votazione, è accolto dalla Commissione.

Viene quindi accolto l'articolo unico di cui si compone il disegno di legge n. 2509, come riformulato a seguito dell'emendamento dianzi approvato; è infine conferito alla relatrice il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione del testo così definito, con la proposta, altresì, di assorbimento del disegno di legge n. 1171.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2509**Art. 1.**

All'emendamento 1.1, dopo le parole: «A tal fine è istituita» inserire la parola: «anche».

1.1/1

PINGGERA

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero per l'elezione del Parlamento e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una Circoscrizione Estero, cui sono assegnati seggi nel numero stabilito dalla Costituzione e secondo criteri determinati dalla legge».

1.1D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice*

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1997

181^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 12,34.
(R030 000, C02^a, 0004^o)

Il presidente CIRAMI, constatata la mancanza del numero legale ed apprezzate le circostanze, rinvia l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,35.

182^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(2666) Deputati DETOMAS ed altri. – Modifiche all'articolo 2 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Riferisce il relatore RUSSO il quale evidenzia come l'articolo 1 del disegno di legge in titolo integri la previsione di cui all'articolo 2 della

legge n. 132 del 1997 inserendovi il riferimento sia a quelle ipotesi di tirocinio presso una società di revisione contabile sia alle ipotesi di un tirocinio svolto presso un consulente del lavoro. A tale riguardo, mentre per il primo aspetto il provvedimento pone rimedio ad un'ingiustificata omissione alla citata legge n. 132, per quel che attiene al secondo va rilevato che l'inclusione del tirocinio svolto presso i consulenti del lavoro fra i requisiti previsti per l'ammissione alla prima sessione di esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili non appare condivisibile, essenzialmente in considerazione del fatto che tali soggetti non possono a loro volta ottenere l'iscrizione in questo registro.

Il relatore sottolinea, inoltre, che il varo del provvedimento in discussione rischierebbe di risultare di fatto inutile, se non venisse accompagnato dalla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame e da un'ulteriore modifica che consenta di prorogare la data prevista per lo svolgimento della sessione. Il relatore conclude preannunciando, quindi, la presentazione di due proposte emendative, la prima, volta a sopprimere, nell'articolo 1, il riferimento al tirocinio svolto presso i consulenti del lavoro e la seconda diretta invece a consentire la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione e la proroga della data fissata per l'espletamento dell'esame. A quest'ultimo proposito, fa presente che il termine previsto dall'articolo 3 della legge n. 132 potrebbe essere portato da centottanta a duecentosettanta o trecento giorni.

Il presidente CIRAMI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CENTARO condivide le perplessità manifestate dal relatore in merito all'inclusione del tirocinio presso i consulenti del lavoro fra i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 132 e concorda altresì sull'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame e di rinviare la data attualmente prevista per lo svolgimento dello stesso.

Intervenendo a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, si esprime nello stesso senso il senatore Antonino CARUSO, il quale peraltro richiama l'attenzione sulla necessità di affrontare anche alcuni profili problematici in materia di composizione di collegi sindacali e preannuncia la presentazione di proposte emendative in questo senso.

Il senatore FOLLIERI dichiara che il Gruppo del Partito Popolare Italiano appoggerà senz'altro le proposte modificative prospettate dal relatore Russo, condividendo il tenore delle argomentazioni dallo stesso svolte.

Il presidente CIRAMI, intervenendo a nome del Gruppo Centro Cristiano democratico, aderisce ai rilievi e alle indicazioni contenute nell'intervento del relatore.

Nello stesso senso si esprimono i senatori MELONI, PETTINATO e CALLEGARO.

Il presidente CIRAMI dichiara chiusa la discussione generale.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono il relatore RUSSO, il presidente CIRAMI, il senatore Antonino CARUSO e il senatore CENTARO, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo alle ore 10 di domani, mercoledì 1° ottobre 1997.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2779) Disciplina transitoria ed interventi correttivi della legge 22 luglio 1997, n. 276, recante disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il relatore FOLLIERI rileva che il provvedimento in esame si propone di effettuare una modifica alla legge n. 276 del 1997 di istituzione delle sezioni stralcio al fine di ovviare ad un'interpretazione, invalsa in taluni uffici giudiziari, a seguito della quale anche i processi rimessi al collegio, ma non ancora assunti in decisione sono stati congelati a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa e senza tener conto del fatto che occorreranno almeno otto mesi prima che tali sezioni entrino effettivamente in funzione. Il relatore, ricordato l'intervento del Ministro che già con una circolare aveva tentato di risolvere la questione, condivide l'iniziativa del Governo, pur rilevando che l'interpretazione corretta della legge sulle sezioni stralcio renderebbe superflua la modifica della legge introdotta dal provvedimento in discussione. Il risultato della singolare interpretazione da taluni magistrati effettuata sulla legge menzionata ha determinato – prosegue il relatore – il congelamento di fatto di molti processi, circa 230 mila, rimessi al collegio, ma non ancora assunti in decisione, creando non poco disagio negli operatori di settore. All'articolo 2 del provvedimento vi è, inoltre, una modifica al comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 276 del 1997, che gli appare largamente condivisibile. Essa precisa infatti che il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 2 dell'articolo 14 della citata legge consiste nell'aver prestato servizio con un rapporto a tempo determinato non già nel profilo, ma nella qualifica funzionale per la quale si intende concorrere: ciò comporta un maggiore rigore nell'individuazione delle caratteristiche richieste. Conclude sollecitando una pronta definizione del provvedimento in titolo poichè esso risulta veramente urgente al fine di evitare l'ulteriore effetto frenante su molti processi già pronti per essere decisi.

Si apre la discussione.

Il senatore CENTARO condivide le osservazioni del relatore e si riporta a quanto già messo in evidenza dalla sua parte politica in occasione della discussione della legge istitutiva delle sezioni stralcio, normativa della cui necessità si dichiara profondamente convinto. Sottolineato, quindi, di apprezzare la scelta di rigore in tema di requisiti per la partecipazione ai concorsi previsti dall'articolo 14 della legge n. 276 del 1997, preannuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Il senatore CALLEGARO si ritrova pienamente nelle valutazioni espresse dal relatore, mettendo in risalto come occorra in ogni modo evitare che risulti vanificata l'importante scelta legislativa concretizzata nell'istituzione delle sezioni stralcio. Preannuncia pertanto il voto favorevole del Gruppo Cristiano Democratici uniti.

Anche il senatore Antonino CARUSO preannuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, mettendo in risalto che l'eliminazione dell'arretrato del vecchio rito risulta essenziale anche per impedire l'accumularsi di ulteriore arretrato sul complesso dei processi pendenti. Infatti, dai dati comunicati alla Commissione il 25 settembre scorso dal ministro Flick – del quale non può non apprezzare l'impegno ad affrontare i problemi della giustizia civile – mentre emerge un incoraggiante dato relativamente alla giacenza delle vecchie cause (circa 880 mila) risulta invece più preoccupante il numero complessivo dell'arretrato che risulta essere di un milione 372 mila procedimenti, con un carico di arretrato di nuova formazione di circa 500 mila cause.

Il presidente CIRAMI condivide le considerazioni del relatore, anche se deve constatare con disagio che sia stato necessario intervenire con una legge *ad hoc* su una questione di interpretazione che emergeva con tutta chiarezza dalla legge istitutiva delle sezioni stralcio. Gli appare altresì necessario esprimere la propria disapprovazione per queste forme di furbizia giudiziaria che denotano una prassi che ha – a suo avviso – concorso anche a creare una situazione complessiva di arretrato nella giustizia civile. Richiama, infine, l'attenzione sugli effetti derivanti dalla istituzione del giudice unico in relazione al carico complessivo degli uffici giudiziari.

Il senatore BATTAGLIA tiene a sottolineare la propria adesione alla formulazione dell'articolo 2 del provvedimento, in tema dei requisiti per la partecipazione ai concorsi dopo aver ricordato l'impegno da lui dispiegato per una più idonea previsione in tema di personale di supporto alle sezioni stralcio.

Il senatore MELONI, nel preannunciare il proprio voto favorevole, non può fare a meno di mettere in evidenza che gli sarebbe apparso opportuno l'aver definito anche la situazione delle cause rimesse al collegio, ma non ancora assunte in decisione predisponendone in qualche forma il ritorno al collegio per sollevare le istituende sezioni stralcio dal carico di cause comunque già istruite.

Il senatore PETTINATO concorda con le valutazioni del relatore e degli intervenuti e preannuncia il voto favorevole del Gruppo Verdi-l'Ulivo.

Il sottosegretario AYALA si augura che l'unanime condivisione del provvedimento da lui constatata sia tale da evitare di apportare ulteriori modifiche al testo già varato dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame degli articoli.

Il presidente CIRAMI prende atto dell'unanime decisione di non presentare emendamenti agli articoli del provvedimento.

Senza discussione, con separate votazioni, la Commissione approva gli articoli 1, 2 e 3.

Senza discussione è poi approvato il provvedimento nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C02^a, 0055^o)

Con riferimento alla problematica sorta nella seduta del 25 settembre scorso in relazione ai disegni di legge nn. 2411, 2641 e 1899 riguardanti – in particolare – competenze e personale dell'ufficio del giudice di pace, il senatore Antonino CARUSO, relatore designato sui menzionati provvedimenti, ritiene opportuno attirare l'attenzione della Commissione sulla mancanza di rapporti di interferenza fra tali disegni di legge e l'A.C. n. 1873, e provvedimenti connessi, in tema di modifiche alle competenze del giudice di pace. Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge n. 1899 risulta effettivamente una sovrapposizione con il testo in esame presso l'altro ramo del Parlamento, nella parte in cui esso aggrava le competenze economiche spettanti ai magistrati onorari.

Ritiene, pertanto, che alla luce delle precisazioni da lui effettuate, la Commissione potrebbe riavviare l'esame dei provvedimenti.

Il presidente CIRAMI assicura il senatore Antonino CARUSO che l'Ufficio di Presidenza della Commissione non mancherà di valutare le considerazioni da lui esposte.

Il senatore CENTARO ribadisce l'urgenza di riprendere l'esame dei provvedimenti, che erano già stati inseriti all'ordine del giorno nelle precedenti settimane.

(2702) Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente CIRAMI comunica che la 5^a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 2.3, 3.1 e 3.2.

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2702**Art. 2.**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Gli interventi di cui al comma 1 riguarderanno sedi giudiziarie e strutture per attività trattamentali e per detenuti tossicodipendenti, equamente distribuite a Nord, al Centro e al Sud, con un impegno finanziario complessivo rispettivamente di lire 120.700 (centoventimilasettecento) milioni e di lire 45.000 (quarantacinquemila) milioni; nonchè la costruzione di quattro centri per servizi minorili a Bari, Catania, Cagliari e Catanzaro, con un costo medio per centro di lire 15.000 (quindici-mila) milioni».

2.3

GRECO

Art. 3.

Al comma 2, dopo le parole: «dei detenuti» prima della virgola, aggiungere le seguenti: «nonchè per l'assistenza sanitaria ai medesimi» e sostituire inoltre le parole: «per l'anno 1997» con le altre: «per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999».

3.1

SENESE, RUSSO, CIRAMI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la spesa di lire 3.000 (tremila) milioni».

3.2

GRECO

DIFESA (4ª)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1997

77ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,15.**PROCEDURE INFORMATIVE***Proposta di indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell'ambito della missione ONU «Restore hope»**

(Esame e rinvio)

(R048 000, C04ª, 0003ª)

Il presidente GUALTIERI fa presente di aver inserito all'ordine del giorno una proposta di indagine conoscitiva sul comportamento del contingente italiano in Somalia affinché il Parlamento possa acquisire notizie, informazioni e documentazioni, secondo il disposto dell'articolo 48 del Regolamento. Intende quindi convocare un Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi per definire i programmi di tale indagine da sottoporre poi alla valutazione della Commissione; successivamente sarà quindi possibile chiedere al Presidente del Senato il suo consenso. La Commissione potrà poi disporre che sia redatto un resoconto stenografico delle riunioni.

Il senatore PELLICINI, pur manifestando la disponibilità a procedere ad un'indagine conoscitiva, fa presente che sarebbe stato preferibile attendere gli esiti del supplemento di indagine da parte della Commissione Gallo, quale deciso dal Ministro della Difesa.

Il presidente GUALTIERI ritiene invece essere opportuno che il Parlamento prenda posizione in merito alla questione che tante polemiche ha sollevato; e ciò è tanto urgente indipendentemente dalle ulteriori risultanze cui potrà pervenire la commissione governativa.

Il senatore DOLAZZA non comprende per quale ragione si voglia procedere ad una indagine conoscitiva, che secondo il regolamento del Senato può soltanto acquisire notizie e informazioni, e non ad una commissione d'inchiesta.

Il presidente GUALTIERI, rispondendo al senatore Dolazza, ritiene inutile sovrapporre l'inchiesta parlamentare a quella che sta conducendo la magistratura. Rinvia quindi la decisione in merito all'istituzione dell'indagine conoscitiva alla prossima settimana.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DOLAZZA sollecita la risposta alle interrogazioni nn. 3-00700, 3-00701 e 3-00702 relative alla FINMECCANICA.

Il presidente GUALTIERI fornisce assicurazioni al riguardo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma pluriennale di A/R n. SMM 20/97 relativo all'acquisizione di n. 200 siluri MU 90 e relativo supporto logistico (n. 133)

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436: Esame e rinvio)
(R139 b00, C04^a, 0018^o)

Il relatore DE GUIDI riferisce sul programma relativo all'acquisizione di 200 siluri MU 90 e relativo supporto logistico, rilevando che nel 1986 la Marina Militare ha elaborato un programma per la realizzazione di un nuovo siluro leggero di produzione nazionale destinato a sostituire i siluri di precedente generazione in dotazione alle forze aeronavali per la difesa dalla minaccia subacquea. Il programma di sviluppo fu denominato A290 e il relativo contratto notificato alla società Whitehead. Nello stesso periodo un analogo programma di sviluppo, denominato Murene, veniva condotto dalla Marina francese sicchè nel 1991 le marine italiana e francese valutarono conveniente l'unificazione dei programmi nazionali già avviati: nacque così il programma di cooperazione denominato MU90.

Il relatore prosegue rilevando che le attività di sviluppo dell'arma si sono concluse nel gennaio 1997 con esito soddisfacente. Infatti il sistema ha dimostrato di possedere le prestazioni richieste dalle specifiche tecniche ed è stato accettato da parte di una commissione di esperti italo-francesi.

Dopo aver descritto le caratteristiche tecniche del nuovo siluro, il relatore osserva che esso è destinato a sostituire progressivamente i siluri anti sommergibile tipo MK44 e MK46. Il programma prevede l'acquisizione di 200 armi da parte italiana con il relativo supporto logistico e l'esercizio facoltativo di opzioni per 100 siluri entro il 2000 ed altri 100 nel 2003. Da parte francese è previsto l'acquisto di 300 siluri con

un'opzione di ulteriori 100 armi. Per la Marina Militare italiana l'MU90 è destinato ad equipaggiare tutte le unità di superficie attuali e di prossima costruzione dotate di componente antisommergibile e gli aerei da pattugliamento marittimo. Nella relazione al programma si dice che il sistema d'arma è previsto che resti in servizio per almeno 30 anni. Ma egli ritiene che si tratti di un tempo troppo lungo considerata la rapidissima evoluzione tecnologica nel settore.

Il relatore fa presente che il programma avrà inizio nel 1997 ed avrà la durata di almeno 8 anni. La cadenza di produzione e di consegna sarà di 50 siluri all'anno per nazione. Anche il Governo tedesco ha manifestato interesse ad acquisire il siluro chiedendo in cambio una quota di compensazione per la propria industria che comunque ha già partecipato allo sviluppo dell'MU90 come sub-fornitrice di importanti componenti del sistema d'arma. Il costo del programma è stimato in 371 miliardi da far gravare sul capitolo 4031 del bilancio della difesa. I settori dell'industria nazionale interessati sono quelli della meccanica e dell'elettronica. Al consorzio per l'Italia partecipa con una quota del 50% la società Whitehead Alenia Sistemi Subacquei; per la Francia le società DCN Saint Tropez (per una quota del 26%) e Thomson Marconi Sonar (per una quota del 24%).

In conclusione il relatore esprime una valutazione complessivamente positiva considerate le ricadute dal punto di vista occupazionale e gli incentivi che il programma di sviluppo creerà per la ricerca tecnologica; anche il costo sembra congruo poichè il prodotto è tra i più avanzati della tecnologia mondiale dei siluri leggeri.

Si apre il dibattito.

Per il senatore DOLAZZA il siluro per il quale il Governo propone l'acquisizione, progettato negli anni 80, è ormai superato. Ritiene quindi preferibile non finanziare la produzione di un sistema d'arma ormai obsoleto, bensì ricercare sul mercato un prodotto all'avanguardia.

Il senatore MANFREDI chiede a sua volta se esistono sul mercato internazionale armi che abbiano caratteristiche analoghe all'MU90 e se il sistema d'arma è dotato di simulatori per permettere le esercitazioni che, considerato il costo unitario dell'arma, sarebbero molto dispendiose.

Il senatore PALOMBO, nell'associarsi alle richieste del senatore Manfredi, chiede al Governo se effettivamente esistano sul mercato dei sistemi d'arma analoghi al siluro che si propone di acquisire adattabili ai mezzi in dotazione alla nostra Marina Militare.

Il presidente GUALTIERI rileva che ancora una volta si avverte l'esigenza di una riforma della legge n. 436 del 1988 per evitare che la Commissione sia chiamata a pronunciarsi su questioni meramente tecniche.

Sull'argomento si svolge un breve dibattito nel quale intervengono i senatori MANFREDI, PALOMBO e nuovamente il Presidente GUALTIERI secondo il quale il Governo deve garantire che il programma di acquisizione sia opportunamente ponderato dai propri organi tecnici: pertanto alla Commissione spetta in ultima istanza un vaglio che può essere solo politico.

Il sottosegretario BRUTTI fa presente che alla Commissione è stato presentato un programma di sviluppo e di produzione che deriva da un memorandum di intesa tra il Ministro della Difesa italiana e il suo omologo francese. Dal 1986 è stata sviluppata una accurata ricerca tecnologica per individuare un sistema d'arma che sostituisse gli ormai obsoleti siluri anti sommergibili tipo MK44 e MK46. È evidente che quando il Governo presenta alle Commissioni un programma di ammodernamento se ne assume la responsabilità essendo stata valutata sotto ogni profilo la congruità con i progetti di sviluppo dello strumento militare nazionale. È altrettanto evidente che la Commissione non può essere chiamata ad esprimersi sulle scelte tecniche ma deve valutare la corrispondenza del programma rispetto alle esigenze prospettate dalla forza armata.

Il siluro in questione è stato sottoposto ad un lungo ed accurato processo di qualificazione articolato in verifiche industriali di laboratorio sui singoli componenti, in simulazioni per la messa a punto delle logiche operative con oltre 250 lanci simulati e in una campagna di circa 50 lanci effettivi in mare. Il Ministero della Difesa tende inoltre a favorire la collaborazione con gli altri paesi europei per poter competere nella produzione di armamenti con il colosso statunitense.

Il sottosegretario non può accettare che da parte di certa opposizione si vogliano a tutti i costi giudicare negativamente i programmi di ammodernamento quando invece essi sono il frutto di scelte accurate per dotare lo strumento militare dei mezzi più moderni esistenti sul mercato. Non si può in sostanza pensare che tutti coloro che lavorano a tali programmi siano negligenti e che esistano sempre macchinazioni volte allo sperpero del denaro pubblico.

Rispondendo poi ad una richiesta di chiarimento del senatore GUBERT ribadisce che per il siluro sono stati effettuati ben 250 simulazioni di lancio.

Prende quindi la parola il senatore UCCHIELLI per il quale la Commissione è chiamata a svolgere il suo potere di controllo in primo luogo sui documenti di bilancio dai quali si ricavano le prospettive programmatiche del Governo e quindi sui programmi di ammodernamento per i quali non si può certo addentrarsi nelle valutazioni tecniche, ma soltanto in quelle politiche della loro congruità con le esigenze complessive dello strumento militare. Certo sarebbe preferibile, prima di esaminare tali progetti, consultare i tecnici della difesa per avere il maggior numero possibile di notizie riguardo ai programmi ed al lavoro svolto.

Il senatore DOLAZZA, riprendendo brevemente la parola, ribadisce che numerosi programmi di sviluppo presentati in Parlamento per il pa-

rere non hanno avuto un buon esito e teme che il medesimo risultato si avrà anche per il programma in questione.

Il senatore FORCIERI, ringraziato il senatore De Guidi per gli elementi offerti nella sua puntuale relazione, aderisce a quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, con riferimento in particolare all'utilità del parere parlamentare *ex* articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 436 del 1988, sia sotto il profilo dell'opportunità politica, sia sotto quello dell'utilità pratica ai fini della valutazione degli aspetti tecnici.

Difende, poi, l'impostazione offerta dal Governo che presta attenzione alle esigenze di ricerca dell'industria nazionale, evitando così di limitarsi ad acquistare i prodotti senza contribuire alla ricerca scientifica. Pertanto, apprezzata la documentazione fornita, esprime avviso favorevole all'approvazione del programma pluriennale in titolo con le osservazioni ipotizzate dal relatore.

Il senatore PALOMBO sottolinea che l'opposizione è costantemente favorevole al potenziamento delle Forze armate italiane e respinge il sospetto, sollevato dalla maggioranza, di una condotta ostruzionistica.

Il presidente GUALTIERI propone l'emissione di un parere che menzioni contestualmente le opinioni della minoranza.

Il senatore MANFREDI chiede di avere una valutazione sulla congruità del costo di ogni singolo siluro.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GUALTIERI rende noto che, al fine di rispettare il termine per l'emissione dei pareri iscritti all'ordine del giorno, la Commissione sarà convocata domani in seduta antimeridiana alle ore 9 e in seduta pomeridiana alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1997

132^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BISCARDI

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Berlinguer, nonché i sottosegretari di Stato per lo stesso Discastero Masini e Soliani.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1823-B) Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La relatrice PAGANO illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo: da una parte, la competenza ad elaborare la terza prova scritta è stata attribuita alle commissioni d'esame, sia pure nell'ambito delle istruzioni impartite dal Ministero, in ciò recuperando l'intenzione originaria del Governo che era stata modificata al Senato su impulso di alcune forze politiche, a seguito di un ampio e approfondito dibattito; in secondo luogo, è stata soppressa la lettera *b*) dell'articolo 7, che fissava un tetto massimo alle domande di ammissione agli esami di idoneità nelle scuole private, senza con ciò determinare comunque – sottolinea – alcuna flessione nella lotta contro i cosiddetti «diplomifici»; è stata infine introdotta la previsione di un parere parlamentare sullo schema di regolamento con il quale il Governo darà attuazione alla nuova disciplina degli esami di Stato.

Giudicando le suddette modifiche complessivamente marginali rispetto alla sostanza del provvedimento, la relatrice esprime soddisfazione per il riconoscimento ottenuto presso l'altro ramo del Parlamento dell'approfondito lavoro svolto dal Senato. Sia pure nell'ambito di una fisiologica diversità di opinioni, la Camera dei deputati ha infatti agito responsabilmente al fine di non compromettere una sollecita approvazio-

ne del provvedimento che, sottolinea, resta un obiettivo prioritario. Ciò non toglie che alcuni problemi legati all'attuazione della nuova disciplina e all'esigenza di dare certezze inequivocabili agli studenti possano consigliare di rinviare di un anno scolastico l'applicazione delle norme regolamentari di attuazione. Pertanto, benchè sia senz'altro legittimo la presentazione di proposte emendative, ella auspica che, qualora si registri una convergenza sull'obiettivo di far slittare l'applicazione del provvedimento, ciò venga tradotto in un ordine del giorno – auspicabilmente comune a tutta la Commissione – che non imponga un ritorno alla Camera del disegno di legge, pregiudicandone la definitiva approvazione in tempi brevi. Esprime conclusivamente un convinto ringraziamento a tutti i membri della Commissione che, già in prima lettura, hanno offerto il loro contributo alla elaborazione di un testo che ha rappresentato un ottimo strumento di mediazione nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore SERVELLO si richiama anzitutto alle manifestazioni di vasto scontento registrate su tutto il territorio nazionale a seguito dell'approvazione da parte della Camera dei deputati del testo ora in discussione. Un rinvio della sua entrata in vigore si impone pertanto con forza a tutti gli schieramenti politici. Esso non può tuttavia, a suo giudizio, essere realizzato attraverso l'approvazione di un ordine del giorno, che non potrebbe certo modificare un preciso disposto legislativo.

Egli lamenta poi che alla Camera dei deputati il provvedimento sia stato approvato con una maggioranza di poco più di un terzo dei suoi membri. Si tratta probabilmente dell'ennesima dimostrazione della disattenzione delle forze politiche ai problemi della scuola; ciononostante, non può non essere rilevata l'assenza di un vasto consenso su un testo che ha peraltro subito modificazioni solo marginali rispetto a quanto approvato in prima lettura dal Senato.

Passando poi al merito del testo trasmesso dalla Camera, egli critica anzitutto le modalità attraverso cui dovrebbe essere verificata – attraverso la prima prova scritta – la conoscenza dell'italiano; quanto poi alla terza prova scritta interamente rimessa alle commissioni d'esame, si tratta a suo giudizio di un fin troppo prevedibile compromesso fra diverse esigenze politiche che sicuramente non coglie l'obiettivo di verificare effettivamente la preparazione degli alunni, tanto più che il testo prevede commissioni composte per la metà di membri interni. Altro aspetto che suscita insoddisfazione è poi rappresentato, prosegue, dal carattere multidisciplinare che dovrebbe assumere il colloquio orale, dal momento che ben pochi argomenti si prestano ad una verifica di questo tipo. La nuova disciplina approvata dalla Camera dei deputati è pertanto, a suo giudizio, classista e demagogica, per alcuni aspetti addirittura peggiore di quella attualmente in vigore.

Per quanto riguarda inoltre la composizione delle commissioni d'esame, egli lamenta che la presenza in misura paritetica di membri interni ed esterni non garantisca affatto il livello dei diplomandi. Se gli

esami di Stato dovessero effettivamente verificare con oggettività la preparazione degli studenti, i membri delle commissioni dovrebbero essere – a suo avviso – solo esterni. Rispetto alla insoddisfacente soluzione compromissoria approvata dal Senato e ratificata dalla Camera dei deputati, meglio sarebbe stato comunque prevedere – al contrario – una commissione di membri solo interni, che almeno avrebbe salvaguardato la dignità e la coerenza professionale dei docenti.

Il senatore Servello si sofferma infine sulla possibilità che la terza prova scritta, così come configurata dalla Camera dei deputati, sia lesiva del diritto costituzionalmente tutelato degli studenti ad una uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale. Finchè resta vigente il valore legale del titolo di studio e gli esami di Stato conservano tale carattere, non è infatti accettabile una disparità di trattamento avallata per via legislativa.

Il senatore MASULLO, intervenendo brevemente per un richiamo al Regolamento, ricorda che ai sensi dell'articolo 104 in terza lettura il Senato è chiamato solo a discutere sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore BERGONZI condivide il senso di tale intervento, pur ricordando che le considerazioni critiche sulle modifiche effettuate dalla Camera non possono prescindere da un inquadramento più generale e che pertanto tale norma regolamentare non può essere interpretata nel senso di porre rigide limitazioni alla discussione generale.

Il PRESIDENTE richiama tutti i membri della Commissione ad una puntuale applicazione delle norme del Regolamento. Ricorda inoltre che, stante la calendarizzazione del provvedimento per l'Assemblea, l'esame da parte della Commissione dovrà comunque concludersi entro l'orario di inizio della odierna seduta pomeridiana dell'Aula, prevista per le ore 16,30. Invita quindi tutti coloro che intendono intervenire nel dibattito ad una estrema concretezza e concisione.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore SERVELLO, cui risponde il PRESIDENTE, ha quindi la parola il senatore BRIGNONE, il quale rileva come a seguito della mobilitazione degli studenti siano stati presentati molti ordini del giorno volti ad imporre al Governo un rinvio dell'attuazione della legge. Il Gruppo Lega Nord – Per la Padania indipendente non si è associato a questo coro, pur ritenendo che le regole del gioco debbano essere effettivamente fissate in via preventiva e non in corso d'opera. Egli si richiama invece a quanto già rilevato in prima lettura, e cioè all'esigenza che la nuova disciplina degli esami di maturità sia in linea con le prospettive di riordino dei cicli scolastici, al fine di non rendere inevitabili nuove modifiche nel giro di pochi anni.

Quanto al merito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, egli esprime consenso nei confronti della previsione di un parere parlamentare sullo schema di regolamento attuativo. Per quanto riguarda la soppressione della lettera *b*) dell'articolo 7, ricorda di aver avuto già

occasione di segnalare che l'esigenza di non formare più classi rispetto a quelle iniziali è propria anche dei corsi serali statali e non riguarda quindi solo le scuole private. D'altronde, le modalità per assicurare la continuità del ciclo di studi sono state lungamente dibattute in prima lettura e non appare opportuno tornarvi ora. Quanto infine alle caratteristiche della terza prova scritta, nonché alla natura multidisciplinare del colloquio orale, egli richiama con forza l'esigenza di preparare adeguatamente il corpo docente, al fine di evitare di rendere l'esame di Stato sempre più nozionistico.

Il senatore BERGONZI chiede che la relatrice Pagano illustri più nel dettaglio, come peraltro prescrive il Regolamento, la modifica introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 7.

Il PRESIDENTE fa presente che il relatore, nello svolgimento della sua funzione, dispone della più ampia discrezionalità.

La relatrice PAGANO ricorda di aver già illustrato tutte le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Ad eventuali richieste di integrazioni risponderà peraltro in sede di replica.

Il senatore BERGONZI ripercorre quindi l'*iter* del provvedimento in prima lettura al Senato, dove sia la maggioranza che parte dell'opposizione avevano convenuto sulla inopportunità di prefigurare con tale provvedimento soluzioni proprie al disegno di legge sulla parità. Su tale posizione aveva convenuto, ricorda, anche il rappresentante del Governo. Conseguentemente erano state introdotte alcune modifiche al testo originariamente presentato relative alla composizione delle commissioni e ai requisiti delle scuole private sedi di esami di Stato. Pur permanendo quindi notevoli perplessità sul mancato inserimento di tale riforma nel contesto di un più generale riordino del sistema formativo, sull'attribuzione alle commissioni d'esame della competenza di elaborare la terza prova scritta (sia pure solo dopo un iniziale periodo transitorio), nonché sul carattere nozionistico che potrebbe assumere il nuovo esame di Stato, il Gruppo di Rifondazione comunista - Progressisti aveva comunque deciso di sostenere il provvedimento, dando prova di grande senso di responsabilità e di coerenza all'interno della maggioranza.

Alla Camera dei deputati, il Governo ha invece deciso di apportare una inaccettabile modifica al testo con riferimento allo svolgimento degli esami di idoneità nelle scuole private: si tratta, a suo giudizio, di una improvvida, anche se forse non intenzionale, concessione ai «diplomifici», che non potrà non innescare un deprecabile mercato delle idoneità. Senza anticipare venti di crisi, il Gruppo di Rifondazione comunista - Progressisti si oppone quindi con decisione a tale scelta, stigmatizzando comunque che alla Camera non era affatto necessaria, in termini numerici, arrivare a tale compromesso, essendo presente una maggioranza in grado di votare il testo approvato in prima lettura dal Senato. Egli ritiene pertanto che sul provvedimento in esame siano in corso, semmai, prove generali per una maggioranza

diversa da quella che attualmente sostiene il Governo, prove che lascia alla valutazione degli elettori.

Egli ricorda poi che il testo licenziato dal Senato trovava il suo equilibrio tra la norma relativa alla composizione delle commissioni e quelle relative alle scuole private. Con la modifica introdotta dalla Camera dei deputati, egli ritiene che tale equilibrio si sia frantumato ed esprime il timore che possa essere ricostruito in termini diversi.

Anche in considerazione dei movimenti studenteschi, che senz'altro meritano attenzione e considerazione, egli manifesta infine il suggerimento di rinviare responsabilmente l'approvazione definitiva del provvedimento. Se tale suggerimento non dovesse essere ascoltato, auspica per lo meno che ne sia rinviata l'applicazione. Ritiene con ciò di aver illustrato anche il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di scuola secondaria superiore» (atto Senato n. 1823-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati,

ritiene che la nuova disciplina degli esami di Stato abbia attuazione a partire dall'anno scolastico 1998-1999».

0/1823-B/5/7

BERGONZI

Interviene quindi il senatore RESCAGLIO, il quale ricorda che il testo approvato dal Senato da un lato rispondeva all'esigenza di qualificare sul piano culturale gli esami di Stato, ponendo fine alla deprecabile prassi del recupero cumulativo degli anni scolastici perduti, e, dall'altro, si poneva l'obiettivo di riqualificare la funzione docente. Il Gruppo Partito Popolare Italiano aveva ad esempio convenuto sull'opzione di attribuire alle commissioni di esame l'elaborazione della terza prova scritta, dal momento che ciò valorizzava la funzione del consiglio di classe e l'impostazione programmatica delle singole scuole. L'esperienza dell'unico membro interno non era stata infatti soddisfacente al fine di far valere il progetto educativo della scuola.

Il testo trasmesso dalla Camera dei deputati non sembra peraltro stravolgere tale impostazione, nè appare particolarmente significativa la soppressione della lettera *b*) dell'articolo 7. Resta infatti indiscutibile, da una lettura integrata del testo, la valorizzazione del progetto formativo, sia per le scuole statali che per quelle non statali. Rinuncia peraltro ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di scuola secondaria superiore» (atto Senato n. 1823-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati,

consapevole della rilevanza delle modifiche previste dalle nuove normative sugli esami di maturità, pur ribadendo la necessità di approvare subito e senza emendamenti il testo proveniente dalla Camera dei deputati,

si fa carico delle preoccupazioni degli studenti e delle loro famiglie e degli insegnanti;

invita il Governo:

ad assicurare nella stesura del regolamento di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge stessa il massimo di flessibilità nell'applicazione della nuova normativa in ordine alle modalità delle prove, alla composizione delle commissioni, ai tempi di attuazione».

0/1823-B/3/7

MONTICONE, RESCAGLIO

Il senatore CAMPUS si sofferma analiticamente sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Quanto all'attribuzione della terza prova scritta alle commissioni d'esame, egli esprime profondo scetticismo, dal momento che la valutazione degli studenti deve essere a suo giudizio omogenea su tutto il territorio nazionale e non può essere rimessa alla discrezionalità delle singole commissioni una quota pari a ben un terzo della valutazione dell'alunno. Condivisibili invece sono le altre due modifiche, relative rispettivamente alla soppressione della lettera *b*) dell'articolo 7 e alla previsione del parere parlamentare sullo schema di regolamento. D'altronde, qualora si ritenga che alcuni istituti non statali siano eccessivamente generosi nel conferire le idoneità, è compito del Governo revocare la parificazione, senza per questo penalizzare tutti gli istituti privati, ivi compresi quelli più seri.

Rispetto a tali modifiche, il Senato si appresta tuttavia ad aggiungere una ulteriore modificazione, di carattere concettuale più che testuale. Con gli ordini del giorno presentati, molte forze politiche chiedono infatti di rendere graduale l'applicazione del provvedimento, dando agli studenti il tempo di adeguarsi ai nuovi parametri. Tale intento è senz'altro condivisibile, tanto più in considerazione del fatto che l'anno scolastico è già iniziato e che il credito scolastico dovrà essere calcolato sulla base dei risultati conseguiti nell'ultimo triennio di studi. Meglio sarebbe stato, a suo giudizio, rinviare l'attuazione del provvedimento addirittura di un triennio. Poichè tuttavia gli orientamenti politici paiono convergere sul rinvio di un anno, egli ne prende atto, nell'auspicio che il Governo recepisca tale indirizzo.

Il senatore BRIENZA critica l'approvazione da parte del Senato, peraltro ratificata dalla Camera dei deputati, di una norma che impone l'entrata in vigore del regolamento di attuazione nell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, norma che non tiene conto della peculiarità del mondo della scuola e della sua tempistica, basata sugli anni scolastici anzichè su quelli solari.

Quanto poi alla modifica apportata dalla Camera dei deputati con riferimento alla terza prova scritta, egli la giudica del tutto inopportuna

in considerazione della permanente vigenza del valore legale del titolo di studio. Dopo essersi soffermato sulle difficoltà derivanti sia agli studenti che ai docenti dalle norme relative alla composizione delle commissioni e al credito scolastico calcolato sulla base dell'ultimo triennio, egli lamenta che, all'articolo 7, sia stata soppressa la lettera *b*), anziché rendere la disciplina ivi prevista applicabile anche agli esami di idoneità sostenuti nelle scuole statali. Poiché lo scandalo dei «diplomifici» non è proprio solo delle istituzioni non statali, ma caratterizza anche alcune scuole statali, occorre prioritariamente garantire un trattamento equipollente agli studenti che frequentano le scuole private e le scuole statali, senza accettare illusori compromessi.

Comprendendo poi che la maggioranza non intende rinviare l'approvazione definitiva del provvedimento, manifesta la propria disponibilità ad uno sforzo comune per ottenere almeno un rinvio della sua applicazione, pur restando in attesa di conoscere gli intendimenti del Governo sulle modalità di applicazione del regolamento. Ritene con ciò di avere illustrato anche il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1823-B,

premessi:

che il testo governativo sulla disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore che sta per essere approvato prevede, all'articolo 1, comma 2, l'adozione di un regolamento che dovrà entrare in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

che il giudizio del Gruppo Federazione Cristiano Democratica – CCD sui contenuti della riforma resta fortemente critico;

che è necessario che insegnanti e studenti conoscano i contenuti del regolamento di cui sopra;

che detto regolamento costituisce un'ulteriore occasione di approfondimento delle innovazioni di riforma,

impegna il Governo

a disporre che la riforma degli esami di Stato, così come prevista dal testo in votazione, si applichi a partire dall'anno scolastico 1998-1999».

0/1823-B/4/7

BRIENZA

Interviene quindi il senatore RONCONI, il quale ricorda la posizione critica assunta dal Gruppo Federazione Cristiano Democratica – CDU in prima lettura al Senato e poi alla Camera dei deputati. In realtà, il testo approvato in seconda lettura risulta in parte migliorato, anche se i cambiamenti non sono sufficienti. Ancora una volta, non può infatti essere taciuta l'incapacità del Governo ad affrontare responsabilmente una complessiva riforma dei cicli scolastici, la piena realizzazione

dell'autonomia e il riassetto delle scuole private. Questi tre obiettivi confliggono anzi con l'impianto del provvedimento in esame, come risulta evidente dal fatto che la riforma degli esami di Stato ha preceduto quella dei cicli formativi, senza rispettare l'autonomia delle singole scuole e senza affrontare il nodo della parità.

Dopo essersi associato alle considerazioni del senatore Brienza sulle scandalose condizioni di studio in alcuni istituti statali, che sicuramente non sono da meno rispetto a quelle dei «diplomifici» privati, egli si sofferma sulla inopportunità di applicare il provvedimento ad anno scolastico già iniziato, tanto più che le norme regolamentari di attuazione non sarebbero emanate prima di un ulteriore lasso di tempo rispetto all'approvazione definitiva del disegno di legge. Ferma restando la piena opposizione al provvedimento, egli conviene pertanto sulla opportunità di rinviarne comunque l'applicazione per lo meno di un anno. Ritiene con ciò di aver illustrato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1823-B,

premesso:

che il testo governativo sulla disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore che sta per essere approvato prevede, all'articolo 1, comma 2, l'adozione di un regolamento che dovrà entrare in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

che il giudizio del Gruppo Federazione Cristiano Democratica - CDU sui contenuti della riforma resta fortemente critico;

che è necessario che insegnanti e studenti conoscano i contenuti del regolamento previsto all'articolo 1, comma 2, citato;

che il regolamento costituisce un'ulteriore occasione per approfondire le innovazioni della riforma,

impegna il Governo

a disporre che la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, così come prevista dal testo in votazione, si applichi a partire dall'anno scolastico 1998-1999, anche tenendo conto dei gravi disagi derivanti dalle nuove modalità di esame nell'anno scolastico in corso per studenti, docenti e famiglie».

0/1823-B/1/7 FOLLONI, RONCONI, ZANOLETTI, CIMMINO, COSTA, CALLEGARO, CAMO, DENTAMARO, FIRRARELLO, GUBERT

Il senatore BEVILACQUA, dopo aver espresso apprezzamento per la presenza in Commissione del ministro Berlinguer, che solo di rado partecipa ai lavori del Senato, manifesta l'opinione che il provvedimento approvato dalla Camera dei deputati sia ancora peggiore rispetto a quello licenziato dal Senato, per lo meno per quanto riguarda la disciplina della terza prova scritta. Quanto poi alla questione delle idoneità rila-

sciate dalle scuole private, egli ipotizza problemi di costituzionalità per il difforme trattamento riservato agli studenti che frequentano istituti non statali rispetto a quelli che frequentano istituti statali. Come già ipotizzato dal senatore Campus, ben più correttamente, il Ministero dovrebbe infatti procedere ad una revoca della parificazione per quegli istituti che si caratterizzano per un eccessivo lassismo nel rilascio delle idoneità, senza con ciò penalizzare tutte le istituzioni scolastiche private.

Rilevando poi una forte convergenza sull'opportunità di rinviare l'applicazione del provvedimento, ritiene che – essendo ormai caduta l'urgenza di approvarlo definitivamente – non vi sia motivo di non emendare il testo e di limitarsi all'approvazione di un ordine del giorno, la cui efficacia sarebbe quanto meno discutibile.

La senatrice BRUNO GANERI rinuncia ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di scuola secondaria superiore» (atto Senato n. 1823-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati,

rilevato che le scelte compiute in prima lettura dal Senato il 26 giugno scorso risultano confermate con riguardo al complesso delle loro finalità;

constatato che le modifiche apportate all'articolo 1 precisano in maniera opportuna il carattere di gradualità che lo svolgimento della terza prova scritta dovrà avere;

rilevato che le modifiche all'articolo 7, se da una parte alleggeriscono i vincoli di tipo quantitativo che erano stati previsti per lo svolgimento degli esami di idoneità nelle scuole non statali, dall'altro non intaccano l'efficacia della nuova rigorosa regolamentazione che il disegno di legge prevede sulla materia complessiva delle idoneità e non pregiudicano gli effetti positivi che deriveranno dal rispetto dei particolari requisiti che saranno richiesti, in materia di strutture e di funzionamento, alle scuole non statali sedi di esami di Stato;

esprime un giudizio complessivamente positivo sul testo del disegno di legge in esame e, in considerazione del notevole ritardo con cui esso giunge al voto finale del Parlamento e stante la necessità che le innovazioni introdotte siano approfonditamente valutate dall'insieme della comunità scolastica,

invita il Ministro della pubblica istruzione:

a valutare l'opportunità di definire le norme regolamentari di attuazione della presente legge solo dopo aver svolto una efficace consul-

tazione delle componenti scolastiche, prevedendo in ogni caso particolari garanzie di gradualità nell'attuazione delle innovazioni che comportano un cambiamento del tradizionale percorso didattico e valutativo e tenendo conto altresì che la crescita della consapevolezza circa l'importanza della presente riforma, prodottasi in questi ultimi tempi sia nel mondo della scuola che nella più generale opinione pubblica, consiglia che tale approfondimento possa comportare, nell'ambito della prevista gradualità, che la nuova disciplina degli esami di Stato abbia attuazione a partire dall'anno scolastico 1998-1999».

0/1823-B/2/7 BRUNO GANERI, MELE, CORTIANA, OCCHIPINTI, MANIERI,
LOMBARDI SATRIANI

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la relatrice PAGANO, la quale sottolinea l'importanza di approvare definitivamente il provvedimento in tempi brevi, paventando che eventuali modifiche possano comportare ulteriori peggioramenti del testo. Al senatore Bergonzi risponde poi che la volontà di contrastare il deprecabile fenomeno dei «diplomifici» è stata comune, fin dalla prima lettura, a tutte le forze politiche. Piena convergenza ha infatti registrato la norma che impedisce il rilascio di idoneità per più anni consecutivi. Nè può essere affermato che il testo approvato dalla Camera dei deputati si ponga in direzione opposta. Si tratta, a suo giudizio, di una polemica del tutto artificiosa, dal momento che nella sostanza non può essere registrato alcun cedimento rispetto alle posizioni iniziali: nel merito, ella ricorda infatti che potranno presentarsi come interni nelle scuole non statali solo gli alunni provenienti da istituti caratterizzati da una certa continuità del ciclo di studi, mentre gli altri dovranno presentarsi come esterni nelle scuole statali. Gli idonei in eccesso non avranno pertanto alcun beneficio specifico.

Al senatore Bevilacqua risponde invece che l'approvazione definitiva del provvedimento rappresenta un indispensabile segnale alla scuola, che ha bisogno di certezze immediate. Con l'approvazione di un ordine del giorno auspicabilmente comune a tutti i Gruppi si potrà invece impegnare il Governo a dare una applicazione graduale al provvedimento, al fine di non imporre cambiamenti troppo bruschi nel ciclo scolastico degli studenti. Ciò consentirebbe a tutte le forze politiche di far fronte unitariamente alle richieste manifestate dagli studenti, rinnovando una tradizionale unitarietà sui problemi cruciali della scuola. Avendo peraltro tutti gli ordini del giorno presentati analogo obiettivo, ella esprime su ciascuno di essi un parere favorevole, pur nell'auspicio che si possa giungere ad una formulazione comune.

Replica quindi il ministro BERLINGUER, il quale ricorda l'approfondito lavoro svolto dal Senato in prima lettura, conclusosi con un voto finale sostanzialmente sereno, e il successivo esame da parte della Camera dei deputati dove, nonostante l'apparente pesantezza dei lavori a causa dei numerosissimi emendamenti presentati, le forze politiche avevano comunque convenuto di concentrare il dibattito in Assemblea e co-

munque su un numero limitatissimo di aspetti. Ciò non toglie che apprezzamenti diversi sono stati espressi, alla Camera e al Senato, da parte di parlamentari appartenenti al medesimo schieramento politico sulle singole norme di cui consta il provvedimento.

Quanto poi alle preoccupazioni espresse dagli studenti, egli riconosce che una prospettiva di maggiore rigore e severità possa incutere un certo timore. Tuttavia, il Governo ritiene che non debba essere abbassata la guardia e che l'obiettivo di una più efficace verifica dell'intero *curriculum* scolastico degli alunni debba essere validamente perseguito. Ciò non significa peraltro che l'esame di Stato debba caratterizzarsi per un eccessivo nozionismo. Il concetto della pluridisciplinarietà del colloquio orale dovrà invece essere attentamente interpretato nel regolamento attuativo, ma anche – e forse soprattutto – nella prassi.

L'applicazione della nuova disciplina non è tuttavia esente, prosegue il Ministro, da problemi e difficoltà. La redazione della prima prova scritta di italiano comporta ad esempio l'esigenza di modificare le modalità di studio durante l'intero arco scolastico; la disciplina della terza prova scritta si inserisce invece nell'ottica di conferire maggiore autonomia alle istituzioni scolastiche già nell'immediato, pur senza abdicare al compito di formulare indirizzi nazionali che garantiscano una omogeneità di impostazione. Un rinvio della approvazione definitiva del provvedimento comporterebbe peraltro il rischio di una posticipazione *sine die*, che sicuramente non avvantaggerebbe il mondo della scuola. Egli preannuncia comunque che, qualunque sia l'esito della discussione sull'opportunità di rinviare l'applicazione del provvedimento, la disciplina della terza prova scritta non sarà attuata dall'anno scolastico in corso, al fine di consentire sia agli studenti che ai docenti di prepararsi adeguatamente ad una diversa impostazione di studio.

Risponde poi al senatore Bergonzi, respingendo l'accusa di aver permesso l'introduzione nel testo di una norma a favore dei «diplomifici». Al contrario, la mancata approvazione del provvedimento comporterebbe un inopinato passo indietro nell'efficace battaglia che Parlamento e Governo stanno conducendo in questo campo.

Al senatore Campus assicura poi che il Governo ha già proceduto in alcune occasioni in via amministrativa nei confronti di scuole che non garantivano parametri sufficienti per la parificazione. Si dichiara tuttavia all'oscuro di situazioni fra le scuole statali paragonabili ai «diplomifici» privati.

Dopo aver dichiarato di aver accolto senza problemi la introduzione nel testo della norma che impone il parere parlamentare sullo schema di regolamento attuativo (parere che sarebbe comunque stata sua cura acquisire informalmente), dichiara di rimettersi al Parlamento su tutti gli ordini del giorno presentati, assicurando fin d'ora il massimo impegno del Governo a dare attuazione a qualunque atto di indirizzo approvato. Ribadisce comunque l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento, al fine di avviare fin d'ora l'adeguamento delle scuole alla nuova disciplina. Quanto allo svolgimento degli esami secondo le nuove regole, esso potrà ben realizzarsi in un momento successivo.

Il PRESIDENTE comunica che l'Assemblea sta per iniziare i propri lavori e che non è pertanto possibile concludere l'esame del provvedimento con la votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati, il cui esame sarà svolto direttamente in Assemblea. A tale proposito, ricorda che il termine per la loro presentazione scade alle ore 17.

Il Presidente, quindi, incarica la senatrice Pagano di far presente in sua vece, all'Assemblea che la Commissione non ha concluso i suoi lavori.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1997

121ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bargone.

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE REFERENTE

(2206) Interventi nel settore dei trasporti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Su proposta del relatore CARPINELLI si conviene di fissare per le ore 18 di domani 1° ottobre il termine per la ripresentazione degli emendamenti, dovendosi considerare annullato, per le novità intervenute in ordine alla copertura finanziaria, il fascicolo di emendamenti a suo tempo presentati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2288) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici)

- e petizione n. 138 ad esso attinente
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 settembre scorso.

Si passa alla trattazione degli emendamenti accantonati.

Preliminarmente, la Commissione approva l'emendamento 1.26 del relatore, previa riformulazione suggerita dal senatore TERRACINI, con la quale si precisa che anche i contratti che comprendono lavori accessori rientrano nel dispositivo dell'ultimo periodo dell'emendamento stesso.

Sono conseguentemente dichiarati assorbiti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, mentre l'1.9 viene ritirato.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 1.11 e ritirato l'1.13, si conviene di lasciare ancora accantonati gli emendamenti 1.10, 1.12, 1.14 e 1.15.

L'emendamento 3.1 viene ritirato mentre l'emendamento 3.2 risulta accolto.

Il presidente PETRUCCIOLI illustra quindi l'emendamento 3.6-*bis* che, con il parere favorevole del sottosegretario BARGONE, viene approvato. Sono conseguentemente ritirati gli emendamenti 3.4, 3.3, 3.5 e 3.6.

Dopo che sono stati dichiarati preclusi gli emendamenti 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13, il presidente PETRUCCIOLI, intervenendo sulla materia trattata negli emendamenti da 5.16 a 5.20-*bis*, esprime il suo avviso favorevole all'emendamento 5.17, che sembra preferibile nella sua formulazione testuale.

Il senatore BOSI dissente da questa opinione giudicando inutile all'atto pratico l'emendamento 5.17 ed esprimendosi invece favorevolmente sull'emendamento 5.16. Anche i senatori PAROLA e VEDOVATO giudicano preferibile il 5.16 ed a tale impostazione accede successivamente anche il sottosegretario BARGONE.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara di rimettersi alla Commissione sull'emendamento 5.16 mentre voterebbe a favore del 5.17.

Posto ai voti, l'emendamento 5.16 è approvato e sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 5.17, 5.18, 5.19, 5.20 e 5.20-*bis*.

Il presidente PETRUCCIOLI illustra quindi l'emendamento 5.32-*bis* che, posto successivamente ai voti, è approvato. Sono conseguentemente ritirati gli emendamenti 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30 e 5.32.

L'emendamento 8.1 viene considerato assorbito dalla precedente approvazione dell'emendamento 1.26. L'emendamento 8.33 è precluso, mentre l'8.86 viene posto ai voti e respinto. Il senatore CARPINELLI ritira quindi l'emendamento 8.105.

Il PRESIDENTE illustra quindi l'emendamento 8.200 che, con il parere favorevole del sottosegretario BARGONE, risulta approvato.

Si conviene quindi di accantonare gli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 8.0.4, 8.0.5 e 8.0.6.

Sull'emendamento 8.0.3 del Governo il senatore VEDOVATO suggerisce talune ipotesi di riformulazione. In particolare, al comma 2, deve essere precisato che il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici. Al comma 3 occorre poi precisare che il regolamento disciplinerà i criteri cui la Camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico di arbitri.

Il sottosegretario BARGONE accoglie le indicazioni del senatore Vedovato e l'emendamento 8.0.3, così riformulato, viene posto ai voti e poi approvato.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

122ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Autorizzazione per la RAI a realizzare trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro, via satellite (n. 156)

(Parere al Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Esame e rinvio)
(R139 b00, C08ª, 0010º)

Il relatore, senatore BESSO CORDERO, dopo aver illustrato brevemente il provvedimento, sottopone alla Commissione il seguente schema di parere:

«L'8ª Commissione permanente (lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

premesso che:

a) L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni» prevede che la RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a. possa effettuare trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite, previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni;

b) è peraltro da osservare che l'argomento delle trasmissioni via satellite da parte della RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a. è oggetto anche del contratto di servizio fra lo Stato e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Il decreto del Presidente della Repubblica 4

aprile 1996 ha approvato il contratto di servizio relativo al 1996, il quale prevedeva, all'articolo 15, l'effettuazione di trasmissioni via satellite. Lo schema del nuovo contratto di servizio (che prevede analoghe disposizioni all'articolo 28) relativo agli anni 1997-1999 è stato esaminato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi la quale, nella seduta del 2 luglio 1997, ha espresso un parere favorevole con osservazioni;

c) il richiamato articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 545 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 650 del 1996 detta alcune finalità delle trasmissioni in oggetto nel rispetto delle diverse tendenze politiche, culturali e sociali e al fine di valorizzare la lingua e la cultura italiana e promuovere l'innovazione tecnologica ed industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale;

d) in questo quadro pare inserirsi in modo corretto e coerente quanto richiesto;

e) infatti l'oggetto della istanza prevede l'attuazione di 3 canali tematici (RAISAT 1 - RAISAT 2 - RAISAT 3) che nello specifico dovranno offrire servizi riferiti a cultura e spettacolo-ragazzi-enciclopedia;

f) tali canali saranno diffusi con tecnologia digitale dal trasponder 54 del satellite Hot Bird 2, posizionato a 13° est di Eutelsat (frequenza 11804,2 MHz in polarizzazione verticale) tempi di trasmissione, contenuti, palinsesti risultanti dalle schede allegate paiono garantire un servizio adeguato ed efficiente;

esprime parere favorevole».

Su proposta del senatore BALDINI si conviene quindi di rinviare a domani il dibattito.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

SU TALUNE NOTIZIE DI STAMPA RELATIVE ALLA DIVULGAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ABBONATI ALLA TELEFONIA MOBILE
(A007 000, C08ª, 0019ª)

Il presidente PETRUCCIOLI chiede al sottosegretario LAURIA la disponibilità a fornire chiarimenti nella seduta di domani circa una notizia apparsa oggi sulla stampa in base alla quale, secondo una norma introdotta nel decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulle telecomunicazioni (norma che non compariva nello schema di decreto sul quale questa Commissione ha dato a suo tempo parere), gli abbonati alla telefonia cellulare verrebbero inseriti in elenchi da trasmettere al Ministero dell'interno.

Il sottosegretario LAURIA si riserva di rispondere al quesito del Presidente nella seduta di domani.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2288**Art. 1.**

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sopprimere dalle parole "ad esclusione" fino alle parole «18 giugno 1992».

1.2

TERRACINI

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui alle categorie», con le parole: «la cui categoria o categorie prevalenti ricadono tra le categorie».

1.3

TERRACINI

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui alle categorie», con le parole: «la cui categoria o categorie prevalenti ricadono tra le categorie».

1.4

DIANA, VEDOVATO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e comunque i lavori», alle parole: «successive modificazioni».

1.5

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 2, capoverso 4, dopo le parole: «di cui al comma 2, lettera b)» aggiungere le seguenti: «i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, le società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che non operino in regime di concorrenza, i concessionari di servizi pubblici e gli operatori dei settori esclusi».

1.9

PERUZZOTTI, CASTELLI

Al punto 4 sopprimere le parole da: «o tramite imprese controllate» fino alle parole: «oggetto della concessione».

1.10

Cò

Al comma 2, punto 4, sopprimere il penultimo periodo.

1.11

LAURO

Al comma 2, punto 4, sostituire le parole: «una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione» con le seguenti: «una percentuale minima del 60 per cento dei lavori oggetto della concessione».

1.12

DIANA Lorenzo

Al comma 2, punto 4, sostituire le parole: «una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione» con le seguenti: «una percentuale minima del 70 per cento dei lavori oggetto della concessione».

1.13

Cò

Al comma 2, punto 4, dopo le parole: «dei lavori oggetto della concessione» aggiungere le seguenti: «le imprese controllate devono eseguire direttamente i lavori».

1.14

Cò

Al comma 2, punto 4 sopprimere le parole: «ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate».

1.15

Cò

All'articolo 1 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 1 è così sostituito:

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per i lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di

costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale. Nei contratti misti di lavoro, forniture e servizi si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico prevalente».

1.26

IL RELATORE

Art. 3.

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)».

3.1

TERRACINI

Sopprimere il comma 1.

3.2

BALDINI, TERRACINI, CAMBER

I commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. Qualora l'aggiudicatorio non si presenti alla consegna dei lavori, fallisca, o si renda responsabile di grave inadempienza entro 18 mesi dalla data di consegna dei lavori, il secondo classificato nella gara per l'aggiudicazione subentra nella condizione dell'appalto alle condizioni offerte nella gara stessa e riportate al criterio dei prezzi unitari per la parte residua dei lavori».

3.4

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sopprimere il comma 2.

3.3

TERRACINI

Sopprimere il comma 2.

3.5

PERUZZOTTI, CASTELLI

Sopprimere il comma 2.

3.6

BOSI

Il comma 2 è così sostituito:

«2. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

1-*bis*. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

1-*ter*. L'Amministrazione aggiudicatrice può prevedere nel bando la facoltà, in caso di morte, fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta».

3.6-bis

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-*bis*. In caso di grave inadempimento, di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività dell'aggiudicatario o dell'impresa mandataria nell'ipotesi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), ed *e-bis*), o dell'impresa che svolge le funzioni di capogruppo nell'ipotesi di cui alla lettera *e*) del medesimo comma 1, il committente può recedere dal contratto. In tal caso escute la cauzione di cui all'articolo 30, comma 2, addebita, salvo eventuali maggiori danni e al netto del valore della cauzione, la differenza di prezzo tra l'importo contrattuale originario delle opere non ancora eseguite e quello che dovesse sopportare ai sensi del successivo comma 1-*ter*, e procede alla comunicazione al Comitato centrale dell'albo nazionale dei costruttori, per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 8, comma 7, salvo che non ricorrano le condizioni per l'applicazione di quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione, nelle ipotesi di cui al successivo comma 1-*quater*.

1-*ter*. Nei casi di cui al comma 1 bis e, allorché si tratti di impresa individuale, ancorché mandataria o che svolga le funzioni di capogruppo come previsto al comma 1-*bis*, in caso di morte, interdizione, inabilitazione del suo titolare e sempreché vi è stato esercizio del diritto di recesso da parte del committente, questi può proporre all'offerente classificatosi secondo nella gara, ovvero, in caso di rifiuto di quest'ultimo, al terzo, di stipulare, alle medesime condizioni economiche proposte dall'offerente in sede di gara, un nuovo contratto per il completamento dei lavori, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, salvo quanto disposto all'articolo 24, commi 1 e 5.

1-*quater*. Le medesime disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* si applicano anche nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto di appalto o di concessione, sia comunicata la sussistenza di una delle

cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)* o dell'impresa mandataria nelle ipotesi di cui alla lettera *d)* ed *e-bis)* del comma 1, o dell'impresa che svolge funzioni di capogruppo nell'ipotesi di cui alla lettera *e)* del medesimo comma; qualora detta comunicazione interessi una o più delle restanti imprese, nelle ipotesi di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *e-bis)* del comma 1, le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 10 della legge n.575 del 1965 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti e, se l'esclusione di una o più imprese determina il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura e la conclusione del contratto deve provvedersi alla sostituzione necessaria a garantire il soddisfacimento dei requisiti medesimi»

e, conseguentemente, all'articolo 24 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1, aggiungere all'inizio le seguenti parole: «Fermo restando le procedure e le condizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 10 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche».

3.7

TERRACINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. In caso di grave inadempimento, di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività dell'aggiudicatario o dell'impresa mandataria nell'ipotesi in cui all'articolo 10, comma 1, lettere *d)* ed *e-bis)*, o dell'impresa che svolge le funzioni di capogruppo nell'ipotesi di cui alla lettera *e)* del medesimo comma 1, il committente può recedere dal contratto. In tal caso esclude la cauzione di cui all'articolo 30, comma 2, addebita, salvo eventuali maggiori danni e al netto del valore della cauzione, la differenza di prezzo tra l'importo contrattuale originario delle opere non ancora eseguite e quello che dovesse sopportare ai sensi del successivo comma 1-ter, e procede alla comunicazione al Comitato centrale all'albo nazionale dei costruttori, per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 8 comma 7, salvo che non ricorrano le condizioni per l'applicazione di quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione, nelle ipotesi di cui al successivo comma 1-quater.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis e, allorquando si tratti di impresa individuale, ancorchè mandataria o che svolga le funzioni di capogruppo come previsto dal comma 1-bis, in caso di morte, interdizione, inabilitazione del suo titolare e semprechè vi è stato esercizio del diritto di recesso da parte del committente, questi può proporre all'offerente classificatosi secondo nella gara, ovvero, in caso di rifiuto di quest'ultimo, al terzo, di stipulare, alle medesimo condizioni economiche propo-

ste dall'offerente in sede di gara, un nuovo contratto per il completamento dei lavori, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, salvo quanto disposto all'articolo. 24 commi 1 e 5.

1-quater. Le medesime disposizioni di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* si applicano anche nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto di appalto o di concessione, sia comunicata la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)* o dell'impresa che svolge funzioni di capogruppo nelle ipotesi di cui alla lettera *d)* ed *e-bis)* del comma 1, o dell'impresa che svolge funzioni di capogruppo nell'ipotesi di cui alla lettera *e)* del medesimo comma; qualora detta comunicazione interessi una o più delle restanti imprese, nelle ipotesi di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *e-bis)* del comma 1, le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 non operano nei confronti delle imprese partecipanti e, se l'esclusione di una o più imprese determina il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura e la conclusione del contratto deve provvedersi alla sostituzione necessaria a garantire il soddisfacimento dei requisiti medesimi»

e conseguentemente, all'articolo 24 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 1 aggiungere all'inizio le seguenti parole: «Fermo restando le procedure e le condizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 10 della legge 109 del 1994 e successive modifiche».

3.8

ERROI, VERALDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

«*1-bis.* In caso di grave inadempimento, di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività dell'aggiudicatario o dell'impresa mandataria nell'ipotesi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *d)*, ed *e-bis)*, o dell'impresa che svolge le funzioni di capogruppo nell'ipotesi di cui alla lettera *e)* del medesimo comma 1, il committente può recedere dal contratto. In tal caso escute la cauzione di cui all'articolo 30, comma 2, addebita, salvo eventuali maggiori danni e al netto del valore della cauzione, la differenza di prezzo tra l'importo contrattuale originario delle opere non ancora eseguite e quello che dovesse sopportare ai sensi del successivo comma *1-ter*, e procede alla comunicazione al Comitato centrale dell'albo nazionale dei costruttori, per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 8, comma 7, salvo che non ricorrano le condizioni per l'applicazione di quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione, nelle ipotesi di cui al successivo comma *1-quater*.

1-ter. Nei casi di cui al comma *1-bis* e, allorchè si tratti di impresa individuale, ancorchè mandataria o che svolga le funzioni di capo-

gruppo come previsto al comma 1-*bis*, in caso di morte, interdizione, inabilitazione del suo titolare e semprechè vi è stato esercizio del diritto di recesso da parte del committente, questi può proporre all'offerente classificatosi secondo nella gara, ovvero, in caso di rifiuto di quest'ultimo, al terzo, di stipulare, alle medesime condizioni economiche proposte dall'offerente in sede di gara, un nuovo contratto per il completamento dei lavori, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, salvo quanto disposto all'articolo 24, commi 1 e 5.

1-*quater*. Le medesime disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* si applicano anche nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto di appalto o di concessione, sia comunicata la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 lettere a), b) e c) o dell'impresa mandataria nelle ipotesi di cui alla lettera d) ed e-*bis*) del comma 1, o dell'impresa che svolge funzioni di capogruppo nell'ipotesi di cui alla lettera e) del medesimo comma; qualora detta comunicazione interessi una o più delle restanti imprese, nelle ipotesi di cui alle lettere d), e) ed e-*bis*) del comma 1, le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti e, se l'esclusione di una o più imprese determina il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura e la conclusione del contratto deve provvedersi alla sostituzione necessaria a garantire il soddisfacimento dei requisiti medesimi»

*e conseguentemente, all'articolo 24 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1, aggiungere all'inizio le seguenti parole: «Ferma restando le procedure e le condizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 10 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche».*

3.9

DIANA LORENZO

*Al comma 2, sopprimere il punto 1-*bis*.*

3.10

Cò

*Al comma 2, sostituire il punto 1-*bis*, con il seguente:*

«1-*bis*. In caso di morte, fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa, il contratto è risolto di diritto. In caso di grave inadempimento il committente invia diffida ad adempiere entro il termine indicato dalla camera arbitrale che lo determina in relazione alle caratteristiche del contratto. Decorso inutilmente tale termine, il contratto è risolto di diritto. Il committente affida l'esecuzione dei lavori a esperirsi tra i soggetti che hanno presentato una valida offerta nella gara precedente».

3.11

Cò

Al comma 2, sostituire il punto 1-bis, con il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 dell'atto dell'aggiudicazione indicano al committente un altro soggetto, di seguito denominato supplente, che non abbia partecipato direttamente alla gara. In caso di morte, fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa, nonché in caso di grave inadempimento, il committente valuta la sussistenza dei requisiti previsti dal bando in capo al supplente ed, in caso positivo, propone al medesimo di succedere nel contratto, fatto salvo il diritto a chiederne la risoluzione. Il supplente che stipula il contratto è cointestatario delle garanzie di cui all'articolo 30. È fatto obbligo all'aggiudicatario di informare il supplente dell'avvenuta indicazione e della possibilità di subingresso nel contratto stipulato con il committente.».

3.12

Cò

Al comma 2, punto 1-bis sostituire le parole: «entro quindici giorni dall'aggiudicazione, indicano il committente», con le seguenti: «prima dell'aggiudicazione, indicano».

3.13

SARTO

Art. 5.

Al comma 1, sostituire il punto 2 con i seguenti:

«2) I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico che preveda anche l'attività di progettazione. Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis, indicherà i soggetti abilitati alla firma dei progetti».

5.16

DIANA LORENZO, CARPINELLI, VEDOVATO

Al comma 1, sostituire il punto 2 con il seguente:

«2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni iscritti ai relativi albi professionali ovvero in possesso dei requisiti stabiliti, per determinate categorie professionali, dal regolamento. L'onere dell'iscrizione all'albo compete all'amministrazione, che si avvarrà dei fondi di cui all'articolo 18, comma 1».

5.17

LAURO

Al comma 1, punto 2, sopprimere le parole da: «ovvero in servizio» fino a: «di progettazione».

5.18

LAURO

Al comma 1, punto 2, sopprimere le parole da: «ovvero in servizio» fino a: «di progettazione».

5.19

RAGNO, DE CORATO, BORNACIN, MEDURI

Al comma 1 punto 2 sopprimere le parole da: «ovvero in servizio» fino a: «di progettazione».

5.20

FIRRARELLO

Al comma 1, punto 2, sostituire le parole da: «in servizio» e «progettazione» con le seguenti: «, ove previsto dal rispettivo ordinamento professionale, nell'apposito elenco speciale annesso all'albo.

2-bis. È consentita l'istituzione dell'elenco speciale per l'iscrizione dei pubblici dipendenti, appartenenti a quelle categorie professionali interessate all'applicazione della presente legge ed il cui ordinamento professionale vieti l'iscrizione nell'albo ordinario e non contempli tale possibilità.

2-ter. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale è necessario:

a) documentare il possesso dei requisiti ordinari per l'iscrizione all'albo, presentare un certificato dell'amministrazione di appartenenza, attestante l'attualità del rapporto di pubblico impiego, nonchè l'inquadramento del richiedente in un profilo professionale tecnico che preveda anche l'attività di progettazione.

2-quater. Ai professionisti iscritti nell'elenco speciale non viene consegnato il timbro.

2-quinques. I professionisti iscritti nell'elenco speciale non partecipano alle elezioni per i Consigli o degli Ordini e non possono essere eletti.

2-sexies. Il professionista iscritto nell'elenco speciale versa al Collegio o all'Ordine, nella misura stabilita dal Consiglio del Collegio o dell'Ordine, un contributo annuale per la gestione dell'elenco stesso, nonchè, per una sola volta, un contributo per l'iscrizione.

2-septies. I Consigli dei Collegi o degli Ordini provvedono all'aggiornamento dell'albo almeno una volta l'anno, al fine di effettuare, in seguito a comunicazione dell'interessato o anche d'ufficio, gli eventuali passaggi dall'albo all'elenco speciale».

5.20-bis

BOSI

Al comma 1, punto 4, dopo le parole: «... di cui al comma 1, lettere d) e)» sopprimere le parole: «f)» e le seguenti: «Le società di cui al comma 1, lettera f), possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo che l'incarico riguardi la redazione di progetti integrali e coordinati».

5.23 BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Al comma 1, punto 4 sopprimere il seguente periodo: «Le società di cui al comma 1» fino a: «progetti integrati e coordinati».

5.24 LAURO, TERRACINI

Al comma 1, alla fine del punto 4, sopprimere le seguenti parole: «salvo che l'incarico riguardi le redazioni di progetti integrali e coordinati».

5.26 FIRRARELLO

Al comma 1, punto 4 sopprimere in fine, le parole: «salvo che l'incarico riguardi la redazione dei progetti integrali e coordinati».

5.27 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1 punto 4 sopprimere le parole: «salvo che l'incarico riguardi la redazione di progetti integrali e coordinati».

5.28 CÒ

Al comma 1, punto 4, sopprimere le parole: «salvo che l'incarico riguardi la redazione dei progetti integrali e coordinati».

5.29 FIRRARELLO

Al comma 1, punto 4, sopprimere le parole: «salvo che l'incarico riguardi la redazione di progetti integrali e coordinati».

5.30 SARTO

Al comma 1, alla fine del punto 4, sopprimere le seguenti parole: «salvo che l'incarico riguardi la redazione dei progetti integrali e coordinati».

5.32

LAURO

Al comma 2, punto 12, sostituire le parole: «20.000» con le altre: «40.000».

5.32-bis

IL RELATORE

Art. 8.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis: All'articolo 2, della legge 11 febbraio 1994, n.109, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

“1-bis: Un appalto può essere considerato appalto pubblico di lavori soltanto se il suo oggetto consiste nel realizzare un'opera. Gli appalti che, insieme alla prestazione di servizi, comprendono anche l'esecuzione di lavori, sono considerati appalti di servizi qualora i lavori assumano funzione accessoria rispetto ai servizi e non costituiscano l'oggetto principale dell'appalto. Gli appalti di servizio, il cui importo sia stimato inferiore alla soglia di 200.000 ECU, ricadono sotto la presente legge”».

8.1

FALOMI, DIANA LORENZO, VEDOVATO, PAROLA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 19, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente periodo: “Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazioni appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche».

8.200

IL RELATORE

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis All'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è aggiunta in fine la seguente lettera:

d) lavori oggetto di un precedente appalto, aggiudicato mediante asta pubblica o licitazione privata, che non siano eseguiti in tutto o in parte dalla ditta aggiudicataria. La trattativa privata è consentita soltanto con le ditte che seguono nella graduatoria delle offerte valide della gara originaria».

8.33

VEDOVATO, DIANA LORENZO

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Al comma 3 dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire le parole: "importi accertati» con le parole: "importi delle riserve e delle controverse esaminate"».

8.86

LAURO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle istanze arbitrali in corso, per le quali non sia stato già formato il collegio arbitrale"».

8.105

DIANA LORENZO, CARPINELLI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Dopo l'articolo 37 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

“Art. 37-bis. - (*Promotore*) – 1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma ... in prosieguo chiamati promotori, possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), proposte conformi alla programmazione triennale di cui all'articolo 14, nonché agli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pub-

blica utilità tramite contatti di concessione di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono costituite da uno studio di inquadramento territoriale ed ambientale, da un progetto preliminare, nonchè da un piano economico-preliminare, nonchè da un piano economico-finanziario asservato da banche, con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonchè degli altri elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), l'indicazione dei soggetti finanziari e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice ed eventualmente ai finanziatori stessi. Le proposte inoltre devono indicar l'importo delle spese sostenute per la redazione del progetto preliminare e degli studi tecnico-economici; quest'ultimo importo è comprensivo anche dei diritti sulle opere di ingegno si cui all'articolo 2578 del codice civile ed è soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice.

2. Qualora, i soggetti promotori prevedano nelle loro proposte cofinanziamento pubblico, questo non può superare il 50 per cento del nostro della realizzazione dei lavori pubblici e di pubblica utilità a cui si riferiscono, esclusi i costi per la redazione delle proposte stesse che non possono essere cofinanziate con fondi pubblici.

3. Possono presentare le proposte di cui al comma 1, soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro nonchè i soggetti di cui all'articolo 10 della legge citata, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.

Art. 37-ter. - (Valutazione della proposta). - 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate anche sotto il profilo urbanistico secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, ed ambientale, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminatele anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.

2. Per la valutazione di cui al comma 1 del presente articolo le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi delle proprie strutture tecniche nonchè di apposita commissione di esperti, la cui composizione sarà definita con successivo decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 37-quater. - (Indizione della gara). - 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno amministrazioni aggiudicatrici procedono ad indire la licitazione privata per l'affidamento della concessione di cui all'articolo 19, comma 2, con il criterio dell'offerta economica vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), ponendo in base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base di richieste delle amministrazioni stesse, nonchè i valori degli elementi di valutazione che sono oggetto di offerta così come sono previsti dal piano economico-finanziario presentato dal promotore.

2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, da versare, su richiesta

dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indicazione del bando di gara.

3. I concorrenti alla gara con l'offerta assumono l'obbligo di costituirsi in caso di aggiudicazione, sotto forma di società di capitali, anche consortile. Il bando di gara indica, fissandolo tra 1/20 e 1/10 del valore dell'investimento previsto dal piano economico finanziario, l'ammontare minimo del capitale sociale delle società. In caso di concorrente costituito da più soggetti nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Tali disposizioni si applicano anche al promotore in caso eserciti il diritto di prelazione di cui all'articolo 37-*quinquies*.

4. Nel contratto di concessione dovranno essere indicate le procedure ed i metodi di aggiornamento delle tariffe e dovrà essere precisato che non potranno essere posti a carico del concedente oneri compensativi.

Art. 37-*quinquies*. - (*Esercizio del diritto di prelazione*). - 1. Il promotore della proposta in gara ha diritto di prelazione sull'affidamento della concessione alle stesse condizioni della migliore offerta presentata economicamente più vantaggiosa presentata in gara e determinata secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, lettera *b*).

2. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 1, entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 1, indicato nella proposta a titolo di rimborso per la redazione del progetto definitivo, nonché delle spese sostenute e documentate per la redazione della proposta medesima e per la rinuncia ai diritti sulle opere di ingegno. Il pagamento viene effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 5 comma 1.

3. In caso di esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 1, il soggetto promotore è tenuto a versare al migliore offerente una somma pari alle spese da questo sostenute e documentate per la partecipazione alla gara.

Art. 37-*sexies*. - (*Cauzioni*). - 1. I partecipanti alla gara, eccetto il promotore medesimo, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, versano mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo delle spese di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. L'ulteriore cauzione al comma 1 è restituita ai partecipanti non aggiudicatari non appena avvenuta l'aggiudicazione. L'importo della cauzione versata dal soggetto aggiudicatario, ove diverso dal promotore, è invece corrisposto dall'amministrazione al soggetto promotore a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per la redazione del progetto definitivo e per la rinuncia ai diritti sulle opere di ingegno.

Art. 37-*septies*. - (*Subentro dei finanziamenti*). - 1. In tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi forzosi, gli enti finanziatori del pro-

getto potranno impedire la risoluzione designando, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:

a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;

b) l'eventuale inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione che avrebbe causato entro 90 giorni a decorrere dalla comunicazione di cui sopra ovvero in un termine più lungo che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente ed i finanziatori.

2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione della previsione di cui al primo comma.

Art. 37-octies. - (*Società di progetto: emissioni di obbligazioni*). -

1. Le società di progetto costituisce al fine di realizzare e/o gestire una singola infrastruttura o servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purchè garantite pro-quota mediante ipoteca. Dette obbligazioni sono nominative o al portatore.

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito».

8.0.1

VEDOVATO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Dopo l'articolo 37 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti:

“Art. 37-bis. - (*Promotore*). - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), entro il primo trimestre di ogni anno rendono pubblico nei modi e con le forme previsti dall'articolo 29, l'elenco dei lavori pubblici o di pubblica utilità inseriti negli strumenti di programmazione triennale previsti dall'articolo 14, che intendono realizzare con risorse private.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno soggetti promotori possono presentare alle stesse amministrazioni aggiudicatrici offerte relative ai lavori ricompresi nell'elenco, da realizzare in regime di concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente a carico dei promotori stessi. Le offerte sono costituite da uno studio di inquadramento terri-

toriale ed ambientale, da un progetto preliminare, da una bozza di convenzione nonchè da un piano economico-finanziario asseverato da istituti di credito con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonchè degli altri elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b) e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice.

3. Possono presentare le offerte ai sensi del precedente comma soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento di cui all'articolo 3, nonchè soggetti di cui all'articolo 10, eventualmente associati o consorziali con enti finanziatori e con gestori di servizi”.

“Art. 37-ter. - (*Valutazione delle offerte*). – 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), anche tenendo conto sotto il profilo della fattibilità costruttiva, urbanistica ed ambientale, della qualità progettuale, della funzionalità, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle eventuali tariffe da applicare e del valore economico e finanziario del piano e aggiudicano la concessione anche nel caso di una sola offerta valida ed affidabile, precisando eventuali modifiche della bozza di convenzione, del progetto e delle garanzie.

2. L'aggiudicatario, nei termini indicati nell'offerta, redige il progetto esecutivo senza che comunque possa determinarsi la modifica del piano finanziario, e attiverà tutte le procedure per consentire all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo l'immediata realizzazione dell'opera.

3. Al fine di agevolare il finanziamento privato, l'impresa o le imprese associate aggiudicatarie della concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un servizio di pubblica utilità possono costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata. La società di progetto così costituita diventa la concessionaria della infrastruttura o del servizio, subentrando nel rapporto alle imprese associate senza necessità di approvazione o autorizzazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

4. La Conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni è convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario e si esprime sul progetto definitivo. Si applica le disposizioni dell'articolo 7 della presente legge”.

“Art. 37-quater. - (*Risoluzione*). – 1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse sono rimborsati al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti ovvero, nel caso in cui l'opera non

abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenersi in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire.

2. Le somme di cui al precedente comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino alla completa tacitazione di detti crediti.

3. La efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti”.

“Art. 37-quinquies. - (*Recesso del concessionario*). – 1. Qualora nel corso del rapporto di concessione intervenissero modifiche anche normative o regolamentari, tali da incidere sul livello del meccanismo tariffario, ovvero sulle condizioni di concessione, e che alterino sostanzialmente l'equilibrio economico-finanziario del rapporto stesso, il soggetto concedente può offrire condizioni che ripristinino detto equilibrio. In mancanza il concessionario può recedere dalla concessione.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, lettera a) e b) e 2”.

“Art. 37-sexies. - (*Privilegio sui crediti derivanti dalla finanza di progetto*). – 1. I crediti delle banche che finanziano la realizzazione dei lavori pubblici, opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originali creditori, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché i riferimenti che costituiscono il finanziamento.

3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del Codice Civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunci legali (F.L.); dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma precedente. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo”».

8.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-ter.

L'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

“Art. 32. – 1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 del precedente articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.

2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato alla camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'autorità di cui all'articolo 4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.

3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3 della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i requisiti soggettivi e di professionalità per il conferimento dell'incarico arbitrale da parte della camera, nonché la durata dell'incarico stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa.

4. Con l'entrata in vigore del regolamento sono abrogati gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituirsi ai sensi della normativa abrogata contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominarsi con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti, ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata”».

8.0.3

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti ad agevolare la partecipazione del capitale privato ad iniziative di finanza di progetto per la realizzazione e per la gestione di opere e di servizi di pubblica utilità.

2. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari permanenti, che deve essere espresso entro quaranta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorso inutilmente tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede a:

- a) adeguare gli istituti giuridici esistenti idonei a realizzare la finanza di progetto;
- b) definire specifiche procedure concorsuali;
- c) prevedere norme specifiche in materia di:
 - 1) controversie tra privati e pubbliche amministrazioni;
 - 2) semplificazione, accelerazione e certezza dei procedimenti amministrativi;
 - 3) certezza e stabilità dei contratti tra privati e pubbliche amministrazioni;
 - 4) criteri di determinazione delle tariffe di pubblica utilità;
 - 5) contratti, garanzie, subentri e cessioni dei diritti relativi al progetto;
 - 6) disposizioni fiscali per contenere il livello delle tariffe».

8.0.4

VEDOVATO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 17 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti, dopo il comma 2, i seguenti:

“2-bis. Qualora detti uffici non siano costituiti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detti compiti vengono svolti dall'ufficio tecnico della Provincia.

2-ter. Gli uffici previsti dai commi 2 e *2-bis* possono avvalersi del personale tecnico degli enti consorziati ovvero di quelli titolari delle opere da realizzare.

2-quater. Sono abrogate tutte le disposizioni che disciplinano la figura del coordinatore unico.

2-quinquies. Qualora gli enti locali e gli enti pubblici di livello subprovinciale o provinciale non provvedano, entro 90 giorni dall'approvazione del programma di cui all'articolo 14 o dalla messa a disposizione del finanziamento, alla nomina del responsabile del procedimento per la realizzazione di un'opera pubblica ivi inclusa e finanziata, vi provvede la Provincia; qualora questa non provveda nei successivi 60 giorni, detta nomina è effettuata dalla Regione.

2-sexies. Quando l'inadempimento di cui al comma precedente riguarda opere di competenza della Provincia, la nomina predetta spetta

alla Regione; la nomina stessa è attribuita al Ministero dei lavori pubblici, se inadempienti risultino enti pubblici di livello nazionale o interregionale.

2-septies. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dai commi precedenti, gli enti interessati debbono trasmettere alle Amministrazioni cui detti poteri sono attribuiti i programmi non appena approvati nonché la comunicazione della disponibilità dei finanziamenti non appena ottenuta".

2. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge n. 109 del 1994 sono soppresse le parole "pubblici o".

3. All'articolo 27 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguente comma:

"3. La consegna dei lavori prevista dall'articolo 338 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, non può essere affettuata se non sia presente il responsabile del procedimento"».

8.0.5

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo sostituito dall'articolo 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani" sono soppresse, allo stesso comma sono aggiunte le seguenti parole "in proporzione alla parte avuta e alla responsabilità assunta da ciascuno nella redazione dei progetti delle opere o dei piani"».

8.0.6

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1997

116ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO*Interviene il Ministro per le politiche agricole, Pinto.**La seduta inizia alle ore 15,05.***IN SEDE REFERENTE****(2757) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA****(2655) Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 settembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che, come precedentemente convenuto, si potrà concludere oggi la discussione generale, onde consentire al ministro Pinto di svolgere la sua replica, anche in relazione alle richieste di chiarimenti avanzate dal senatore Cusimano e da altri senatori, in relazione ai rilievi comunitari sulle modalità di svolgimento delle funzioni di organismo pagatore da parte dell'AIMA.

Il senatore CUSIMANO sottolinea in via preliminare che il Governo ha presentato un primo disegno di legge (A.S. 2655) in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA, cui ha fatto seguito il decreto-legge n. 305 (A.S. 2757) di cui la Commissione, data la stretta connessione di materia, ha deciso la congiunzione. Nel richiamarsi ai rilievi già svolti sull'interpretazione del capitolo 311, in sede di discussione sull'A.S. 2655, ribadisce un orientamento totalmente contrario alle norme di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 305.

Quanto agli altri articoli del decreto, si sofferma sull'articolo 1 (che, trasferendo fondi all'AIMA, in relazione alla nota vicenda delle

multe per le quote latte, dovrebbe evitare difficoltà operative dell'Azienda nei suoi interventi a favore degli agricoltori); osserva altresì che la stessa Commissione Lecca ha individuato molte altre disfunzioni dell'AIMA e (come peraltro richiesto nella lettera sottoscritta anche da altri senatori), ribadisce l'esigenza di chiarimenti sulle irregolarità riscontrate dall'Unione Europea in relazione alla funzione pagatrice dell'AIMA, sottolineando che è opportuno che il rappresentante del Governo precisi gli intendimenti in relazione alla riforma dell'Azienda: al riguardo osserva che il preconizzato ricorso alla legge n. 59 del 1997 di fatto rappresenterebbe un esproprio del Parlamento e in particolare della funzione di controllo spettante all'opposizione. Si sofferma quindi su quanto previsto dall'articolo 3, in ordine al quale ritiene siano necessarie delle spiegazioni in ordine ai motivi per i quali dal 1995 (anno in cui fu adottato il regolamento comunitario 1663/95) non si sia provveduto ad attuare quanto ivi previsto; chiede altresì quali siano gli intenti del Governo in relazione alla scelta dell'organismo di certificazione che deve possedere determinati requisiti. Quanto poi all'articolo 4 del decreto, fa rilevare il carattere disomogeneo della disposizione rispetto all'ambito normativo del decreto, osservando che – pur potendosi eventualmente concordare con l'utilità di istituire una segreteria tecnica in materia di interventi nelle aree depresse – un tale intervento poteva forse essere previsto con semplice atto amministrativo; sottolinea altresì l'opportunità di una precisa quantificazione degli oneri, che peraltro vengono così fatti gravare sulle risorse destinate agli investimenti programmati.

Il senatore Cusimano osserva infine che la proroga di sessanta giorni, di cui all'articolo 5, merita un giudizio di netta contrarietà ed è, a suo avviso – come d'altronde espresso nel parere reso dalla 1ª Commissione –, opportuna la soppressione della medesima, che configura una trattenuta indebita a carico dei produttori, cui non si possono far pagare gli effetti di uno splafonamento, che nemmeno la Commissione Lecca è riuscita ad accertare in modo incontrovertibile. Preannuncia pertanto il voto sfavorevole del suo Gruppo.

Il senatore MINARDO rileva preliminarmente che il decreto-legge all'esame appare diretto più a frenare che non a favorire i necessari progetti di sviluppo dell'agricoltura italiana. Dopo aver dato conto di quanto previsto dall'articolo 1, sottolinea che l'articolo 2 appare frutto di una colpevole lentezza procedurale in materia agricola, tenuto conto che le disposizioni interpretative in materia di modalità di utilizzo delle somme stanziare al capitolo 311 del bilancio dell'AIMA vengono adottate a quindici anni di distanza dall'entrata in vigore della legge n. 610. Si sofferma quindi sull'articolo 5 che contiene la proroga di termini previsti in materia di compensazioni per le ultime due annate produttive. Precisa al riguardo che anche in questo caso si dimostra che la stessa Commissione governativa di indagine Lecca ha dovuto operare tra ritardi, inadempienze e prese di posizione che si sono tradotte in danni per gli agricoltori. Alla luce della valutazione sulla sostanziale inutilità del provvedimento «tampon» adottato dal Governo, che non solo non risolve i problemi dell'agri-

coltura ma finisce per penalizzare i produttori onesti, a nome del suo Gruppo preannuncia un voto contrario.

Il senatore FUSILLO, nel condividere il contenuto della relazione svolta dal senatore Piatti, osserva preliminarmente che riaprire la questione dei fondi da trasferire all'AIMA per il pagamento delle multe pregresse in materia di quote latte significa poter perdere di vista i reali problemi della zootecnia: si tratta invece di liquidare conti ormai consolidati, tenuto conto della scelta già operata in tal senso della stessa legge n. 201 del 1991 (scelta legislativa ritenuta legittima anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 146 del 1996). Passa quindi ad esaminare la proroga di sessanta giorni di cui all'articolo 5 del decreto, ricordando che ha già avuto modo di sottolineare l'oggettiva sovrapposizione dei lavori dell'indagine con l'*iter* parlamentare dei disegni di legge, fra cui quello di iniziativa governativa, di riforma della legge n. 468. Il senatore Fusillo si sofferma quindi sulle risultanze dei lavori della Commissione di indagine, che ha peraltro ribadito la sostanziale conformità alla regolamentazione comunitaria del vigente sistema normativo, anche in relazione al quadro legislativo, contrassegnato da grande flessibilità, adottato dagli altri Stati aderenti alla Comunità. Osserva altresì che l'impegno a riformare il vigente quadro legislativo sulla materia appare, a suo avviso, rafforzato dal tenore della seconda relazione della Commissione Lecca (che ha abbandonato l'iniziale valutazione sulla esigenza di azzerare le disposizioni vigenti). Pur non avendo la pretesa di valutare compiutamente le risultanze dei lavori della Commissione di indagine, avverte il dovere politico ed istituzionale di richiedere interventi urgenti che, chiudendo con il passato, offrano certezze giuridiche agli allevatori sui quantitativi individuali di riferimento, sulla circolazione delle quote, sulle procedure di compensazione e sulla concreta attuazione dei programmi di ristrutturazione, finalizzati alla riassegnazione di quote ai giovani, già definiti sia dal Parlamento che dall'Amministrazione.

Il presidente SCIVOLETTO esprime piena adesione ai contenuti della relazione svolta dal senatore Piatti, che ha approfondito anche molti aspetti problematici posti dal provvedimento in esame, dichiarando peraltro di condividere anche le affermazioni del senatore Saracco in ordine al riconoscimento del ruolo positivo svolto dall'attuale compagine governativa, che con profonda determinazione opera, anche attraverso la nomina della Commissione Lecca, per fare piena chiarezza sulla materia delle quote latte e per acquisire dati produttivi certi. Come ha rilevato lo stesso senatore Bucci, il decreto-legge contiene una serie di atti dovuti, quali le disposizioni di cui all'articolo 1, in ordine alle quali la stessa relazione tecnica allegata contiene i chiarimenti necessari in merito alle somme già trattenute dalla Unione Europea, superiori a quanto finora restituito al bilancio dell'Azienda stessa. In ordine alle disposizioni interpretative di cui all'articolo 2, rileva che ciò costituisce l'evento conclusivo di una lunga battaglia, iniziata da alcuni anni, per consentire all'Azienda di operare con la necessaria trasparenza. In relazione alla proroga di cui all'articolo 5, ritiene che tale questione vada affrontata in

modo problematico, valutando in primo luogo se l'ulteriore dilazione di sessanta giorni costituisca un termine congruo, anche al fine di evitare, in un immediato futuro, l'esigenza di nuove proroghe. La questione, posta anche dal relatore, della liquidità da restituire ai produttori di latte costituisce un problema ineludibile da affrontare e da approfondire, anche ai fini della presentazione di emendamenti. Al riguardo osserva che appare questione preliminare quella dell'accertamento del reale dato produttivo, in quanto - ove emerga con certezza l'esubero produttivo rispetto al QGG - la linea da adottare non può che richiedere una battaglia, in sede comunitaria, per l'aumento del tetto produttivo assegnato all'Italia. Ove, viceversa, la produzione reale sia vicina al QGG, andrebbero tratte tutte le conseguenze in relazione sia alle multe per gli splanamenti passati (i 3.600 miliardi fino al 1994), sia in relazione alle multe successivamente comminate. Ribadisce conclusivamente l'opportunità di consentire il pieno accertamento dei dati produttivi, attraverso la prosecuzione dell'operato della Commissione Lecca da parte della *task force*.

Il senatore RECCIA stigmatizza la mancanza di chiarezza da parte del Governo, dal quale occorre pretendere la piena leggibilità di tutti i dati e gli atti, come richiesto anche dallo stesso relatore, che ha posto interrogativi, che meritano adeguate risposte. Rileva altresì criticamente che il Governo non è ancora riuscito, a distanza di un anno, ad accertare il reale dato produttivo del settore lattiero-caseario, dato che neanche la *task force* riuscirà ad appurare: è questo un addebito da imputare al Governo, che ha la responsabilità istituzionale di fare chiarezza, invece di procurare ulteriori disagi agli agricoltori, che si vedono così sottratto illegittimamente quanto loro dovuto.

Il PRESIDENTE dichiara quindi chiusa la discussione generale e dà la parola al ministro Pinto per la replica.

Il ministro PINTO ringrazia tutti i senatori intervenuti nel dibattito con toni propositivi e pacati, pur nella diversità degli approcci e delle impostazioni, dichiarando di ritenere doveroso di tenere conto di tutti i rilievi e le osservazioni comunque svolte.

Osserva, quanto all'articolo 1, che si tratta di rimborsare 1.000 miliardi all'AIMA in relazione alla sistemazione contabile di multe per il settore definite da chi lo ha preceduto nella gestione del Ministero, fornendo precisazioni sulla differenza fra quanto trattenuto dalla Unione Europea e quanto finora rimborsato all'AIMA. In ordine all'articolo 2, che il senatore Antolini ha definito una «sanatoria», dà conto della circostanza che non erano stati formulati altri rilievi, oltre quelli originariamente sollevati dal Subcommissario delegato all'AIMA, Are; peraltro il Governo, di fronte alle legittime preoccupazioni mosse dall'attuale Commissario straordinario, che avrebbero potuto determinare una sospensione dei pagamenti, anche in relazione alle indagini in corso, ha ritenuto opportuno intervenire tempestivamente, come peraltro sollecitato anche nel corso del dibattito sull'A.S. 2655. Al riguardo precisa che le

disposizioni interpretative non si configurano come una «sanatoria», ma pongono i fondamenti giuridici per consentire la prosecuzione dell'attività dell'Ente, rilevando che gli accertamenti in corso riguardano comunque fattispecie in cui i provvedimenti sarebbero stati eventualmente adottati in mancanza di *input* comunitario o del CIPE. In relazione poi all'articolo 3, in ordine al quale hanno chiesto chiarimenti i senatori Antolini, Bucci e Cusimano, ricorda che l'esigenza di creare un organismo indipendente dall'organo pagatore (AIMA ed Ente risi) e dall'organismo di coordinamento (MIPA) è derivata dal Regolamento CEE n. 1663/95, divenuto operativo dall'ottobre scorso: precisa al riguardo che il Dicastero, dopo aver più volte richiesto che l'attività di controllo potesse essere svolto dalla stessa RGS, a fronte dei rilievi tecnici mossi a tale ipotesi, non ha potuto che ricorrere alla scelta di autorizzare gli organismi pagatori a servirsi di società specializzate previo svolgimento delle previste gare di appalto. In relazione poi alle richieste di chiarimento del senatore Cusimano, relativamente al futuro dell'AIMA, il ministro Pinto richiama (in relazione alla prevista riforma dell'Azienda) i tempi previsti dal decreto legislativo n. 143 di riordino del MIPA; osserva al riguardo che lungi dall'intento di usurpare i poteri del Parlamento, qualora si sceglierà la strada ipotizzata del decreto legislativo per il riordino, l'Esecutivo terrà debito conto del lavoro di approfondimento già svolto in sede parlamentare. In relazione poi all'articolo 4 (di iniziativa del Tesoro), ritiene che la disposizione non sia disomogena rispetto al contenuto del decreto e precisa che non sono oneri aggiuntivi, ma a valere sui costi dell'accordo del contratto di programma.

In relazione all'articolo 5, dopo essersi soffermato sulle vicende che hanno contrassegnato l'attività della Commissione Lecca, ricorda che in relazione alla proroga della medesima, il Parlamento ritenne opportuno prevedere un'ulteriore dilazione dell'operatività della Commissione: non essendo stata ritenuta praticabile un'ulteriore proroga, il Ministero ha tempestivamente costituito, per il completamento degli accertamenti, una *task force*, con la partecipazione degli esperti regionali. Nel ritenere auspicabile e opportuno che alla luce di tali ulteriori accertamenti vengano individuati i dati integrali, conviene sull'esigenza, rilevata dal senatore Fusillo, di chiudere con il passato e fare chiarezza per il futuro, purchè ciò avvenga sulla base di dati oggettivi e in modo equanime. Nell'informare che è in corso di elaborazione uno schema di riforma della legge n. 468 del 1992 (che auspica possa essere in tempi brevi disponibile per la discussione), assicura estrema attenzione al dibattito in corso presso la Commissione e piena apertura a valutare eventuali proposte emendative che possano essere presentate. In relazione poi all'aumento del QGG, si richiama alle proposte italiane in relazione alle ipotesi di riforma dell'OCM latte.

Il ministro Pinto fornisce, infine, alcune precisazioni in relazione al ruolo dell'AIMA quale organismo pagatore, facendo osservare che la lettera cui ha fatto riferimento il senatore Cusimano è stata trasmessa dalla Unione Europea non al Ministro ma all'AIMA, che ha prontamente trasmesso un'informativa al riguardo. Fornisce precisazioni sul contenuto della lettera di contestazione, in cui oltre a rilievi su alcuni adem-

pimenti interni, si chiede l'attuazione in particolare della separazione delle tre funzioni di autorizzazione, di pagamento e di contabilizzazione svolte dall'AIMA; precisa altresì che con lettera del 16 settembre l'AIMA ha risposto alla Commissione, informando sulle misure già intraprese e sul ricorso alle certificazioni della Reconta S.p.a. Informa altresì che l'Unione Europea, alla luce di tali chiarimenti e precisazioni, ha spostato il prossimo *audit* sull'argomento ai primi di dicembre. Concorde infine sulle esigenze di trasparenza richiamate da alcuni senatori e in particolare nell'ordine del giorno n. 1, di cui è primo il senatore Bianco, chiarendo che sin dal dicembre scorso aveva manifestato disponibilità all'apertura del collegamento informativo con l'AIMA, sulla cui piena operatività peraltro influisce la successiva entrata in vigore, nel maggio scorso, della legge n. 675 del 1996, sulla tutela dei dati. È successivamente stata approvata la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4-ter del decreto-legge n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 1997, relativa alla consegna alle competenti Commissioni parlamentari, su supporto magnetico, dei moduli L1: manifesta al riguardo piena disponibilità ad attuare tale disposizione attraverso l'invio alle Camere dei nuovi modelli L1 (anche parziali), su supporto magnetico, avvertendo peraltro dell'esigenza di garantire il rispetto di quanto previsto dalla citata legge n. 675 sulla riservatezza dei dati.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la replica articolata ed esaustiva, ricordando altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti all'A.S. 2757 è stato già fissato dalla Commissione alle ore 12 di giovedì 2 ottobre.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1997

103ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PALUMBO

*La seduta inizia alle ore 15,50.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale per il riparto di contributi a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 151)**

(Parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 1, commi 40, 41 e 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: favorevole) (R139 b00, C10ª, 0003ª)

Riferisce alla Commissione il presidente PALUMBO, ricordando preliminarmente come la legge n. 549 del 1995 abbia previsto l'accorpamento dei capitoli relativi a contributi a favore di enti e organismi e il riparto annuale con decreto di ciascun Ministro di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo schema di decreto di riparto in esame prevede, rispetto al 1996, un incremento di 200 milioni a favore di sussidi alle attività di promozione per le piccole e medie imprese nel settore della moda, con corrispondente riduzione di lire 140 milioni per i contributi al finanziamento delle Stazioni sperimentali e di 60 milioni per quelli agli organismi di normalizzazione italiani. Considerata l'esiguità dello spostamento di risorse prefigurato, conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Si apre la discussione.

Il senatore TRAVAGLIA ritiene che, in occasione dell'esame da parte del Parlamento delle proposte governative di riparto delle risorse stanziare sul capitolo 1184, il Governo dovrebbe fornire informazioni più dettagliate di quelle trasmesse in allegato allo schema di decreto in esame. Il problema si pone in particolare per le Stazioni sperimentali per le quali sarebbe necessario acquisire informazioni

relative al numero dei dipendenti e all'entità dei contributi che ad esse provengono dai privati.

Il senatore ASCIUTTI si associa alle osservazioni formulate dal senatore Travaglia, sottolineando come al momento dell'espressione del proprio parere su un atto del Governo, il Parlamento debba essere informato in maniera adeguata onde consentirgli una ponderata valutazione.

Il senatore SELLA di MONTELUCE ritiene che, con riferimento alle Stazioni sperimentali, sarebbe opportuno poter prendere visione dei bilanci e dei conti economici, mentre anche gli obiettivi delle ricerche dovrebbero essere indicati in maniera più chiara. Lamenta inoltre l'estrema disomogeneità della documentazione fornita dal Governo con riguardo a ciascun singolo ente.

Il senatore DE CAROLIS, dopo aver manifestato perplessità sulle erogazioni al Centro Pio Manzù, che si protraggono ormai da troppo tempo, esprime un consenso di principio al prospettato incremento di 200 milioni per la promozione delle piccole-medie imprese, ma lamenta la mancata presa in considerazione da parte del Governo di indicazioni pervenutegli in varie occasioni dal Parlamento. In particolare ritiene che le risorse destinate alla promozione delle piccole imprese non dovrebbero essere limitate al solo settore della moda ma andrebbero estese a quello degli «imbottiti».

Replica agli intervenuti il presidente PALUMBO, ricordando come dati contabili dettagliati sulle Stazioni sperimentali siano trasmessi periodicamente al Parlamento attraverso le previste relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo, relazioni che le Commissioni competenti possono esaminare ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento. Ribadisce, quindi, la propria proposta di parere favorevole, invitando il Governo a tener conto delle osservazioni della magistratura contabile.

Previa dichiarazione di voto di astensione del senatore Asciutti per il Gruppo di Forza Italia e del senatore Wilde per il Gruppo Lega Nord per la Padania indipendente, posta ai voti, la proposta del Presidente è approvata.

Schema di regolamento dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della margarina, dei grassi idrogenati alimentari e degli olii di semi (n. 152)

(Parere al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, all. 1, n. 80: favorevole)

(R139 b00, C10ª, 0004ª)

Il presidente PALUMBO riferisce sullo schema di regolamento in titolo che trae origine dalla delega contenuta nell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997. La semplificazione dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della margarina, dei grassi idrogenati alimentari e

degli olii di semi in esso contenuta, si traduce essenzialmente nella fissazione di termini certi per la conclusione del procedimento; nella previsione di un'unica domanda per l'impresa che gestisca più stabilimenti nel territorio di competenza della stessa Camera di commercio; nell'adozione del provvedimento da parte del presidente della Camera di commercio anzichè della Giunta camerale; nella riduzione alla metà dei termini per la deliberazione e la comunicazione del provvedimento finale; nell'abolizione dell'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico. Nell'esprimere un giudizio positivo sul provvedimento in esame, propone l'espressione di un parere favorevole.

Si apre la discussione.

Il senatore ASCIUTTI, pur ritenendo che con lo schema di regolamento sottoposto all'esame della Commissione si compia qualche passo avanti sulla via delle semplificazioni procedurali, solleva perplessità sull'articolo 5 in ordine alla mancata previsione di un termine perentorio per l'espressione del parere da parte della Azienda unità sanitaria locale.

Il senatore TRAVAGLIA richiama l'attenzione sulla delega conferita con la legge n. 156 del 1994 al Governo a rivedere e riordinare le norme sulla produzione e il commercio dei prodotti alimentari per adeguarle alla nuova situazione del Mercato unico europeo. Al riguardo gli risulta essere in corso di predisposizione da parte del Ministero dell'industria uno schema di regolamento che potrebbe essere in contrasto con quello attualmente all'esame, il quale ultimo, non realizza il livello di semplificazione auspicabile e non appare in linea con la normativa comunitaria.

Replica il presidente PALUMBO il quale – dopo aver informato che lo schema di regolamento precedentemente allo studio del Ministero dell'industria risulta essere confluito in quello attualmente sottoposto al Parlamento, con riguardo al quale si è realizzata la convergenza dei Ministeri competenti – ricorda come l'istituto del silenzio-assenso sia previsto per gli impianti già esistenti e non invece per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi impianti per i quali vige il regime di responsabilità del responsabile del procedimento nel quadro della cosiddetta legge Bassanini. Conclude ribadendo la proposta di parere favorevole formulata nella relazione.

La Commissione approva.

La seduta termine alle ore 16,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1997

156^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(2389) SMURAGLIA: *Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche* (Esame e rinvio)

Il senatore BATTAFARANO, relatore, rileva come l'esigenza di procedere alla redazione di un testo unico scaturisca dalle modalità di evoluzione del sistema di prevenzione, che in Italia si è andato stratificando attraverso gli anni in modo disordinato. Così, a partire dalla normativa base definita dall'articolo 2097 del codice civile, si è assistito ad una sovrapposizione di successivi interventi normativi, prima con i decreti prevenzionistici degli anni cinquanta, poi con la legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978, che conteneva una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, delega peraltro mai esercitata. In prosieguo di tempo, sono quindi state adottate una serie di disposizioni attuative di direttive comunitarie, fra le quali i decreti legislativi n. 277 del 1991, n. 77 del 1992 e, finalmente, n. 626 del 1994 e n. 242 del 1996.

Si è così venuto a delineare un quadro normativo assai complesso, che richiede un incisivo intervento di coordinamento ed integrazione. In tali condizioni, il disegno di legge in esame potrà rappresentare un importante elemento di razionalizzazione, anche in vista di una più piena attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, tale da rispondere ai nuovi problemi che si manifestano nel ciclo produttivo, come l'emergere di nuove malattie professionali.

L'impostazione prefigurata per il futuro testo unico va oltre un obiettivo di mera ricognizione della normativa esistente, così da apportare gli opportuni elementi di integrazione ed anche innovazione,

con riguardo, ad esempio al settore agricolo ed alla specificità femminile.

Alla stregua delle indicazioni contemplate dalle norme di delega, le disposizioni da adottare possono essere distinte secondo uno schema tripartito.

Vi sarà così una parte generale recante il compendio delle normative fondamentali dei provvedimenti attualmente vigenti, con particolare riferimento agli obblighi a carico dei vari soggetti, al modello di vigilanza, alla formazione, al sistema informativo, al sistema sanzionatorio e processuale.

In aggiunta dovranno essere adottati i decreti legislativi che nei settori specifici integreranno la normativa di carattere generale con valori, indicazioni e misure anche di carattere analitico; a differenza della parte generale, destinata presumibilmente a restare in vigore per un periodo prolungato, stante l'ormai avvenuta sedimentazione degli aspetti generali della disciplina, la normativa delegata di settore sarà suscettibile di un più rapido aggiornamento.

Infine, una terza serie di norme, di carattere regolamentare, avrà contenuti essenzialmente tecnici ed attuativi, e sarà suscettibile di ancora più agevole adeguamento.

Il complesso delle fonti normative delle quali si prevede l'adozione trarrà il suo fondamento dal provvedimento generale di delega. In tal modo, anche il sistema sanzionatorio si baserà su una fonte legislativa, in armonia con le indicazioni da ultimo ribadite nella sentenza della Corte costituzionale n. 312 del 1996.

La complessità della materia rende indispensabile il ricorso alla legislazione delegata; si dà peraltro luogo ad un ampio coinvolgimento del Parlamento, secondo l'*iter* legislativo rinforzato previsto dalla legge n. 400 del 1988. Per quanto riguarda i decreti legislativi di settore, viene peraltro individuato un *iter* meno rigido, al fine di garantire la possibilità di provvedere agli eventuali cambiamenti che si renderanno necessari con sufficiente speditezza.

Il relatore passa quindi ad illustrare il contenuto degli articoli del disegno di legge. L'articolo 1 delega il Governo ad emanare entro dodici mesi il testo unico previsto nel seguito dell'articolato, mentre l'articolo 2 definisce l'*iter* parlamentare alla stregua delle previsioni dell'articolo 14 della legge n. 400 del 1988. L'articolo 3 indica i principi generali ai quali il Governo dovrà attenersi nella elaborazione del testo unico, specificando in particolare che la prevenzione dovrà essere oggetto di programmazione anche da parte dei privati e che la tutela della salute e della sicurezza dovrà essere garantita in tutti i settori pubblici e privati e per tutti i lavoratori, quale che sia la tipologia del contratto di lavoro.

L'articolo 4 indica i principi ed i criteri direttivi per il testo unico, secondo una prospettazione particolarmente dettagliata e tale da ridurre il margine di discrezionalità del Governo. Fra i criteri direttivi va fatta menzione di quello della completezza della ricognizione sulle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, dall'articolo 2087 del Codice Civile ai più recenti decreti, e dell'estensione delle di-

sposizioni per la sicurezza a tutti i settori e a tutte le categorie datoriali, sia nel comparto pubblico che in quello privato, con la previsione di disposizioni particolari per le forze armate e di polizia, in relazione alle peculiarità dei servizi rispettivamente erogati. È inoltre prevista l'istituzione presso il Ministero della sanità di un Albo per i consulenti della sicurezza ed igiene del lavoro, e sono altresì definiti i requisiti tecnici dei locali di lavoro. L'articolo 5 individua i settori particolari per i quali dovrà procedersi all'adozione di decreti legislativi *ad hoc*. Si tratta, fra gli altri, del settore delle costruzioni, dei cantieri, dell'agricoltura, del rilevamento e della forestazione.

L'articolo 6 reca l'indicazione dei contenuti essenziali del regolamento che dovrà recare le disposizioni tecniche e di attuazione.

L'articolo 7 definisce l'*iter* parlamentare delle proposte di legge di delegazione che il Governo dovrà presentare triennialmente per l'integrazione del testo unico con le nuove disposizioni derivanti da direttive comunitarie.

Infine, gli articoli 8, 9 e 10 recano disposizioni sull'entrata in vigore, sulle abrogazioni e sulla disciplina transitoria.

In conclusione, dopo avere espresso apprezzamento per il carattere analitico ed incisivo delle norme di delegazione, auspica una sollecita approvazione del provvedimento da parte del Parlamento.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per la sua esposizione e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(1819) BIANCO ed altri: Nuove norme in materia di lavoro agricolo occasionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 24 settembre 1997.

Il PRESIDENTE avverte che sostituirà il senatore Zanoletti, relatore sul disegno di legge n. 1819, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna.

Il senatore MANZI esprime, a nome della sua parte politica, un parere fortemente contrario sul disegno di legge in titolo. In primo luogo, l'obiettivo di introdurre strumenti di flessibilità nel lavoro agricolo è impropriamente trattato nel provvedimento, in quanto esso è già incluso nelle materie oggetto di contrattazione tra le parti sociali; inoltre, gli stessi rappresentanti del lavoro agricolo non condividono la valutazione di un eccesso di vincoli burocratici per le imprese del settore – valutazione sulla quale appare invece fondato il disegno di legge n. 1819 – considerato che recenti interventi normativi hanno provveduto a semplificare procedure ed adempimenti, specialmente a favore delle aziende di minori dimensioni. Nel disegno di legge all'esame, poi, figurano disposizioni che pongono le premesse per una vera e propria legalizzazione di specifiche forme di evasione previdenziale.

Per quel che riguarda singoli aspetti del provvedimento, va rilevato che il comma 2 dell'articolo 1 include nell'ambito di applicazione della legge cicli colturali complessi, per le esigenze produttive dei quali, più che al lavoro agricolo occasionale, sembra necessario il ricorso al lavoro stagionale. Forti perplessità sorgono anche per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 2, dove viene posto a carico del datore di lavoro l'onere di stipulare una polizza sulla responsabilità civile a tutela della azienda, ma non del prestatore d'opera, secondo una logica corporativa e liberistica, la quale, portata alle sue estreme conseguenze, condurrebbe allo smantellamento di ogni garanzia a favore dei prestatori d'opera e alla liquidazione del sistema previdenziale pubblico. Sotto quest'ultimo aspetto, appare inaccettabile la previsione del contributo a favore di una fantomatica gestione di previdenza agricola dell'INPS, di cui al comma 2 dello stesso articolo 3, tanto più che il successivo comma 3 esonera il datore di lavoro da ogni ulteriore adempimento nei confronti della pubblica amministrazione. Anche le altre materie trattate nel disegno di legge appaiono regolate in modo quanto meno approssimativo e tale da motivare il parere contrario sul complesso dell'iniziativa legislativa all'esame.

Il senatore MANFROI, nel considerare eccessivamente severe le critiche rivolte dal senatore Manzi, rileva che il disegno di legge in titolo si propone di ridurre gli oneri contributivi, snellire le procedure burocratiche ed estendere istituti di flessibilità, quali il lavoro a tempo parziale, l'apprendistato ed il lavoro interinale, al comparto del lavoro agricolo, rimuovendo le difficoltà attualmente incontrate dai datori di lavoro. La legislazione vigente, infatti, pone un sistema di vincoli obiettivamente troppo gravoso per gli imprenditori agricoli intenzionati ad effettuare assunzioni per lo svolgimento di lavori occasionali. Per superare tali inconvenienti, il comma 3 dell'articolo 1 individua la platea dei possibili destinatari della nuova normativa tra i soggetti, non altrimenti occupati, non iscritti nelle liste di collocamento ovvero nell'ambito di categorie quali le casalinghe, gli studenti, i soggetti portatori di *handicap* o provenienti da centri di recupero.

Gli adempimenti indicati all'articolo 2 e richiamati criticamente dal senatore Manzi nel suo intervento risultano invece adeguati alle esigenze dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera, e non va dimenticato che il comma 4 dell'articolo 2 richiama il datore di lavoro agricolo ad una rigida osservanza delle norme relative alla sicurezza del lavoro. L'approvazione del disegno di legge all'esame, pertanto, contribuirà a circoscrivere, se non ad eliminare, l'attuale diffusione del fenomeno del lavoro nero nel settore agricolo.

Il senatore PELELLA rileva che, al di là della lodevole intenzione dei proponenti di dettare una normativa per contrastare il lavoro clandestino, il disegno di legge all'esame non manca di destare forti perplessità: in primo luogo, per il fatto che, in un momento di profonde trasformazioni del mercato del lavoro e di riflessione sulla natura dei lavori definiti 'atipici' proprio in quanto non inquadrabili nella tradizionale bipartizione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, si introduce una

nuova tipologia, quale quella, appunto, del lavoro agricolo occasionale, che, per il modo in cui si viene a configurare secondo le disposizioni all'esame, non mancherebbe di estendere ulteriormente l'area dell'occupazione marginale e della sottoccupazione in agricoltura.

Il disegno di legge n. 1819 presuppone l'esigenza di smantellare un sistema considerato dai proponenti eccessivamente burocratico e vincolistico, senza peraltro tener conto che negli ultimi anni sono intervenute numerose ed efficaci misure di semplificazione degli adempimenti e delle procedure amministrative: colpisce, in tale contesto, la norma del comma 3 dell'articolo 1, per la quale i datori di lavoro devono reperire la manodopera occasionale tra persone non iscritte nelle liste di collocamento ovvero nell'ambito di alcune categorie. L'ipotizzato aggiramento del collocamento desta perplessità poichè appare destinato a produrre come unico effetto quello di sottrarre determinate categorie di lavoratori ad un quadro di legalità, anche solo formale se si considerano i molti limiti dell'attuale ordinamento del mercato del lavoro: la disposizione all'esame appare poi ancor più inopportuna ove si tenga presente che è prossimo un riordino globale del collocamento stesso in forza delle deleghe legislative previste dalla legge n. 59 del 1997. Per quanto attiene alla altre categorie indicate sempre al comma 3 dell'articolo 1, risulta difficile non considerare, ad esempio, le difficoltà dei portatori di *handicap* nello svolgimento di attività fisiche connesse alla raccolta di frutta o di olive. L'ipotesi di impiegare soggetti provenienti da centri di recupero può anche apparire meritevole per le sue implicazioni di carattere sociale, ma, il disegno di legge, nel suo complesso, sembra finalizzato al ridimensionamento del ruolo dei soggetti che istituzionalmente operano nel settore dell'agricoltura.

Altri elementi di dubbio sorgono poi in considerazione dell'eccessivo dilatarsi, in relazione alle finalità del disegno di legge, dell'ambito familiare, di cui al comma 1 dell'articolo 1, mentre il comma 5 dell'articolo 2 appare ispirato al discutibile fine di sostituire i vincoli di carattere contrattuale posti ai datori di lavoro in materia retributiva con una concertazione a livello provinciale tra le organizzazioni di categoria destinata a dare luogo ad una prassi di perenne e probabilmente inconcludente patteggiamento.

In conclusione, il senatore Pelella esprime un giudizio complessivamente negativo sul disegno di legge all'esame, al di là delle pur apprezzabili intenzioni soggettive dei senatori proponenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle modalità di erogazione dei fondi pensione a cittadini della ex Jugoslavia: seguito della discussione sullo svolgimento ulteriore dei lavori

(R048 000, C11ª, 0002º)

Il senatore GRUOSSO, relatore, ricorda che in una precedente seduta egli ha prospettato la possibilità di una prosecuzione dei lavori con l'audizione dei rappresentanti dei patronati sindacali che hanno svolto

attività connesse con la concessione di trattamenti pensionistici a cittadini della *ex*-Jugoslavia.

Non appare invece opportuno dare corso ad audizioni di persone che non esercitino funzioni istituzionalmente rilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti.

In alternativa, potrebbe essere disposta sin d'ora la conclusione del ciclo delle audizioni ed il passaggio alla fase finale dell'indagine.

Il senatore MULAS sottolinea l'opportunità di procedere all'audizione di alcune persone che hanno dichiarato di essere a conoscenza di irregolarità verificatesi nell'erogazione di trattamenti pensionistici a cittadini della *ex*-Jugoslavia. Sarebbe inoltre utile procedere ad una nuova convocazione di soggetti che sono stati già auditi, al fine di verificare il contenuto delle loro dichiarazioni con le successive risultanze documentali, che in taluni limitati casi appaiono difformi.

Appare inoltre necessario dar luogo all'audizione di persone che ricoprivano la carica di sindaco dei comuni già soggetti alla sovranità italiana. Sarebbe infine appropriato estendere le audizioni ai giornalisti che su alcune testate della stampa locale hanno condotto inchieste sulla questione dei fondi pensione, mentre sarebbe inutile sentire, come invece propone il relatore, i patronati.

Il senatore MANFROI dichiara di concordare con le considerazioni svolte dal senatore Mulas, sottolineando l'opportunità dell'audizione dei giornalisti che hanno effettuato inchieste sulla vicenda delle erogazioni pensionistiche a favore dei cittadini della *ex*-Jugoslavia.

Il senatore MANZI esprime perplessità sull'ipotesi di procedere ad audizioni prive di un criterio conduttore, unicamente sulla base di congetture non confortate da elementi di fatto. In un contesto in cui i competenti organi dell'INPS ed i patronati hanno dichiarato come nel complesso non vi siano state le irregolarità che sono state ipotizzate, i dubbi che eventualmente residuassero andrebbero più correttamente affidati alla magistratura inquirente. In ogni caso, la Commissione potrebbe intanto richiedere chiarimenti all'INPS circa le irregolarità che già risultassero documentate.

Il RELATORE rileva come l'ipotesi di audire singoli soggetti che abbiano avuto occasione di prendere posizione sulla vicenda dell'erogazione di trattamenti pensionistici a cittadini della *ex*-Jugoslavia possa rappresentare uno snaturamento dello strumento dell'indagine conoscitiva. Ove si ritenga necessario un approfondimento rispetto ai dati già acquisiti, appare opportuno limitarsi all'audizione dei rappresentanti dei patronati.

Il senatore MULAS rileva innanzitutto come la funzione dell'indagine conoscitiva sia proprio quella di consentire un approfondimento rispetto a vicende sulle quali la ricostruzione ufficiale sia messa in causa da segnalazioni e denunce difformi. Sottolinea inoltre come il numero

delle audizioni ulteriori da lui prospettate sia estremamente limitato, e tale da non dar luogo ad un particolare allungamento dei tempi per la conclusione dell'indagine.

Il RELATORE ricorda come la sua proposta di sentire i patronati intendesse venire incontro alle sollecitazioni espresse da taluni senatori nel senso di un maggiore approfondimento dell'indagine.

Alla luce delle posizioni espresse oggi, può risultare utile rivolgere intanto all'INPS una richiesta di chiarimenti circa i casi per i quali siano emerse difformità fra i fatti accertati e le dichiarazioni già rese dagli auditi.

Dopo che i senatori MULAS e MANFROI hanno ribadito l'opportunità di un'integrazione del ciclo delle audizioni già svolte, il senatore PELELLA rileva come, a quanto sembra emergere, le irregolarità sarebbero alquanto circoscritte. In tali condizioni, appare opportuno che la Commissione rivolga direttamente all'INPS una richiesta di chiarimento sui casi dubbi, evitando di far proliferare le audizioni senza un preciso filo conduttore.

Il PRESIDENTE propone che siano chiesti all'INPS chiarimenti sulle possibili incongruenze segnalate dal senatore Mulas, fermo restando che la Commissione deciderà sull'ulteriore corso dei lavori dell'indagine conoscitiva in una prossima seduta.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1997

111^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Viserta Costantini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(2723) Deputati GALLETTI ed altri. Disposizioni in materia di commercializzazione di medicinali omeopatici, approvato dalla Camera dei deputati

(2163) CARELLA ed altri. Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, in materia di commercializzazione dei prodotti omeopatici (Discussione del disegno di legge n. 2163, congiunzione con il disegno di legge n. 2723 ed assorbimento nello stesso. Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge n. 2723)

Riprende la discussione del disegno di legge n. 2723 sospesa nella seduta del 24 settembre 1997.

La relatrice BERNASCONI, in via preliminare, illustra il disegno di legge n. 2163, il cui testo non si discosta da quello approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 2723). Propone quindi la congiunzione della discussione dei due disegni di legge, adottando quale testo base il disegno di legge n. 2723.

La Commissione concorda e la discussione prosegue congiuntamente.

Il presidente CARELLA invita allo svolgimento delle repliche.

Poichè la relatrice BERNASCONI non ritiene sia necessario svolgere alcuna replica, auspicando la rapida approvazione del disegno di legge in esame, prende la parola il sottosegretario VISERTA COSTAN-

TINI. Egli sottolinea la necessità di approvare la normativa in materia di prodotti omeopatici, anche se concorda con l'opportunità, richiamata da più parti, della definizione di un provvedimento di carattere generale che riordini la materia.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 2723.

Senza discussione sono posti quindi separatamente in votazione ed approvati rispettivamente gli articoli 1, 2 e 3.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà alla votazione finale del disegno di legge n. 2723. Intervenendo in sede di dichiarazione di voto, il senatore TOMASSINI ribadisce la necessità di approvare il disegno di legge sui medicinali omeopatici, stante l'urgenza di evitare la crisi del settore, nonchè di adeguare la normativa italiana a quella comunitaria. Auspica tuttavia che la materia possa essere oggetto di attenta riflessione, in modo tale da definire una normativa che prenda in considerazione gli aspetti della ricerca, della produzione, della distribuzione, della sorveglianza e del prezzo dei prodotti omeopatici, non diversamente da quanto avviene per i farmaci.

Il senatore MANARA, rilevando che il disegno di legge in esame costituisce solo un provvedimento tampone, concorda con la necessità che venga definita al più presto una normativa di carattere generale che regolamenti la produzione e la commercializzazione dei prodotti omeopatici, secondo le direttive della Comunità Europea. Egli sottolinea poi che il decreto legislativo n. 185 del 1995 desta notevole perplessità, soprattutto con riferimento all'articolo 3 recante i requisiti per l'immissione in commercio; tale norma stabilisce tra l'altro che l'autorizzazione all'immissione in commercio è rilasciata se il medicinale non reca sulle confezioni nè vanta in qualsiasi altro modo indicazioni terapeutiche e prevede altresì il divieto di qualsiasi forma di pubblicità presso il pubblico per i suddetti medicinali omeopatici. A tale riguardo, appare quanto mai opportuno che tutta la materia sia completamente riorganizzata secondo precisi parametri che sottopongano i medicinali omeopatici a un regime di garanzia per i consumatori.

Il senatore CAMERINI dichiara a nome del Gruppo della sinistra democratica il voto a favore sul disegno di legge n. 2723, pur rilevando che la normativa in esame costituisce solo un provvedimento di carattere contingente che richiede che sia varata al più presto una legge-quadro di riordino del settore. Si associa ai rilievi critici formulati sul decreto legislativo n. 185 del 1995, richiamando in particolare l'attenzione sull'articolo 4 recante le indicazioni sull'etichettatura e il foglio illustrativo, dove si prevede che i medicinali omeopatici devono riportare esclusivamente la dicitura «medicinale omeopatico» seguita dalla frase «perciò senza indicazioni terapeutiche approvate». Egli esprime altresì perplessità per la disposizione di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del

suddetto decreto legislativo, che si limita a richiedere una mera attestazione di innocuità del prodotto senza richiedere alcuna garanzia di efficacia come per gli altri medicinali.

Il senatore LAVAGNINI dichiara il voto favorevole sul disegno di legge n. 2723, sottolineando la necessità di approvare la normativa in un settore di particolare rilevanza in questo momento.

Il senatore BRUNI, associandosi alle riserve espresse dal senatore Camerini, dichiara il voto favorevole sul disegno di legge n. 2723.

Il senatore NAPOLI Roberto dichiara il voto favorevole a nome del Gruppo del Centro cristiano democratico; egli si sofferma quindi sulle dichiarazioni del senatore Camerini, osservando che la scelta del decreto legislativo n. 185 del 1995 di limitarsi a richiedere la sola innocuità del prodotto, risponde ad un principio di libertà dei cittadini nella scelta dei sistemi di cura.

Il presidente CARELLA dichiara a nome del Gruppo dei Verdi il voto favorevole sul disegno di legge n. 2723, aderendo ai rilievi, da più parte emersi, circa il fatto che il provvedimento costituisce pur sempre solo una normativa tampone. Tuttavia, come osserva il senatore Napoli Roberto, è importante che si riconosca il valore della libertà terapeutica dei cittadini.

Il disegno di legge n. 2723, approvato dalla Camera dei deputati, viene quindi posto in votazione nel suo complesso e approvato senza modificazioni. Il disegno di legge n. 2163 risulta pertanto assorbito.

IN SEDE REFERENTE

(256) DI ORIO ed altri. - Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica

(566) CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari

(1329) DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale di medicinali

(1330) DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche

(1505) DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico

(1789) SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali

(1981) MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico

(1998) CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico

(2044) TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali

(2182) SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

(2471) LAVAGNINI. – Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica

(2716) TOMASSINI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano

(Esame del disegno di legge n. 2716, congiunzione con i disegni di legge n. 256 e connessi e rinvio. Rinvio del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 256 e connessi)

In via preliminare, il senatore TOMASSINI fa presente che sarebbe opportuno esaminare, unitamente ai disegni di legge in titolo, anche il disegno di legge n. 433, recante misure urgenti per il rilancio della ricerca biomedica.

Il presidente CARELLA fa presente che il disegno di legge n. 433 è stato assegnato, in sede referente, congiuntamente alla Commissione igiene e sanità e alla Commissione industria. Egli fa presente peraltro che il senatore Tomassini potrà richiedere al prossimo Ufficio di Presidenza di deliberare l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione di una proposta di conflitto di competenza, onde poter congiungere il suddetto disegno di legge a quelli già in corso d'esame in materia farmaceutica.

La relatrice BERNASCONI concorda senz'altro con il suggerimento del senatore Tomassini di chiedere l'assegnazione in sede primaria del disegno di legge n. 433. Quanto al disegno di legge n. 2716, ella ne illustra il contenuto facendo presente che si tratta di un testo molto articolato, che prefigura il riordino del settore farmaceutico sotto molteplici profili. Ella pertanto ne propone la congiunzione dell'esame agli altri disegni di legge in titolo.

La Commissione concorda quindi in merito alla congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 2716 agli altri disegni di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1997

126^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Mattioli.

La seduta inizia alle ore 16,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, in relazione al Documento XXII, n. 15: proposta di integrazione del programma**

(Approvazione)

(R048 000, C13^a, 0004^o)

Il senatore VELTRI (relatore alla Commissione sul Doc. XXII, n. 15) riferisce alla Commissione sulle dichiarazioni rese nella seduta del Comitato paritetico sulla difesa del suolo del 22 settembre scorso, da parte del Segretario Generale dell'Autorità di bacino del Po, secondo cui il Comitato nazionale per la difesa del suolo, previsto dall'articolo 18, comma 4, della legge n. 183 del 1989, sarebbe oggetto di soppressione ad opera di decreti emanati in esecuzione della legge n. 59 del 1997. Poichè la relativa istruttoria compete al ministro Bassanini e poichè tale tipo di decisione – unitamente alla risistemazione complessiva delle competenze in materia idrogeologica – assume una rilevanza indubbia nell'attività di indagine del Comitato, già in quella sede – in qualità di presidente del Comitato – il senatore Veltri aveva preannunciato la richiesta alle due Commissioni di merito affinchè attivassero le procedure per un'integrazione del programma dell'indagine. Dalla presa d'atto avvenuta da parte del Comitato paritetico sulle dichiarazioni del suo Presidente, al termine della citata seduta del 22 settembre, si può facilmente prevedere che su tale richiesta converrà anche l'VIII Commissione della Camera, per cui la stessa definizione delle intese tra i Presidenti delle due Camere potrà essere notevolmente accelerata.

Oltre a proporre alla Commissione l'integrazione del programma dei lavori dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, con l'audizione del Ministro della funzione pubblica o di dirigente da lui designato, il senatore VELTRI propone altresì di richiedere alla Presidenza di attivare le opportune intese con il Presidente della Camera affinché il termine per l'espletamento dell'attività istruttoria di competenza del Comitato sia prorogato di un mese, fino al 17 dicembre 1997: poichè i lavori del Comitato, ospitato in Senato, potrebbero registrare un rallentamento per l'inizio della sessione di bilancio nel nostro ramo del Parlamento, tale proposta appare fondata sulla necessità di concludere le audizioni già previste nel programma deliberato, anche alla luce della frequenza delle sedute del Comitato, non sempre idonea a soddisfare la condivisa opportunità di audire i soggetti già stabiliti.

Sulla proposta avanzata dal senatore VELTRI conviene la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(2242-B) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il presidente GIOVANELLI riferisce alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo licenziato dal Senato. Le finalizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, sono state eliminate, così come l'istituzione di un parco nazionale nell'Alta Murgia; per quanto riguarda invece le aree dell'Appennino tosco-emiliano, è prevista una procedura di intesa con le regioni per l'istituzione del parco nazionale. Anche la norma che modificava il regime della denuncia di inizio attività per le costruzioni che non comportino aumento delle superfici utili nei centri storici, è stata soppressa dalla Camera: in proposito non si può non convenire sulla necessità che i regimi giuridici si consolidino nel tempo.

Annuncia poi che la 1ª e la 5ª Commissione hanno espresso parere favorevole sul testo in discussione.

Dopo un breve intervento del sottosegretario MATTIOLI, sulla formulazione testuale dell'articolo 8, comma 2, capoverso 1-*bis*, il presidente GIOVANELLI fa presente che tale norma costituisce una «novella» di un decreto-legge del marzo scorso, peraltro non modificata dalla Camera dei deputati; prende atto di ciò il Rappresentante del Governo.

Il presidente GIOVANELLI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore VELTRI preannuncia che il gruppo Sinistra democratica-l'Ulivo non presenterà emendamenti ed invita gli altri Gruppi ad ana-

loga decisione; infatti, il testo licenziato dal Senato non incontra sostanziali stravolgimenti nella versione approvata dalla Camera.

Il senatore COLLA, a nome del gruppo Lega Nord per la Padania indipendente, respinge l'invito testè formulato e dichiara di aver presentato già emendamenti; richiede poi l'aggiornamento dei lavori per il concomitante inizio dei lavori d'Assemblea.

Il presidente GIOVANELLI, dopo aver fissato, non facendosi osservazioni, il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 20,30 di oggi, rinvia il seguito della discussione alla seduta notturna.

La seduta termina alle ore 16,35.

127^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(2242-B) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana di oggi.

Prosegue la discussione generale con l'intervento del senatore CARCARINO, il quale illustra il seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione permanente,
in sede di discussione del disegno di legge n. 2242-B,

preso atto della particolare situazione del personale di ruolo del Ministero dell'ambiente e dell'attuale utilizzo del personale proveniente da enti posti in liquidazione;

constatato che detto personale da anni di fatto ha garantito con competenza e professionalità il funzionamento del Ministero svolgendo compiti diversi, di responsabilità e superiori al proprio inquadramento giuridico;

rilevato che va reso il più possibile efficace il ricorso alle procedure di mobilità;

considerata la necessità di procedere alla riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi della legge n. 59 del 1997, anche con la previsione di nuove figure professionali,

impegna il Governo:

ad indirizzarsi verso una applicazione dei processi di riqualificazione di tutto il personale in ruolo, così come previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera s) della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed eventualmente ad intervenire anche con iniziative legislative, ove fosse necessario, per garantire anche la immissione nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione, nonchè ai previsti processi di mobilità».

0/2242-B/1/13

CARCARINO

Il senatore LASAGNA, ritirato l'emendamento 9.1, presenta ed illustra il seguente ordine del giorno (pur esprimendo rammarico in quanto tale scelta significa la rinuncia ad un'occasione importante per indurre un salto di qualità nel funzionamento della pubblica amministrazione):

«La 13^a Commissione permanente,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2242-B,

impegna il Governo:

a conferire al nucleo di valutazione interno del Ministero il mandato di predisporre, coadiuvato da una società esterna esperta nel settore della gestione del personale, una relazione tecnica contenente la valutazione dell'organizzazione del Ministero e della gestione del personale;

a trasmettere, entro trenta giorni dal suo completamento, tale relazione alle competenti Commissioni parlamentari».

0/2242-B/2/13

LASAGNA, RIZZI

Il senatore SPECCHIA, ritenendo migliorative le modifiche apportate dalla Camera dei deputati che recepiscono talune delle preoccupazioni espresse dal proprio Gruppo in prima lettura, ribadisce la posizione di contrarietà sul testo nel suo complesso per molteplici ragioni. In particolare, non soddisfa l'attuale formulazione dell'articolo 6 in quanto meno trasparente delle disposizioni originariamente proposte dal Governo; l'articolo sui parchi introdotto *ex novo* risulta incomprensibile in una cornice legislativa diversa da quella propria della legge-quadro; permane il carattere centralistico del provvedimento, che affida alle regioni un ruolo marginale anche su questioni di rilievo come ad esempio la formazione professionale.

Il senatore COLLA si esprime negativamente sul provvedimento, che appare sordinato rispetto ad una politica organica del territorio e non è suscettibile, a suo avviso, di risolvere le problematiche ambientali che con disposizioni eterogenee tenta di affrontare. Il testo appare inoltre contraddittorio rispetto alle recenti leggi di decentramento e alle tendenze in atto che sollecitano una razionalizzazione delle competenze ministeriali afferenti al settore ambientale. Le disposizioni in materia di personale hanno poi lo scopo di garantire il Ministero dell'ambiente, invadendo da una parte competenze regionali e ignorando dall'altra i contenuti dell'accordo sul lavoro stipulato nel settembre 1996: in buona sostanza, tali disposizioni non fanno che garantire dei finanziamenti «a pioggia» inseguendo interventi pretestuosi, dal momento che al Ministero dell'ambiente - il quale sta per decentrare funzioni ad altri organi - occorrono peraltro profili professionali e tecnici molto specifici e non un generico incremento del personale. Infine rilievi fortemente critici merita il contenuto dell'articolo 8 il quale deroga a procedure ordinarie con il risultato di frapportare ostacoli all'attuazione della legge «Galli» e ampliare il numero delle eccezioni in materia urbanistica.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica il presidente-relatore GIOVANELLI il quale fa presente che i rilievi da ultimo formulati dal senatore Colla si riferiscono ad una parte del provvedimento soppressa dalla Camera, mentre le perplessità del senatore Specchia sulle disposizioni concernenti il personale dipendono in parte dalla complessa situazione dell'organico esistente presso il Ministero, in parte dai vincoli di bilancio che non consentono un più ampio ricorso all'assunzione di nuovi dipendenti; i parchi neo-istituiti sono poi contemplati dalla legge n. 394 del 1991, con l'eccezione del parco delle Cinque Terre, la cui trasformazione in parco nazionale è stata però richiesta da tutti gli enti locali interessati. Si dichiara infine favorevole ad entrambi gli ordini del giorno presentati.

Il ministro RONCHI dichiara di accogliere per quanto di competenza gli ordini del giorno, verificandone le modalità attuative con gli altri Dicasteri interessati. Fa quindi presente che il Ministero dell'ambiente ha assoluto bisogno di un potenziamento dell'organico altrimenti non può che continuare a funzionare con le lacune più volte segnalate nella stessa sede parlamentare; le disposizioni criticate nel corso del dibattito in quanto svilirebbero il ruolo delle competenze regionali costituiscono in realtà un supporto alla progettazione richiesto proprio dalle regioni, in particolare meridionali, soprattutto per poter accedere ai fondi comunitari, così come le parti del provvedimento relative all'informazione ai cittadini e alla formazione professionale afferiscono a compiti attribuiti al Ministero dell'ambiente da disposizioni legislative. Con riferimento ai rilievi sulle modifiche contenute nell'articolo 8, il Ministro dell'ambiente precisa quindi che gli ambiti territoriali ottimali coincidono con il territorio della provincia laddove le regioni non definiscano con propria legge una diversa delimitazione; le disposizioni su Venezia sono infine volte a rendere operativo

il controllo sugli interventi di disinquinamento in corso sulla laguna, su richiesta anche dei comuni interessati.

I senatori CARCARINO e LASAGNA non insistono per la votazione dei rispettivi ordini del giorno.

Si passa quindi alla discussione degli articoli modificati dalla Camera dei deputati.

Il senatore COLLA illustra gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9, da lui proposti all'articolo 1, i quali, previ pareri contrari di Relatore e Governo, sono respinti dalla Commissione con separate votazioni.

La Commissione poi conviene sull'articolo 1 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendo state apportate modifiche dalla Camera dei deputati agli articoli 2 e 3, si passa all'articolo 4 ed agli emendamenti ad esso proposti.

Il senatore COLLA illustra gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15., 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61 e 4.62.

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 4.63 e 4.64.

Il presidente-relatore GIOVANELLI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4, invitando a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 4.62 e 4.63.

Il ministro RONCHI si uniforma al parere del relatore, ricordando l'operatività del regime giuridico delle aree contermini per alcuni comuni della provincia di Piacenza, nonché il rispetto delle vigenti procedure di legge nell'integrazione della segreteria tecnica per le aree protette.

Il senatore COLLA trasforma l'emendamento 4.62 nel seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione del Senato,

in sede di discussione sul disegno di legge n. 2242-B,

impegna il Governo:

a consultare i comuni rientranti nella comunità montana Est della provincia di Piacenza ai fini della costituzione del parco di cui all'articolo 4, comma 2».

Il ministro RONCHI dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 3.

La Commissione respinge poi, con separate votazioni, gli emendamenti 4.64, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15., 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61 e 4.63.

La Commissione conviene sull'articolo 4 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendo state apportate modifiche dalla Camera dei deputati agli articoli 5, 6 e 7, il presidente GIOVANELLI, dichiarata l'inammissibilità degli emendamenti 6.1 e 6.2, passa all'articolo 8: ricordato che i primi cinque commi di tale articolo risultano identici a quelli licenziati dal Senato della Repubblica, il Presidente dichiara inammissibili anche gli emendamenti 8.1 e 8.2 ad essi riferiti.

La Commissione poi conviene sull'articolo 8, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati recante la soppressione del comma 6 approvato dal Senato della Repubblica.

La Commissione conviene sull'articolo 9, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Non essendo state apportate modifiche nell'altro ramo del Parlamento all'articolo 10, la Commissione procede alla votazione finale sul disegno di legge n. 2242-B, che risulta approvato nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

SCONVOCAZIONI DI COMMISSIONE E VARIAZIONI DELL'ORARIO DI INIZIO

Il presidente GIOVANELLI annuncia che le sedute della Commissione convocata per domani mercoledì 1° ottobre 1997 alle ore 9 ed alle ore 15, nonchè la seduta di giovedì 2 ottobre 1997 alle ore 9, non avranno più luogo. Quanto alla seduta di giovedì alle ore 15, ne è anticipato l'orario di inizio alle ore 14.

La seduta termina alle ore 22.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2242-B**Art. 1.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «di intesa con» con le seguenti:
«in concordia con».*

1.1 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 1, sostituire le parole: «di intesa con» con le seguenti:
«in coesione con».*

1.2 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 1, sostituire le parole: «di intesa con» con le seguenti:
«in unione con».*

1.3 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 1, sostituire le parole: «di intesa con» con le seguenti:
«in affiatamento con».*

1.4 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 1, sostituire le parole: «di intesa con» con le seguenti:
«in armonia con».*

1.5 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 1, sostituire le parole: «di intesa con» con le seguenti:
«in accordo con».*

1.6 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sostituire le parole: «2, 3 e 4» con le seguenti: «2 e 4».

1.7 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sostituire le parole: «2, 3 e 4» con le seguenti: «3 e 4».

1.8 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sostituire le parole: «2, 3 e 4» con le seguenti: «2 e 3».

1.9 COLLA, AVOGADRO

Art. 4.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

4.64 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Sopprimere il comma 2.

4.1 COLLA, AVOGADRO

Al comma 2, dopo la parola: «Parma» inserire la seguente: «, Piacenza».

4.62 COLLA, AVOGADRO

Sopprimere il comma 4.

4.2 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4,» con le seguenti: «ai commi 1 e 2».

4.4 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4,» con le seguenti: «ai commi 2 e 3».

4.5 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4,» con le seguenti: «ai commi 1 e 3».

4.6 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4,» con le seguenti: «ai commi 2 e 4».

4.7 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4,» con le seguenti: «ai commi 1 e 4».

4.8 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4,» con le seguenti: «ai commi 1 e 3».

4.9 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4,» con le seguenti: «ai commi 1 e 2».

4.10 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4,» con le seguenti: «al comma 4».

4.11 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4,» con le seguenti: «al comma 3».

4.12 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4,» con le seguenti: «al comma 2».

4.13 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4,» con le seguenti: «al comma 1».

4.14 COLLA, AVOGADRO

Al comma 9, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2,» con le seguenti: «ai commi 1, 2, 3 e 4».

4.15 COLLA, AVOGADRO

Al comma 9, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2,» con le seguenti: «ai commi 2 e 4».

4.16 COLLA, AVOGADRO

Al comma 9, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2,» con le seguenti: «ai commi 2 e 3».

4.17 COLLA, AVOGADRO

Al comma 9, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2,» con le seguenti: «ai commi 1 e 4».

4.18 COLLA, AVOGADRO

Al comma 9, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2,» con le seguenti: «ai commi 1 e 3».

4.19 COLLA, AVOGADRO

Al comma 9, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2,» con le seguenti: «al comma 4».

4.20 COLLA, AVOGADRO

Al comma 9, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2,» con le seguenti: «al comma 3».

4.21 COLLA, AVOGADRO

Al comma 9, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2,» con le seguenti: «al comma 2».

4.22 COLLA, AVOGADRO

Al comma 9, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2,» con le seguenti: «al comma 1».

4.23 COLLA, AVOGADRO

Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti: «2 e 7».

4.24 COLLA, AVOGADRO

Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti: «6 e 8».

4.25 COLLA, AVOGADRO

Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti: «2 e 8».

4.26 COLLA, AVOGADRO

Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti: «7 e 9».

4.27 COLLA, AVOGADRO

Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti: «6 e 9».

4.28 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«2 e 9».*

4.29 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«8 e 9».*

4.30 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«7 e 8».*

4.31 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«6 e 7».*

4.32 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«2 e 6».*

4.33 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«2, 6 e 7».*

4.34 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«2, 6 e 9».*

4.35 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«2, 8 e 9».*

4.36 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«7, 8 e 9».*

4.37 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«6, 7, 8 e 9».*

4.38 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«2, 7, 8, 9».*

4.39 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«2, 6, 8, 9».*

4.40 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«2, 6, 7, 9».*

4.41 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«2, 6, 7, 8».*

4.42 COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «l'accrescimento e il sostegno all'attività dei parchi».

4.43 COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «l'incremento e il sostegno all'attività dei parchi».

4.44 COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «l'aumento e il sostegno all'attività dei parchi».

4.45

COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «la crescita e il sostegno all'attività dei parchi».

4.46

COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «la crescita e il supporto all'operosità dei parchi».

4.47

COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «l'aumento e il supporto all'operosità dei parchi».

4.48

COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «l'incremento e il supporto all'operosità dei parchi».

4.49

COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «l'accrescimento e il supporto all'operosità dei parchi».

4.50

COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «l'accrescimento e il sostegno all'operosità dei parchi».

4.51

COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «l'incremento e il sostegno all'operosità dei parchi».

4.52

COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «l'aumento e il sostegno all'operosità dei parchi».

4.53

COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «la crescita e il sostegno all'operosità dei parchi».

4.54

COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «lo sviluppo e il sostegno all'operosità dei parchi».

4.55

COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «lo sviluppo e il supporto all'operosità dei parchi».

4.56

COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «lo sviluppo e il sostegno all'attività dei parchi».

4.57

COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «l'accrescimento e il supporto all'attività dei parchi».

4.58

COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «l'incremento e il supporto all'attività dei parchi».

4.59

COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «l'aumento e il supporto all'attività dei parchi».

4.60

COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «la crescita e il supporto all'attività dei parchi».

4.61

COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, dopo la parola: «aumentata» inserire le seguenti: «mediante procedure concorsuali».

4.63

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Art. 6.

Al comma 2, dopo le parole: «profili professionali» aggiungere le seguenti: «attribuendo in ogni caso almeno i tre quinti dei nuovi posti disponibili a profili di carattere tecnico».

6.1

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Alla copertura dei posti determinati ai sensi del comma 2, si provvede mediante le procedure di mobilità da espletarsi entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Percorso tale termine, il Ministro dell'ambiente, anche in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può procedere direttamente alla copertura dei posti disponibili mediante procedure concorsuali, estendendo alle qualifiche relative alle professionalità amministrative quanto disposto dal comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

6.2

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Art. 8.

Al comma 5, sostituire le parole: «il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici» con le seguenti: «il Presidente della Giunta regionale».

8.1

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 2, punto 1, sostituire le parole: «sentita la Conferenza permanente» con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente».

8.2

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Art. 9.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Entro novanta giorni dal completamento della copertura della pianta organica di cui al presente articolo, il nucleo di valutazione interno del Ministero, coadiuvato da una società esterna esperta nel settore della gestione del personale, predispone una relazione tecnica contenente la valutazione dell'organizzazione del Ministero della gestione del personale e la trasmette alle competenti Commissioni parlamentari. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 300 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente».

9.1

LASAGNA, RIZZI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
SCALIA

La seduta inizia alle ore 18.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0010^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione dei rappresentanti del Consorzio obbligatorio degli oli usati e dell'Assoambiente
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia gli intervenuti e li invita a svolgere una breve relazione introduttiva sui temi di interesse della Commissione, in particolare sui processi di smaltimento degli oli usati e, più in generale, dei rifiuti urbani ed industriali.

Il dottor Getulio CURZI, presidente del Consorzio obbligatorio degli oli usati, consegna alla Presidenza un documento sull'attività complessiva del Consorzio.

Si sofferma, in particolare, sulla definizione recata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, circa l'olio usato, industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, nonché sull'istituzione del Consorzio obbligatorio da parte del decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1982.

Enumera successivamente i compiti assegnati al Consorzio dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 95 del 1992, rendendo note le caratteristiche dei sistemi di raccolta. Osservato che il ruolo primario del Consorzio consiste nella promozione della sensibilizzazione presso l'opinione pubblica circa le tematiche della raccolta e l'eliminazione degli oli usati, afferma che il frazionamento dei soggetti detentori rappre-

senta uno degli ostacoli principali da superare per addivenire ad una raccolta realmente efficace.

Premesse alcune considerazioni sui dati numerici relativi alla situazione italiana comparata con quella dei maggiori Paesi europei, rileva che sul mercato interno italiano vengono attualmente immesse al consumo circa 600 mila tonnellate di olio lubrificante ogni anno, con un residuo di poco più di 200 mila tonnellate di olio usato, la cui raccolta negli ultimi anni ha fatto registrare risultati costantemente crescenti.

Fornisce in seguito notizie sulla dispersione dell'olio usato e sul suo riutilizzo, anche facendo riferimento alle previsioni di cui al ridetto decreto legislativo n. 95 del 1992.

Conclude soffermandosi brevemente sulle problematiche offerte dalla normativa attuale, anche in relazione alle direttive emanate in sede comunitaria, nonché sugli obiettivi che il Consorzio si prefigge per il prossimo futuro.

Pongono alcune domande e formulano numerose osservazioni i deputati Manlio COLLAVINI e Franco GERARDINI, seguiti dal PRESIDENTE, il quale chiede notizie sulla catena di smaltimento per gli oli con carattere di nocività per l'ambiente e quali siano le problematiche esistenti in materia.

Rispondono diffusamente, fornendo altresì dati tecnici, il dottor Giulio Curzi, presidente del Consorzio obbligatorio degli oli usati, ed il dottor Paolo STORELLI, consulente del Consorzio.

Il dottor Carlo PASINI, vicepresidente di Assoambiente, preannunzia la presentazione alla Presidenza di un documento sull'attività svolta di recente dall'associazione.

Fornisce numerosi dati numerici e tecnici sugli impianti di termidistruzione dei rifiuti urbani censiti sul territorio nazionale, nonché su quelli realmente in funzione; fa conoscere successivamente altrettanti dati concernenti i rifiuti industriali speciali, che considera difficilmente pianificabili sotto il profilo quantitativo e che possono subire anche un processo di autosmaltimento da parte delle imprese produttrici.

Si sofferma poi diffusamente sull'attività delle imprese associate, che si occupano dello smaltimento dei rifiuti, osservando che esiste certamente la possibilità per l'azienda di smaltire secondo la normativa esistente: viste le condizioni particolari in cui versano alcune zone del territorio nazionale, talvolta esiste invece la volontà di ricorrere al mercato illegale dello smaltimento, soprattutto quando vengono aggiudicati appalti a prezzi decisamente irrisori.

Ritiene che, riguardo alle imprese di smaltimento, esistano controlli generalmente poco efficaci, stentando peraltro a decollare l'attività delle Agenzie regionali di protezione ambientale: il controllo non deve vertere soltanto sui documenti cartacei ma deve «entrare» nel processo produttivo dell'azienda, per poter verificare la reale quantità dei rifiuti producibili e di quelli prodotti. È questa la strada per cambiare decisamente rotta e fare chiarezza nel settore.

Conclude facendo riferimento al decreto legislativo n. 22 del 1997 ed alla nuova classificazione in esso prevista fra rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Il dottor Francesco TIRIOLO, direttore generale di Ausitra-Assoambiente, sottolinea che la maggior parte dei costi di un'impresa di smaltimento dei rifiuti urbani è da rinvenire nelle spese per il personale.

Sviluppando quanto detto dal dottor Pasini, fa conoscere le caratteristiche degli appalti aggiudicati al massimo ribasso ed osserva che le imprese associate si occupano dello smaltimento dei rifiuti in circa 3.500 comuni, principalmente di piccole dimensioni, in cui è peraltro molto alta l'evasione della relativa tassa comunale.

Rileva che in alcune realtà, per fattori concomitanti e negativi, si apre un ampio spazio per attività e per un mercato sostanzialmente senza regole, che presta il fianco a comportamenti *contra legem*.

Pongono domande il PRESIDENTE, in particolare sui rifiuti tossico-nocivi, il senatore Giuseppe SPECCHIA, in particolare sulla presenza nel settore della criminalità organizzata, ed il deputato Franco GERARDINI, sulle aree territoriali interessate dalla presenza di impianti di smaltimento non operativi.

Rispondono dettagliatamente il dottor Carlo PASINI, vicepresidente di Assoambiente, ed il dottor Francesco TIRIOLO, direttore generale di Ausitra-Assoambiente.

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia gli intervenuti e li invita ad integrare le notizie fornite alla Commissione con la documentazione che essi riterranno opportuno inviare nelle prossime settimane.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì prossimo, 2 ottobre 1997, alle ore 17, per ascoltare il presidente dell'ENEL, dottor Enrico Testa.

La seduta termina alle ore 19,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 16,35.

*SEGUITO DELL'ESAME DEI PROGETTI DI LEGGE DI REVISIONE DELLA
PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE*

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, avverte che il Comitato ristretto, sulla base degli emendamenti presentati, ha elaborato il seguente nuovo testo dell'articolo 108:

Art. 108.

In casi straordinari di necessità ed urgenza il Governo può adottare sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, recanti misure di carattere specifico, di contenuto omogeneo e di immediata applicazione, concernenti sicurezza nazionale, pubbliche calamità, norme finanziarie, al di fuori delle materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere.

Tali provvedimenti non possono rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, riportare in vigore disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale salvo che per vizi del procedimento, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

Il giorno stesso della sua adozione il decreto è presentato per la conversione in legge alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione non sono convertiti in legge dalla Camera dei deputati, il cui regolamento assicura che entro tale termine si proceda alla votazione finale. I decreti non possono essere modificati se non per la copertura degli oneri finanziari.

La Camera dei deputati può regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Avverte inoltre che il deputato Calderisi propone di riformulare il primo comma del nuovo testo dell'articolo in esame prevedendo una limitazione temporale di efficacia dei decreti-legge comunque non superiore a dodici mesi in alternativa all'indicazione delle materie della sicurezza nazionale, delle pubbliche calamità e delle norme finanziarie.

Dopo interventi dei senatori Marida DENTAMARO, (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative e sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*, Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), che propone all'ultimo comma di sostituire le parole: «può regolare» con la seguente «regola», del senatore Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), del deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) e del senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), la Commissione respinge quindi la proposta formulata dal deputato Calderisi.

Interviene quindi il senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), proponendo di sopprimere al primo comma dell'articolo in esame le parole: «al di fuori delle materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere».

La Commissione respinge la proposta del senatore Senese. Approva quindi il nuovo testo dell'articolo 108 intendendosi così respinti tutti gli emendamenti non integralmente assorbiti riferiti a tale articolo (*v. allegato al resoconto stenografico*).

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, avverte che il Comitato ristretto, sulla base degli emendamenti presentati, ha predisposto il seguente nuovo testo dell'articolo 109:

Art. 109.

Il Presidente in seduta comune delibera lo stato di guerra, conferisce al Governo i poteri necessari e stabilisce, ove occorra, di prorogare la durata delle Camere.

La Camera dei deputati delibera, su proposta del Governo, l'impiego delle Forze armate fuori dai confini nazionali per le finalità consentite dalla Costituzione.

La Commissione approva il nuovo testo dell'articolo 109, intendendo così respinti tutti gli emendamenti non integralmente assorbiti riferiti a tale articolo (*v. allegato al resoconto stenografico*).

Passa quindi all'esame dell'articolo 110 il cui testo risulta del seguente tenore:

Art. 110.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

L'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Intervengono, quindi, il deputato Rolando FONTAN (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania), il senatore Luciano GASPERINI (gruppo lega nord per la Padania indipendente), il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), il senatore Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano) e Massimo D'ALEMA, *Presidente*.

La Commissione approva, quindi l'articolo 110, intendendosi così respinti tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, avverte che il Comitato ristretto, sulla base degli emendamenti presentati, ha predisposto il seguente nuovo testo dell'articolo 111:

Art. 111.

È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che importano modificazioni di leggi o dispongono su materie riservate alla legge.

Il Governo deposita gli altri trattati presso la Camera dei deputati e, per le rispettive attribuzioni, presso il Senato della Repubblica.

Un terzo dei componenti di ciascuna Camera può chiedere, entro trenta giorni, che le Camere deliberino sull'autorizzazione alla ratifica.

Il Governo informa periodicamente le Camere sulle negoziazioni in corso, salvo che l'interesse della Repubblica non ne imponga la riservatezza.

Intervengono, quindi, il senatore Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano) e il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo).

La Commissione approva il nuovo testo dell'articolo 111, intendendosi così respinti tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, avverte che il Comitato ristretto, sulla base degli emendamenti presentati, ha predisposto il seguente nuovo testo dell'articolo 112:

Art. 112.

Le Camere esaminano ogni alino i bilanci dello Stato e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese nè modificare la legislazione in materia. Le modifiche ai disegni di legge che costituiscono le misure annuali di finanza pubblica sono ammesse nei limiti massimi dei saldi di bilancio previamente fissati.

La legge di contabilità generale dello Stato determina le regole per la redazione dei bilanci e dei rendiconti e disciplina le leggi in materia di entrata e di spesa, prevedendo il principio della compensazione degli effetti finanziari. Non può essere modificata dalle leggi di approvazione e di variazione del bilancio nè dalle leggi di spesa o di entrata.

Le leggi che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate indicano i mezzi per farvi fronte per l'intero periodo di applicazione nell'osservanza dei limiti stabiliti per il ricorso all'indebitamento con la legge di approvazione del bilancio. In caso di opposizione del Governo, le Camere possono approvare disposizioni che comportino maggiori oneri a maggioranza assoluta dei componenti.

Intervengono quindi i senatori Marida DENTAMARO, (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative e sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*, e Stefano PASIGLI, (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), i deputati Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) e Michele SALVATI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) che propone di accantonare l'articolo 112, nonchè Massimo D'ALEMA, *Presidente*.

Accantonato l'articolo 112, la Commissione passa all'esame del nuovo testo dell'articolo 113 - predisposto dal Comitato ristretto sulla base degli emendamenti presentati - che risulta del seguente tenore:

Art. 113.

Sono presentati alla Camera dei deputati i disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, finanza e tributi, contabilità pubblica e coordinamento della finanza statale, regionale e locale, fondi perequativi.

I disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati sono esaminati dal Senato della Repubblica (*eventualmente*: integrato dai rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni).

Sulle modifiche proposte dal Senato della Repubblica delibera in via definitiva la Camera dei deputati.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, avverte che in relazione a quanto si deciderà sulla composizione del Senato, si provvederà a modificare il secondo comma dell'articolo in esame.

La Commissione approva quindi il nuovo testo dell'articolo 113, intendendosi così respinti tutti gli emendamenti non integralmente assorbiti riferiti a tale articolo (*v. allegato al resoconto stenografico*).

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, avverte che il Comitato ristretto, sulla base degli emendamenti presentati, ha predisposto il seguente nuovo testo dell'articolo 114:

Art. 114.

Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Vi provvede in ogni caso su proposta di un terzo dei suoi componenti.

Per lo svolgimento dell'inchiesta nomina tra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi.

Le Commissioni di inchiesta procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Intervengono Massimo D'ALEMA, *Presidente*, i deputati Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) e Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), che propone di aggiunge al primo periodo del primo comma le seguenti parole: «nel numero massimo stabilito dal proprio regolamento»; in via subordinata propone di sopprimere il secondo periodo del primo comma. Intervengono poi il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari democratici-l'Ulivo), i senatori Luigi GRILLO (gruppo forza Italia), Adriana PASQUALI (gruppo alleanza nazionale), Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista), il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari democratici-l'Ulivo), il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ed il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), che propone di attribuire ad entrambe le Camere il potere di disporre inchieste. Interviene il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari democratici-l'Ulivo), che propone di sostituire il primo periodo del primo comma del nuovo testo dell'articolo 114 con il seguente: «Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse».

La Commissione approva la proposta formulata dai deputati Calderisi e Mattarella.

La senatrice Marida DENTAMARO, (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative e sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*, accedendo alla proposta formulata dal deputato Boato, propone di aggiungere al primo comma le parole: «nei limiti e con le modalità previsti dal proprio regolamento». Intervengono quindi il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, i senatori Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo) e Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra

democratica-l'Ulivo), la Commissione approva quindi la proposta formulata dal relatore con riferimento al primo comma dell'articolo in esame. Approva, inoltre, la proposta di inserire al terzo comma dell'articolo in esame, dopo le parole: «Le Commissioni d'inchiesta» le seguenti: «del Senato della Repubblica».

Risultano così respinti tutti gli emendamenti non integralmente assorbiti riferiti all'articolo 114 (v. *allegato al resoconto stenografico*).

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, avverte che il Comitato ristretto, sulla base degli emendamenti preentati, ha predisposto il seguente nuovo testo dell'articolo 115:

Art. 115.

L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero e le attribuzioni dei ministeri sono disciplinati dal Governo con regolamenti, sulla base di principi stabiliti dalla legge.

Il Governo disciplina con regolamenti l'organizzazione della amministrazione statale.

Nelle materie non riservate dalla Costituzione alla legge il Governo può adottare regolamenti. Nelle medesime materie la legge, con determinazione dei principi essenziali di disciplina della materia, può autorizzare i regolamenti ad abrogare e modificare norme di legge.

Con regolamento si provvede altresì all'esecuzione e all'attuazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

Con legge approvata dalle due camere sono stabiliti i procedimenti di formazione e le modalità di pubblicazione dei regolamenti.

I regolamenti di cui al secondo comma sono sottoposti a giudizio di legittimità costituzionale nelle stesse forme e con le stesse modalità previste per le leggi.

Intervengono quindi il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) che propone di aggiungere al terzo comma dell'articolo in esame, dopo le parole: «nelle materie», le seguenti: «di competenza statale» e di aggiungere dopo la parola: «regolamenti», le seguenti: «nel rispetto dei principi desumibili dalle legge».

Intervengono poi il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari democratici-l'Ulivo), i senatori Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Marida DENTAMARO, (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative e sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*, Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista) e Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), che propone di accantonare il secondo comma del nuovo testo dell'articolo in esame. Intervengono i deputati Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) e Sergio MATTARELLA (gruppo popolari democratici-l'Ulivo), che propone di riformulare il ter-

zo comma del nuovo testo dell'articolo in esame in modo che sia chiaro che il Governo, nelle materie non riservate alla legge, possa adottare regolamenti, ma se in tali materie esistono già leggi, lo possa fare solo previa una espressa delega legislativa; propone inoltre di inserire al sesto comma dell'articolo in esame dopo la parola: «sottoposti» la seguente: «soltanto». Intervengono poi i senatori Marida DENTAMARO, (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative e sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*, Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista) nonchè Massimo D'ALEMA, *Presidente*.

La Commissione respinge la proposta formulata dal deputato Calderisi con riferimento al terzo comma del nuovo testo dell'articolo 115. Respinge inoltre la proposta formulata dal senatore Marchetti di reintrodurre la riserva di legge in materia di organizzazione dell'amministrazione statale. Approva infine il nuovo testo dell'articolo 115, intendendosi così respinti tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo. Passa poi all'esame dell'articolo 116 per il quale il Comitato ristretto, sulla base degli emendamenti presentati, ha predisposto il seguente nuovo testo:

Art. 116.

L'Italia partecipa, in condizioni di parità con gli altri Stati e nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, al processo di unificazione europea; promuove e favorisce un ordinamento fondato sui principi di democrazia e di sussidiarietà.

Si può consentire a limitazioni di sovranità con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. La legge è sottoposta a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un terzo dei componenti di una Camera o ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Interviene il senatore Giuseppe VEGAS (gruppo forza Italia), che propone di aggiungere alla fine del primo comma le seguenti parole: «in un'economia di mercato aperta e di libera concorrenza».

Dopo un intervento del senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista), la Commissione respinge la proposta formulata dal senatore Giuseppe VEGAS (gruppo forza Italia). Approva quindi il nuovo testo dell'articolo 116, intendendosi così respinti tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, avverte che il Comitato ristretto, sulla base degli emendamenti presentati, ha predisposto il seguente nuovo testo dell'articolo 117:

Art. 117.

Le Camere concorrono a definire gli indirizzi di politica europea.

A. Il Governo sottopone alle Camere le proposte di atti comunitari.

B. Il Governo informa periodicamente le Camere dei procedimenti di formazione delle norme e degli atti comunitari.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), propone di riformulare il nuovo testo dell'articolo 117 nel modo seguente:

Le Camere concorrono a definire gli indirizzi di politica europea. A tal fine il Governo informa periodicamente le Camere dei procedimenti di formazione delle norme e degli atti comunitari.

Dopo interventi dei senatori Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista), Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, propone di aggiungere al nuovo testo dell'articolo 117 il seguente comma:

Le Camere esprimono parere preventivo al Governo in relazione alla designazione dei membri degli organi esecutivi delle istituzioni dell'Unione europea.

Dopo un intervento dei senatori Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista) e Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), propone di aggiungere all'articolo 117 un nuovo comma del seguente tenore:

Le Camere esprimono altresì parere preventivo al Governo in relazione alla designazione dei componenti degli organi delle istituzioni dell'Unione europea.

La Commissione approva quindi la proposta formulata dal deputato Boato, nonché la proposta formulata dal senatore Senese. Si intendono così respinti tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 117.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, avverte che il Comitato ristretto, sulla base degli emendamenti presentati, ha predisposto il seguente nuovo testo dell'articolo 118:

Art. 118.

Le Regioni, nelle materie di competenza e nei modi stabiliti dalla legge, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari e provvedono alla loro attuazione ed esecuzione.

La legge disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato.

Se una competenza regionale è illegittimamente lesa da un atto comunitario, la Regione può chiedere che il Governo ricorra presso gli organi giurisdizionali europei.

Intervengono i senatori Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e il deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP), che propone di inserire al primo comma dopo le parole: «Le Regioni» le seguenti parole: «e le Province autonome di Trento e Bolzano»; propone inoltre di inserire al primo comma dopo le parole: «comunitari» le seguenti: «e dei trattati internazionali»; propone infine di inserire al secondo comma dopo le parole: «La legge» le seguenti: «approvata dalle due Camere».

Intervengono poi i senatori Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), Adriana PASQUALI (gruppo alleanza nazionale), Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), che propone di aggiungere al terzo comma il seguente periodo: «Il Consiglio dei ministri provvede con decisione motivata».

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, ritiene che il riferimento ai trattati internazionali possa essere ritneuto implicito nel primo comma dell'articolo in esame.

Interviene, quindi, il deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP) che riformula, la sua proposta riferita al primo comma dell'articolo 118, nel senso di sopprimere il riferimento ai trattati internazionali.

Interviene, poi, il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) che propone di sopprimere il terzo comma dell'articolo in esame.

Dopo interventi di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, e della senatrice Marida DENTAMARO, (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative e sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*, la Commissione approva la proposta formulata dal deputato Zeller con riferimento al primo comma dell'articolo in esame; approva, poi la proposta formulata dal deputato Zeller con riferimento al secondo comma dell'articolo 118. Approva, infine, la proposta di soppressione del terzo comma del nuovo testo dell'articolo in esame, formulata dal senatore Villone. Si intendono così respinti tutti gli emendamenti non integralmente assorbiti riferiti all'articolo 118 (*v. allegato al resoconto stenografico*).

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani.

La seduta termina alle ore 19,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Intervengono Marcello Panettoni, presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e Alessandro Starnini, presidente della Provincia di Siena.

La seduta inizia alle ore 12,45.

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ASSETTO DEI POTERI REGIONALI E LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE DOPO LA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59

Audizione di una delegazione dell'Unione delle province d'Italia (UPI)

(Audizione ai sensi dell'articolo 144 del regolamento)

(R048 000, B40^a, 0001^o)

Il presidente Mario PEPE introduce i temi dell'audizione e dà la parola al presidente della provincia di Siena, Alessandro STARNINI.

Indi, prende la parola il presidente dell'Unione delle province d'Italia, Marcello PANETTONI.

Intervengono quindi, formulando alcune considerazioni e quesiti, i deputati Eugenio DUCA e Luisa DEBIASIO CALIMANI e il senatore Tarcisio ANDREOLLI.

Alessandro STARNINI e Marcello PANETTONI rispondono ai quesiti posti.

Il presidente Mario PEPE, dopo avere svolto ulteriori considerazioni, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Vice Presidente
Antonio D'ALÌ*La seduta inizia alle ore 20,50.***COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**
(R029 000, B14^a, 0004^o)

Il presidente Antonio D'ALI' comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato al termine dell'odierna seduta, è rinviato d'intesa con il presidente Salvatore Biasco, impossibilitato ad intervenire nella seduta di oggi, al termine della seduta di domani, 1 ottobre, dopo l'esame dello schema di decreto legislativo relativo ai contratti di borsa.

Schema di decreto legislativo recante disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (esame ai sensi dell'articolo 3, commi 186, 187, 188 e 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Relatori: Pasquini e De Benetti

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B14^a, 0009^o)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 25 settembre scorso.

Il deputato Pietro ARMANI osserva che le modifiche apportate al regime tributario degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative sono in massima parte da condividere ancorchè necessitino di alcuni ulteriori approfondimenti per superare anche talune perplessità interpretative presenti nell'attuale legislazione.

In particolare, con riferimento alla sezione I dello schema di decreto, recante la disciplina degli enti non commerciali, rileva che all'articolo 2 sarebbe opportuno precisare, per evitare che alle condizioni conte-

nute nel comma 2 bis dell'articolo 108 sia dato carattere tassativo, che i contributi corrisposti dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali per il raggiungimento dei fini istituzionali non concorrono mai alla formazione del reddito.

Con riferimento all'articolo 3, il nuovo comma 4 bis dell'articolo 109 del TUIR esonera dalla contabilità separata, per le attività commerciali, gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica. Al riguardo mentre si deve preliminarmente osservare che «la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge» è dizione troppo generica (tant'è che per alcuni enti gli obblighi derivano dalla normativa secondaria e perciò vanno ampliate le fonti da cui tali obblighi derivano), in via principale si sottolinea che con tale formalizzazione si perpetua un grave equivoco mai superato, neppure dalla dottrina più qualificata che si è occupata del problema. La nuova norma è una riformulazione di una disposizione già esistente, che crea gravi imbarazzi. È noto, infatti, che la contabilità pubblica si basa, sia in termini di previsione che in termini di consuntivo sul principio di cassa. Anche dopo le recenti modifiche apportate sia alla contabilità di Stato che a quella degli enti pubblici territoriali che hanno introdotto l'obbligo della redazione del conto economico, la situazione non si è modificata perchè tale documento rappresenta una riclassificazione dei conti finanziari. Il principio di competenza economica in senso civilistico era e rimane del tutto sconosciuto. In conclusione, va precisato che per i soggetti in argomento il reddito si determina secondo gli stessi principi che regolano la contabilità pubblica obbligatoria.

Per quanto riguarda l'articolo 4 dello schema di decreto, l'introduzione del sistema forfetario è sicuramente da condividere perchè rappresenta per enti che in genere svolgono le attività commerciali più per esigenze connesse alle proprie finalità istituzionali che per scelte effettivamente libere una reale semplificazione, capace di indurre molti enti ad optare per tale sistema pur di superare problemi organizzativi non di poco conto. Infatti, come già accennato in riferimento all'articolo 3, qualora fosse sottinteso il principio di competenza nell'ambito di contabilità finanziaria - è per tale ragione che è stata avanzata la proposta sopra formulata - è bene essere consapevoli che si richiede agli enti non commerciali uno sforzo titanico dai risultati molto discutibili. Orbene, il pregio del sistema forfetario è proprio quello di essere basato sul principio di cassa che sovrintende la determinazione della base imponibile IVA. Ecco perchè è fondatamente desumibile che, se il sistema forfetario non fosse tenuto nei limiti angusti in cui lo si vorrebbe confinare, potrebbe dare risultati insperati. Anche nella relazione tecnica si pone in evidenza che la modestissima perdita di gettito cui la modifica dà luogo è la risultante di fenomeni negativi e positivi. L'ampliamento del sistema ed una più ampia platea di enti e soprattutto l'estensione alle attività commerciali occasionali - indipendentemente dall'ammontare dei ricavi - potrebbe consentire un maggiore gettito.

Per quanto riguarda l'articolo 5, esso si distingue per alcune aperture significative, certamente da condividere, ma anche per talune limitazioni probabilmente dettate da eccessive cautele antielusive. L'esclusio-

ne della commercialità per le somministrazioni di alimenti e bevande e l'organizzazione di attività turistiche da parte delle sole associazioni di promozione sociale appare veramente eccessiva. Specie l'esercizio di bar da parte delle associazioni appare meritevole di maggiori considerazioni. Siffatte limitazioni, considerata la modestia del possibile gettito, si traducono solo in ostacoli alla vita associativa che producono più danni sul piano dei rapporti fisco-contribuente che alle entrate dell'erario. Altrettanto eccessiva appare la penalizzazione dell'organizzazione di attività turistiche da parte di associazioni culturali. Ciò detto in linea di principio, diventano perciò inaccettabili le eccezioni riservate alle attività organizzate soltanto dalle associazioni politiche, sindacali e di categoria; si entra invece nella piena illegalità allorchè si esclude la rilevanza fiscale dell'assistenza legale prestata dalle organizzazioni sindacali anche a coloro che non siano iscritti al sindacato (comma 4 quater dell'articolo 111 del TUIR, ove si fa riferimento all'assistenza prestata prevalentemente ai soci). Sembra evidente che si tratta di norma con effetti discriminatori nei confronti della libera professione.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 6 sembra il caso di precisare se le cause che determinano la perdita della qualifica di ente non commerciale debbano ricorrere tutte congiuntamente ovvero se sia sufficiente il verificarsi di una sola di esse.

Per quanto riguarda l'articolo 8, il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per la redazione dell'apposito rendiconto sembra insufficiente, dato che generalmente gli enti, specie in regime di contabilità pubblica, chiudono le proprie strutture entro il 30 giugno. Sembra perciò opportuno unificare tutti i termini.

Passando ad esaminare la sezione II dello schema di decreto, che riguarda le cosiddette ONLUS, osserva che, sia pure con tutte le cautele atte ad evitare possibili elusioni, si perviene ad una generalizzata esenzione dei redditi e dei proventi conseguiti nell'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse, prevedendosi persino la facoltà degli enti locali di ridurre o esentare tali organizzazioni dai tributi di loro competenza, nonchè ampie esenzioni da tutti i tributi indiretti. Nel condividere siffatta impostazione, desta meraviglia che, così come confermato nella relazione ministeriale, restino soggetti a tassazione IRPEG i redditi da fabbricati, da capitale e diversi. I redditi di capitale vengono generalmente assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Non poche perplessità desta la previsione di tassazione dei redditi da fabbricati. Se in base all'articolo 12 dello schema di decreto che introduce nel TUIR l'articolo 111-ter «non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali» ed «i proventi derivati dall'esercizio di attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile» non si comprende quale sia il trattamento del reddito derivante dai fabbricati strumentali all'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse. Si segnala in sostanza che mentre gli enti locali potrebbero concedere un trattamento di favore per quanto riguarda l'ICI, la norma così come è formulata potrebbe portare alla conseguenza che i fabbricati siano soggetti ad IRPEG. Questa previsione, per i fabbricati strumentali, appare iniqua, al punto che sembra

opportuno prevedere per gli enti locali l'obbligo, e non solo la facoltà, di concedere l'esenzione dall'ICI.

Il presidente Antonio D'ALÌ comunica che il senatore Renato ALBERTINI, non potendo intervenire nell'odierna seduta, ha fatto pervenire, ai fini della discussione generale in corso, un documento di osservazioni, del quale, consentendo la Commissione, dà lettura:

«È necessario, innanzitutto, premettere che l'impostazione di fondo dello schema di decreto non è assolutamente condivisibile, in quanto non si può accettare il principio di utilizzare la leva fiscale "così da consentire allo Stato di effettuare risparmi in diversi comparti di servizi, ora direttamente gestiti" e affidare la gestione dei suddetti servizi al cosiddetto settore non profit, o terzo settore.

Tale considerazione interessa particolarmente la realtà delle ONLUS e nello specifico l'elenco di cui all'articolo 10 del presente schema.

La giusta impostazione dovrebbe fondarsi sul riconoscimento, da parte dello Stato, dell'alto valore sociale che le associazioni del terzo settore offrono alla collettività, e basare su questo il vero presupposto per una defiscalizzazione. Ciò non toglie che tale forma di associazionismo possa assolvere una funzione di sussidiarietà rispetto ai compiti dello Stato, ma è necessario delimitare bene il confine tra i compiti fondamentali dello Stato che non possono essere derogati ed i compiti non fondamentali che possono essere affidati a forme associative senza scopo di lucro, che per loro natura possono essere più efficaci ed efficienti nell'azione.

Partendo da tale premessa, si presentano alcuni punti di riflessione:

1. All'articolo 10, comma 1, alla lettera *a*) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 4) il riferimento al settore dell'istruzione va sostituito con un riferimento all'ambito dei servizi educativi diversi dalla scuola dell'infanzia, dall'istruzione primaria, secondaria e universitaria; e ciò al fine di delimitare il discrimen tra Stato e terzo settore. Pertanto potrebbero rientrare tra le ONLUS le scuole di lingua per stranieri, i corsi formativi per l'avvio alla professione, etc.;

b) al numero 4) la lettera *c*) deve essere soppressa. Infatti non si può pensare che, in futuro, intere strutture sanitarie come gli ospedali siano costituiti nella fattispecie di ONLUS, sostituendo così integralmente l'intervento dello Stato in un settore così importante.

2. Per evitare fenomeni di sfruttamento della manodopera deve essere garantito a coloro che saranno impiegati nelle ONLUS, un trattamento economico almeno pari a quello previsto per i lavoratori dipendenti non impiegati nel terzo settore. Pertanto, all'articolo 10, va aggiunto il comma *6-bis*:

6-bis. Ai lavoratori dipendenti non possono essere corrisposti salari o stipendi inferiori ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla

contrattazione collettiva del settore o della categoria affine, ovvero ai compensi medi in uso per lo stesso ramo di attività».

Il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore per gli articoli 1, da 3 a 8 e da 14 a 30*, intervenendo in replica, dichiara, anche con riguardo alle parti oggetto della relazione del collega De Benetti, impossibilitato a partecipare, di condividere molte delle osservazioni espresse dal deputato Armani, quali ad esempio quelle relative agli articoli 2 e 3 del provvedimento, pur riservandosene una più complessiva considerazione ai fini della predisposizione dello schema di parere. Ritiene comunque indispensabile che vengano meglio valutate le disposizioni concernenti alcuni dei termini previsti nello schema di decreto, segnalando soprattutto l'eccessiva brevità del termine di 30 giorni previsto dall'articolo 11 per la comunicazione di attività alla direzione regionale delle entrate da parte delle organizzazioni di utilità sociale operanti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina: si tratta di un termine senz'altro inadeguato per quelle organizzazioni che, ad esempio, debbano effettuare modifiche statutarie al fine di essere ricomprese nei requisiti richiesti dall'articolo 10.

Una ulteriore questione concerne l'articolo 9: ritiene sussistano alcune lacune nel regime agevolativo previsto da tale articolo per le cessioni a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, laddove la previsione che le stesse non diano luogo ad imponibile ai fini delle imposte dirette sembra far riferimento alla presunzione di onerosità per le cessioni medesime relativamente agli enti tassati in base al bilancio. Poichè tale presunzione vale solo per le persone giuridiche l'agevolazione non sembra applicabile - senza che ne sia ravvisabile una condivisibile motivazione - nel caso di cessioni effettuate da persone fisiche, che risulterebbero conseguentemente soggette all'imposta sulle successioni e donazioni. La norma in esame, inoltre, non chiarisce se i suoi effetti agevolativi concernono anche l'IVA sui beni ceduti a titolo gratuito, come sembra auspicabile.

Con riguardo all'ICI, all'opportunità di prevederne una riduzione in favore delle ONLUS dovrebbe far riscontro, per non penalizzare la capacità impositiva dei comuni, la possibilità di disporre equivalenti aumenti nei confronti degli altri contribuenti, con le difficoltà connesse ad un tale intervento.

Un'altra problematica attiene alle società di mutuo soccorso, che, esplicando una attività rivolta solo nei confronti dei soci, non sembrano ricomprendibili nella tipologia delle ONLUS come delineata nel provvedimento, che ne prevede una attività orientata prevalentemente (anche se non esclusivamente) verso i terzi. Pur condividendo tale impostazione deve tuttavia rilevare come da ciò derivi l'esclusione di qualsiasi norma agevolativa nei confronti delle società medesime: in particolare la non deducibilità ai fini IRPEF dei versamenti ad esse effettuati da parte dei soci, benchè si tratti di un versamento analogo (e a cui ricorrono prevalentemente i dipendenti delle unità produttive di minori dimensioni, che non possono costituire una propria previdenza autonoma) a quello effet-

tuato in favore delle forme di previdenza integrativa, a cui si applica il normale regime di deducibilità.

Ritiene poi di condividere le perplessità circa la mancata previsione, nel provvedimento di una esenzione per le ONLUS dall'IVA da esse pagata «a monte», vale a dire sugli acquisti di beni strumentali; deve tuttavia rilevare che la posizione comunitaria è piuttosto rigida in ordine alla modificabilità sull'IVA. Osserva inoltre che l'elencazione dei settori di attività previsti all'articolo 10 è senz'altro meritevole di qualche ampliamento, che potrebbe concernere la protezione civile e la ricerca scientifica: nè, quanto a quest'ultima, ritiene significative le obiezioni circa possibili esiti lucrativi della ricerca medesima, trattandosi di difficoltà facilmente superabili in sede legislativa, ad esempio prevedendo che eventuali proventi da brevetto siano riversati nell'organizzazione di attività sociale.

Convieni conclusivamente su esplicita osservazione formulata dal deputato Pietro Armani, sulla opportunità di introdurre una norma di coordinamento tra la disciplina prevista dal provvedimento e le nuove norme sulle fondazioni bancarie in corso di esame presso la Camera dei deputati.

Conclusa la replica, il presidente, Antonio D'ALÌ, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame rammentando che il termine per la presentazione della proposta di parere da parte dei relatori è per le ore 17 di venerdì 3 ottobre, ed il termine per gli emendamenti e le altre proposte di parere è per le ore 18 di martedì 7 ottobre.

La seduta termina alle ore 21,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
CERULLI IRELLI

Interviene il Ministro per la funzione pubblica Franco Bassanini.

La seduta inizia alle ore 13,30.

PARERE SUL GOVERNO

Schema di decreto legislativo contenente prime modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione della delega di cui all'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0001^o)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 24 settembre.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI esprime solidarietà al Ministro per la funzione pubblica Franco Bassanini per l'episodio increscioso dell'occupazione del suo ufficio da parte dei COBAS, avvenuto nella giornata di ieri.

Il deputato Franco FRATTINI precisa che nell'articolo 11 commi 4 e 6 della legge 15 marzo 1997, n. 59, non è dato trovare una previsione che consenta in modo chiaro di ritenere che il Governo è stato delegato a modificare i criteri per l'individuazione della rappresentatività sindacale.

Non è persuasiva l'obiezione in virtù della quale il richiamo alla delega del 23 ottobre 1992, n. 421 implichi una riapertura dei termini per l'esercizio della stessa: se il legislatore avesse voluto rinnovare la delega contenuta nella legge n. 2 lo avrebbe fatto espressamente.

Ritiene, pertanto, fondato il dubbio di eccesso di delega e, quindi di illegittimità costituzionale.

Entrando nel merito del provvedimento in esame, osserva che effettivamente a seguito del referendum del 1995 il problema dell'individuazione dei criteri di calcolo della rappresentatività sindacale è ancora irrisolto. Precisando che non plaude alla moltiplicazione dei soggetti sindacali che siano scarsamente rappresentativi, è consapevole della necessità di individuare criteri nuovi per definire la rappresentatività sindacale.

Ricorda che l'articolo 11, comma 4, lettera *d*), della legge n. 59 è stato oggetto di un ordine del giorno accolto come raccomandazione dal Governo che si impegnava, così, a dare risalto autonomo alle specifiche tipologie professionali in sede di direttive all'ARAN.

Pur constatando che tale materia non rientra nella competenza della legge, ma che è materia da regolare in sede di contrattazione, ritiene opportuno riflettere sulla disciplina della rappresentatività sindacale che fa riferimento all'intera categoria dei dipendenti pubblici senza considerare le aree autonome. Si tratta di categorie professionali alle quali non si consente una rappresentatività calcolata sulla base dell'area peculiare.

Al fine di colmare tale lacuna, propone – relativamente ai quadri – di fare riferimento alle ipotesi normative recenti sui fondi pensione che richiamano la rappresentatività sindacale dei quadri indicandola *per relationem* e cioè sulla base della partecipazione al CNEL.

Relativamente alle aree dei professionisti nel pubblico impiego, poi, fa presente l'opportunità di introdurre per tali categorie una specifica ipotesi che consenta la salvaguardia della relativa base rappresentativa.

Il deputato Luciano CAVERI, premettendo che occorre evitare sia l'eccessiva moltiplicazione sia l'eccessiva semplificazione delle organizzazioni sindacali, rileva che i criteri di individuazione della rappresentatività sindacale previsti nello schema di decreto legislativo all'esame porterebbero alla eliminazione delle associazioni sindacali delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e della Valle d'Aosta. Occorre, pertanto, garantire a tali associazioni, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni considerate rappresentative in base allo schema di decreto.

Conclude evidenziando l'opportunità di introdurre una disposizione che consenta che regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano di attivare – fatto salvo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative apposite norme di attuazione – la contrattazione per i settori o comparti del pubblico impiego i cui oneri finanziari gravano interamente sui propri bilanci attraverso apposite agenzie o organi preposti indicati da legge regionale o provinciale.

Il deputato Marianna LI CALZI osserva che i punti controversi dello schema di decreto che, hanno richiamato prese di posizione fortemente critiche, sono essenzialmente la salvaguardia delle particolarità delle categorie dirigenziali. La salvaguardia delle specificità di alcune categorie di dipendenti, la rappresentanza sindacale.

Sul primo punto e, cioè, sulla seconda parte del comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto – che prevede la possibilità di discipline distinte per alcune specifiche tipologie di dipendenti – la normativa proposta appare, non immotivatamente, insufficientemente adeguata.

Se si tiene conto che tra le dichiarate finalità del provvedimento c'è quella di uniformare normativamente il pubblico impiego al settore privato, non è superfluo ricordare che l'articolo 2095 del codice civile distingue tre categorie di dipendenti: dirigenti, quadri, impiegati ed operai. Ed è utile anche ricordare che la categoria dei quadri è stata riconosciuta e prevista dal codice civile con legge del 1985, a seguito di un'insistita azione promossa dalla categoria degli intermedi.

I rapporti di lavoro dipendente nel settore privato sono pertanto disciplinati in modo distinto per ciascuna delle tre categorie previste dal codice.

L'introduzione di un'area contrattuale autonoma e separata per i dirigenti sembra, allora indispensabile anche nel settore del pubblico impiego, per le stesse ragioni funzionali che ne hanno consigliato l'inserimento nel settore privato. Dovendosi estendere, in prospettiva, ai dirigenti del pubblico impiego la disciplina del rapporto di lavoro che vige nel settore privato, che comporta doveri non applicabili agli impiegati ed operai, è opportuno prevedere, anche per i dirigenti del pubblico impiego, come indispensabile – e non come facoltativa – un'area contrattuale distinta.

L'area contrattuale autonoma appare, inoltre, opportuna anche per il personale cosiddetto predirigenziale, per quel personale, cioè, che svolge funzioni direttive e vicarie e che nell'impiego privato si denomina – come è stato ricordato – quadri.

Anche questo tipo di personale, infatti, nella prospettiva dell'uniformità con il settore privato, va assoggettato ad una disciplina che non è applicabile alle altre categorie.

Sul secondo punto – e, cioè, sulla specificità di alcune categorie – la richiesta di aree contrattuali separate si presta, indubbiamente, ad un ritorno di corporativismo contro l'esigenza di razionalizzazione. Tuttavia, è altrettanto indubbio che nel variegato mondo del pubblico impiego ci sono delle professionalità che richiedono una tutela della specificità anche in sede di contrattazione.

Le problematiche di cui al primo e al secondo punto si inquadrano meglio alla luce dei rilievi che da più parti vengono avanzati alla prospettata disciplina della rappresentanza sindacale.

I dirigenti, i quadri e le categorie di dipendenti con specifica professionalità verrebbero fagocitati nelle rappresentanze unitarie, ineluttabilmente dominate dalle categorie impiegatizie ed operaie, necessariamente a più ampia base.

Le rappresentanze unitarie sono previste nello schema di decreto legislativo come utili semplificare il panorama sindacale, come strumenti di razionalizzazione della situazione esistente di fronte al rischio di una polverizzazione della rappresentanza sindacale, che comporta anche un costo elevato per la pubblica amministrazione in relazione

a quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori in materia di distacchi e di permessi sindacali.

Tuttavia, l'esigenza di impedire un'eccessiva proliferazione di sigle sindacali non può comportare una mortificazione della libertà dei lavoratori in materia di organizzazione e di rappresentazione dei propri diritti, che è tutelata dall'articolo 39 della Costituzione ed ha trovato ampia garanzia nello Statuto dei lavoratori.

Non si può non prendere atto che l'attività sindacale è contrassegnata, oramai da tempo, da un accentuato pluralismo, che ha messo in discussione l'eshaustività della rappresentanza a parte delle tre storiche confederazioni.

Senza disconoscere i meriti di queste ultime, la legge non può comprimere oltre un certo limite la libertà dei lavoratori indipendenti di costituirsi in sindacato e di farsi da questo rappresentare per la tutela dei propri diritti.

Per inquadrare meglio la questione della rappresentanza sindacale, appare, allora, opportuno considerare meglio i diversi aspetti della problematica.

Lo sbarramento del cinque per cento per l'ammissione delle organizzazioni sindacali alla contrattazione collettiva nazionale - previsto al primo comma dell'articolo 7 dello schema di decreto legislativo -, da conseguirsi come media tra le adesioni e i voti riportati nelle elezioni per le RSU in almeno tre regioni, si presta ad annullare la capacità di rappresentarsi delle categorie speciali.

Tale sbarramento si presta, inoltre, ad incentivare adesioni al sindacato in chiave strumentale perchè nessuna regola è prevista - ne potrebbe essere prevista senza conculcare la libertà sindacale in materia di misura dei contributi sindacali.

E, tuttavia, il criterio del doppio sbarramento è previsto dal secondo comma dell'articolo 6 come quello da adottare per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, con il probabile risultato di negare la rappresentanza in alcune aree ad organizzazioni che pur conseguono larghi consensi.

In sostanza, il provvedimento intende normare in una materia assai delicata e complessa, innovando rispetto allo Statuto dei lavoratori e introducendo una disciplina transitoria in attesa di una normativa di carattere generale, come è espressamente previsto dal primo comma dell'articolo 6.

Le perplessità crescono, se si tiene conto che i commi 4 e 6 dell'articolo 11 della legge delega n. 59 del 1997 non contengono disposizioni precise che consentano al Governo di legiferare in materia, come del resto è messo in rilievo da più parti.

Sarebbe, pertanto, preferibile rinviare la disciplina della rappresentanza sindacale nel pubblico impiego alla normativa di carattere generale sulla rappresentatività sindacale, anche per rispettare l'obiettivo di unificare l'area pubblica con quella privata.

Se, invece, si ritenesse da parte del Governo indispensabile intervenire da subito sulla questione, la disciplina proposta va complessivamente rivista alla luce delle considerazioni esposte.

Il deputato Luigi MASSA, nell'esprimere un giudizio positivo sullo schema di decreto in esame, evidenzia tuttavia una contraddizione nell'esigenza di procedere lungo la strada della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego – esigenza giusta – con quella di garantire pienamente le peculiarità del settore pubblico.

In primo luogo, infatti, mentre nel settore privato il datore di lavoro si siede al tavolo con i rappresentanti dei lavoratori che sceglie in base alla considerazione del reale grado di rappresentatività dei sindacati, nel settore pubblico l'amministrazione è tenuta a rispettare alcuni principi fondamentali tra cui spicca l'imparzialità, che non potendo essere considerata elemento soggettivo, induce a ritenere indispensabile la definizione – come pre-condizione – di criteri rigidi finalizzati a definire i livelli di rappresentatività.

In secondo luogo, mentre il codice civile interpreta pienamente – a proposito del contratto di lavoro – il concetto di antagonismo tra le parti, che deriva dalla contraddizione di base tra il salario che rappresenta l'interesse del lavoratore e il costo di produzione che rappresenta un peso per l'imprenditore e che genera un conflitto, nel settore pubblico il datore di lavoro non rappresenta un interesse privato, essendo il «mandatario» dell'intera collettività di cui lo stesso lavoratore pubblico fa intrinsecamente parte.

In terzo luogo, occorre rilevare la questione relativa alla efficacia *erga omnes* del contratto sottoscritto da una parte che si presume possedere un mandato con rappresentanza, stante la oramai consolidata (dalla prassi imposta dal processo di sindacalizzazione raggiunto nel nostro Paese) inadempienza della Costituzione materiale e dell'articolo 39 della Costituzione.

Rileva, inoltre, che lo schema di decreto legislativo determina la soglia minima che autorizza alla contrattazione.

Nel valutare positivamente la riduzione delle sigle abilitate a negoziare, ritiene che la parcellizzazione estrema delle rappresentanze sociali, il modello sociale sempre più corporativo oggi esistente, rappresentino il guaio peggiore di cui soffre l'Italia.

Ben venga, dunque, il processo di concentrazione delle rappresentanze che costringe i lavoratori ad una fase di aggregazione e che può rappresentare l'occasione per l'avvio di un processo ove la cultura dell'interesse generale prevalga su quella dell'interesse parziale del piccolo gruppo.

Se così è, allora occorre prestare attenzione alle norme che possono favorire questo processo.

Rileva che – stante la formula prevista per misurare la rappresentanza in assenza delle RSU le organizzazioni sindacali che posseggono un consenso maggiore, ma una adesione minore, possono essere danneggiate a favore delle organizzazioni maggiori (e in particolare di CGIL - CISL - UIL). E, d'altronde, data l'imminente scadenza dei contratti del settore pubblico è presumibile che ci sia il rischio di trovarsi con un tavolo ridotto rispetto a quello che avremmo dopo l'istituzione delle RSU. È quindi corretto prevedere – per una fase transitoria e pre-determinata – una riduzione della

percentuale del cinque per cento (pensa ad esempio ad un attestato attorno al tre per cento).

Ma la questione più rilevante è certamente quella della «esigibilità» delle rappresentanze stesse. Ma cosa succede se il diritto alle RSU non viene esigito?

È d'accordo con la proposta di fissare un termine ultimo per l'indizione delle elezioni, ma solo a condizione che si tratti di un termine «ordinatorio». Infatti la perentorietà del termine imporrebbe l'obbligo della sanzione: una sanzione che potrebbe solo essere di natura surrogatoria. Ma come potrebbe il Governo indire le elezioni per le RSU?

Propone quindi un termine ordinatorio cui legare però un effetto minimo di perentorietà: se si concordasse una riduzione (dal cinque per cento al tre per cento) della soglia per il riconoscimento del diritto di rappresentanza al tavolo del negoziato, in carenza di RSU, si potrebbe limitare tale riduzione alla scadenza temporale fissata per esigere il diritto all'elezione delle RSU. In tal modo si incentiverebbero decisamente i sindacati ad esigere il diritto. E non crede al a controindicazione del fatto che le organizzazioni maggiori potrebbero latitare, perchè esse hanno indubbiamente un interesse generale maggiore, in tutti i comparti, all'esigibilità delle RSU.

Una questione aperta gli pare possa essere quella relativa al secondo comma dell'articolo 1, stante l'assenza di una specifica norma transitoria.

Infatti, essendo ormai alla scadenza i contratti in essere – siamo in fase di definizione delle piattaforme contrattuali – crede sia opportuno esplicitamente escludere – in questa particolare fase di avvio – dalle procedure di contrattazione quella della definizione dei comparti. Se così non fosse, rischieremmo un pesante ritardo nell'avvio della negoziazione, dovendo prima procedere a istituire i comitati di settore i quali, ai sensi del primo comma dell'articolo 4, sarebbero deputati ad indicare all'ARAN indirizzi ed obiettivi.

È poi necessario porre attenzione alla contrattazione integrativa la cui regolamentazione, correttamente, viene lasciata ai contratti collettivi nazionali.

Ma cosa accade se non si trova l'intesa? La questione può rilevare ad esempio sull'agibilità dei permessi sindacali. Se si intende marciare verso un allineamento con la contrattazione del settore privato è ancora corretto che risulti prevalente (i 2/3) la quota attribuita alle organizzazioni sindacali, lasciando minoritaria (1/3) la quota attribuita alle RSU? Non sarebbe più corretto l'inverso e, così come già è nel settore privato, ove solo 1/3 è attribuito alle organizzazioni sindacali mentre i 2/3 sono attribuiti alla rappresentanza unitaria aziendale? Potrebbe esser opportuna, allora, una norma di salvaguardia, in caso di mancanza d'intesa?

Vi è infine la questione dei piccoli enti locali, migliaia di comuni in Italia con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

La lettura dello schema di decreto induce a pensare che si stia procedendo verso una normazione prevalentemente orientata verso le grandi amministrazioni.

Dovendosi tener conto anche dell'applicabilità delle norme alle piccole realtà, suggerisce di tener conto di ciò, in particolare per definire soglie minime di contrattazione aziendale. Crede che si potrebbe ragionare per aree territoriali omogenee sub-provinciali (ad esempio seguendo lo schema del collocamento): ciò è rilevante, sia per le esigenze di omogeneità, sia per la questione dei costi della negoziazione e dei costi relativi ai permessi sindacali, pensando cosa significhi per un piccolo ente avere un dipendente distaccato per attività sindacale.

Crede che si debbano prevedere norme particolari nella direzione di favorire aggregazioni funzionali di piccoli comuni.

Il deputato Nuccio CARRARA condivide la proposta avanzata dal collega Massa di abbassare dal cinque al tre per cento la soglia per essere ammessi alla contrattazione, non solo nell'ambito di una fase transitoria, bensì di una normativa vera e propria.

Sarebbe peraltro opportuno avere un quadro sinottico della situazione che si verrebbe a creare con l'applicazione delle disposizioni contenute nello schema di decreto).

Il Ministro per la funzione pubblica Franco BASSANINI fa presente che il Dipartimento per la funzione pubblica sta completando la raccolta relativa alle deleghe del 1996.

Si impegna comunque a mettere a disposizione della Commissione i dati relativi ai comparti per i quali la raccolta sia stata già completata.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A007 000, B31^a, 0003^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica il seguente calendario dei lavori, sul quale concordano i componenti dell'Ufficio di Presidenza nonché i rappresentanti dei gruppi:

Mercoledì 1° ottobre, ore 20:

Seguito e conclusione della discussione generale sullo schema di decreto legislativo contenente prime modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione della delega di cui all'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (*La proposta di parere sarà inviata in casella entro giovedì 2 ottobre ed il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per lunedì 6 ottobre alle 19*)

Martedì 7 Ottobre, ore 13,15:

Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto legislativo contenente prime modifiche al decreto legislativo 3 febbraio

1993, n. 29, in attuazione della delega di cui all'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto legislativo recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

relazione del relatore Luciano Caveri sugli schemi di decreto legislativo:

riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello spettacolo (ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a),

trasformazione dell'ente pubblico Centro sperimentale di cinematografia nella fondazione «Scuola nazionale di cinema» (ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b).

Mercoledì 8 ottobre ore 20:

Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto legislativo contenente prime modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione della delega di cui all'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonchè sullo schema di decreto legislativo recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 nel caso in cui la votazione non si sia esaurita nella seduta di martedì 7 ottobre.

Comunica inoltre che, su richiesta dei rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti al parere sullo schema di decreto legislativo recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a) della legge 15 marzo 1997 n. 59 è posticipato a giovedì 2 ottobre alle 13.

La seduta termina alle ore 14,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1997

54^a seduta

Presidenza del Presidente

Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 14,50.

(2779) *Disciplina transitoria ed interventi correttivi della legge 22 luglio 1997, n. 276, recante disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI illustra il disegno di legge, ritenendo che non vi sono rilievi da formulare, salvo che per la competenza demandata al Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 1, quanto all'istituzione delle sezioni stralcio, che dovrebbe essere esercitata con un atto unico per tutti gli organi giurisdizionali, al fine di rispettare il principio di precostituzione per legge del giudice naturale.

Con l'osservazione indicata dal relatore, si conviene di esprimere un parere favorevole.

(2729) *Proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri*

(Parere alla 3^a Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Su richiesta del relatore MAGGIORE, l'esame del disegno di legge è rimesso alla sede plenaria.

(2004) ELIA ed altri. – Norme per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche, rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 24 settembre 1997

(Parere su emendamenti alla 4ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGNALBÒ, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito circa gli emendamenti al disegno di legge in titolo.

(2524) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI propone di confermare l'osservazione critica già formulata sull'articolo 7 del disegno di legge, nella fase di esame in sede referente da parte della Commissione di merito. La disposizione abrogativa, infatti, non corrisponde all'esigenza di rimuovere una discriminazione irragionevole, poichè l'articolo 45 della Costituzione ammette, e in qualche misura esige, un particolare regime di favore per le cooperative.

La Sottocommissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1823-B) Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione: non ostativo)

IL relatore BESOSTRI propone un parere non ostativo, condiviso dalla Sottocommissione.

(2287-bis) Differimento di termini riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, l'organizzazione scolastica e manifestazioni sportive, nonché disposizioni sul servizio di mensa nelle scuole, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, dell'articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere su emendamenti alla 7ª Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI ricorda che l'emendamento 1.1 fu approvato in altra occasione in Senato, suscitando anche reazioni negative. Tuttavia ritiene che non vi siano rilievi da formulare sugli emendamenti in esame, per quanto di competenza. Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

(770-A) SMURAGLIA. – *Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente i lavoratori addetti ai videoterminali*

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore ANDREOLLI, la Sottocommissione esprimere un parere favorevole sul testo già accolto dalla Commissione di merito in sede referente.

(2389) SMURAGLIA. – *Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche*

(Parere alla 11^a Commissione: rinvio dell'esame)

Su richiesta del relatore LUBRANO DI RICCO, l'esame del disegno di legge è rinviato alla seduta successiva.

(2658) BRUNI ed altri. – *Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale*

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Il relatore PINGGERA propone un parere favorevole, condiviso dalla Sottocommissione.

(2716) TOMASSINI ed altri. – *Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano*

(Parere alla 12^a Commissione: rinvio dell'esame)

Su richiesta del relatore PINGGERA, l'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(2242-B) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, proponendo quindi di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

La seduta termina alle ore 15,10.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1997

80^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'ambiente Calzolaio, per le finanze Castellani, per il tesoro Cavazzuti, per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni e per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(2287-bis) Emendamenti al disegno di legge: Differimento di termini riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, l'organizzazione scolastica e manifestazioni sportive, nonché disposizioni sul servizio di mensa nelle scuole, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, dell'articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 7^a Commissione: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che sul testo del disegno di legge la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 31 luglio. Pervengono ora alcuni emendamenti, tra i quali quelli 1.3, 1.6, 1.8, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.17 prevedono inquadramenti in ruolo o altre disposizioni da cui potrebbero derivare oneri finanziari aggiuntivi. Su tali emendamenti appare opportuno acquisire il parere del Tesoro. Va segnalato infine l'emendamento 1.10, che prevede una deroga alla vigente normativa contabile in materia di conservazione in bilancio di somme.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.8, 1.17 e 1.10. Con riguardo all'emendamento 1.6, fa presente che esso dovrebbe essere riformulato prevedendo, nel com-

ma 9-bis, la soppressione di un pari numero di posti nel ruolo di provenienza.

Il presidente COVIELLO sottolinea che l'emendamento 1.6, nel comma 9-ter, comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio delle università. Il nulla osta su tale emendamento dovrebbe quindi essere condizionato alla previsione che gli inquadramenti in questione abbiano carattere facoltativo e siano attuati nei limiti delle disponibilità di bilancio delle singole università.

Il sottosegretario GUERZONI chiarisce che l'emendamento 1.12 riguarda la quota massima degli investimenti degli enti previdenziali da destinare all'edilizia universitaria. Chiarisce quindi che l'emendamento 1.13 non determina oneri finanziari aggiuntivi, essendo prevista l'eventuale rideterminazione del numero delle borse di dottorato.

Il senatore MORO esprime perplessità sull'emendamento 1.12, il cui contenuto dovrebbe essere limitato alla materia oggetto del provvedimento in esame.

Su proposta del RELATORE la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 1.3, 1.8, 1.10 e 1.17, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sull'emendamento 1.6 è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, alle modifiche proposte rispettivamente dal sottosegretario Cavazzuti e dal presidente Coviello. Il nulla osta sull'emendamento 1.13 è condizionato, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua modificazione nel senso di prevedere espressamente l'invarianza dell'onere complessivo. Accoglie, infine, l'osservazione formulata dal senatore Moro.

(2242-B) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta del disegno di legge contenente disposizioni in materia ambientale già approvato dal Senato e su cui la Sottocommissione aveva formulato il proprio parere.

Sulle modifiche introdotte successivamente dalla Camera dei deputati, non si rilevano osservazioni, per quanto di competenza.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2753) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, recante interventi urgenti per la soluzione della crisi della Sicilcassa spa e per il risanamento e rilancio del Banco di Sicilia spa

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti: favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta del decreto-legge sulla Sicilcassa Spa, sul quale non si rilevano osservazioni per quanto di competenza.

Sono stati trasmessi inoltre alcuni emendamenti, tra i quali si segnala il n. 1.15 che potrebbe comportare minori entrate per il bilancio dello Stato e sul quale è opportuno acquisire l'avviso delle Finanze.

Il sottosegretario CASTELLANI conferma che l'emendamento 1.15 comporta perdite di gettito.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del decreto-legge nonché sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quello 1.15, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Doc. XXII, n. 21) MIGONE ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico

(Parere alla 1ª Commissione: favorevole con osservazioni)
(R162 000, C01ª, 0002ª)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta della proposta di istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico, che, tra l'altro, al comma 3 dell'articolo 2 prevede la possibilità per la Commissione di avvalersi dell'opera di consulenti esterni. Per quanto di competenza, segnala che occorrerebbe precisare, come di prassi in questi casi, che gli oneri finanziari derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti a carico del bilancio del Senato.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla, segnalando che occorrerebbe precisare, che gli oneri finanziari derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti a carico del bilancio del Senato.

(2640) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri: Norme in materia di decentramento comunale

(Parere alla 1ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge riproduce una disposizione in materia di decentramento comunale già contenuta

nel disegno di legge n. 1388 che la Sottocommissione ha esaminato, da ultimo, nella scorsa seduta. Non si rilevano osservazioni per quanto di competenza.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2702) Emendamenti al disegno di legge: *Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia*

(Parere alla 2ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che sul testo del disegno di legge la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 23 settembre. Pervengono ora alcuni emendamenti, tra i quali si segnalano quelli 2.3, 3.1 e 3.2, che comportano maggiori oneri privi di copertura finanziaria o coperti con modalità non corrette.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare con il relatore quanto alla valutazione degli emendamenti.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 2.3, 3.1 e 3.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(2729) *Proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri*

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta del disegno di legge di proroga di termini per impegni internazionali del Ministero degli esteri ed in particolare per la missione ad Hebron. Per quanto di competenza non si rilevano osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2004-A) *Elia ed altri: Norme per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche*, rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 24 settembre 1997

(Parere alla 4ª Commissione su testo ed emendamenti: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che sul testo del disegno di legge la Sottocommissione aveva formulato, lo scorso 11 marzo 1997, un parere

di nulla osta condizionato alla modificazione della clausola di copertura finanziaria. Tale condizione è stata poi accolta all'articolo 2, comma 1. Tuttavia, nel frattempo, lo stanziamento di cui al capitolo 1165 relativo al 1997 è stato già utilizzato in larga parte: per tale motivo sarebbe opportuno modificare tale disposizione attraverso l'accoglimento dell'emendamento 2.1 del relatore. Sugli altri emendamenti trasmessi non si rilevano osservazioni, per quanto di competenza.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare con il relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti trasmessi, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 2.1.

(932) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre 1997.

Il relatore FERRANTE ricorda che gli emendamenti 1.100, 1.110, 2.103, 2.100/1, 2.100, 2.105, 2.102, 4.106, 4.107, 6.0.100, 7.0.100, 8.100, 8.102, 8.103, 8.0.101, 8.0.100 e 9.0.100 possono determinare oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Segnala inoltre che l'emendamento 6.100 adempie ad una delle condizioni poste sul testo proposto dal relatore.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario per carenza di copertura finanziaria sugli emendamenti 1.110, 2.103, 2.105, 2.102, 2.111, 2.114, 4.106, 4.107, 6.0.100, 7.0.100, 8.100, 8.102, 8.103, 8.0.101, 8.0.100 e 9.0.100. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 2.100/1 a condizione che esso sia così riformulato: «All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 36.630.000.000 per l'anno 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549». Esprime infine parere di nulla osta sull'emendamento 2.100 a condizione che venga approvato il subemendamento 2.100/1, come sopra riformulato.

Il sottosegretario MASINI chiarisce che l'emendamento 1.100 comporta un risparmio di spesa, in relazione alla soppressione di commissioni attualmente esistenti.

Su proposta del RELATORE la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 1.110, 2.103, 2.105, 2.102, 2.111, 2.114, 4.106, 4.107, 6.0.100,

7.0.100, 8.100, 8.102, 8.103, 8.0.101, 8.0.100 e 9.0.100, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere sull'emendamento 2.100/1 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'accoglimento della riformulazione proposta dal rappresentante del Tesoro e quello sull'emendamento 2.100 all'accoglimento del subemendamento 2.100/1 come riformulato.

(811) RUSSO SPENA e CARCARINO: Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità

(1083) TAPPARO ed altri: Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità

(1450) ASCIUTTI E BALDINI: Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità

(1631) MONTELEONE ed altri: Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore RIPAMONTI, osservando che i disegni di legge prevedono il conferimento all'Ente per la tutela del lupo italiano (EPLI) di un contributo pari a lire 1 miliardo di lire all'anno.

Segnala, per quanto di competenza, che la copertura finanziaria di tale onere non appare corretta, in quanto al comma 2 dell'articolo 1 viene semplicemente stabilito che il conferimento dei fondi avverrà da parte del Ministero delle risorse agricole e del dipartimento della protezione civile (senza indicare peraltro i relativi importi). Ricorda, infine, che l'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995 (collegata alla legge finanziaria 1996) ha riformato il sistema delle contribuzioni a favore di enti ed associazioni prevedendo che esse siano inserite in un unico capitolo per ogni Ministero. Anche nel caso di specie dovrebbe quindi essere seguita una analoga procedura.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sui disegni di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata, ponendo l'onere a carico del capitolo 6856 del Ministero del tesoro, utilizzando la rubrica del Ministero delle politiche agricole.

(215) Emendamento al disegno di legge: MANZI ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali
(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha già formulato il proprio parere sul disegno di legge nella seduta del 21 luglio

1997, condizionando il nulla osta all'approvazione dell'emendamento 2.1 riformulato al fine di indicare l'onere a regime e con la previsione della copertura finanziaria anche per gli oneri relativi alle annualità successive al triennio 1997-1999.

È pervenuto quindi l'emendamento 2.1 (nuovo testo) che adempie alla suddetta condizione riferendo la copertura finanziaria, per gli anni successivi al 1999 al fondo per l'occupazione. Appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Tesoro su tale emendamento.

Il sottosegretario CAVAZZUTI si rimette alla valutazioni della Sottocommissione.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, segnalando che il nuovo testo dell'emendamento 2.1 adempie alla condizione dettata nel parere espresso sul testo.

(2049) SMURAGLIA: Norme di tutela dei lavori «atipici»

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 luglio 1997.

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione aveva deliberato di rinviare la formulazione del parere per approfondire le implicazioni finanziarie derivanti, in particolare, dagli articoli 4, 5 e 7 su cui anche i rappresentanti delle Finanze e del Tesoro avevano rilevato motivi di perplessità in ordine alle possibili minori entrate (art. 4) e maggiori oneri di carattere previdenziale (art. 5 e 7).

Successivamente sono stati trasmessi numerosi emendamenti tra i quali si sottolineano soprattutto quelli relativi ai tre articoli citati, che sembrano determinare ulteriori implicazioni finanziarie. Su di essi appare quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario sugli articoli 5 e 7, che comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico delle gestioni previdenziali interessate. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 5.1, 7.1 e 4.0.1, mentre sull'emendamento 4.1 si rimette al parere delle Finanze.

Il sottosegretario CASTELLANI sottolinea che l'articolo 4 è volto all'introduzione di una norma che potrebbe favorire comportamenti elusivi, oltre a determinare una perdita di gettito, peraltro non quantificabile. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 4.0.1, mentre su quello 4.1 dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Su proposta del RELATORE la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del disegno di legge, nonchè sui relativi emendamenti, ad eccezione che sugli articoli 4, 5 e 7 e sugli emendamenti 5.1, 7.1 e 4.0.1, sui quali formula parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 16,45.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 1° ottobre 1997, ore 15

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 327, recante proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri (2788).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).

III. Esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
- MARTELLI ed altri. - Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2083).

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme in materia di decentramento comunale (2640).

IV. Seguito dell'esame del seguente documento:

- MIGONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico (*Doc. XXII, n. 21*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 3 febbraio 1971, n. 147, concernente gli Archivi storici parlamentari (2721) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea (2692) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Zeller, Sbarbati e La Malfa; Bono ed altri*).
- COSTA. - Norme per l'esposizione della bandiera della Repubblica sugli edifici pubblici e presso le sedi di uffici ed enti pubblici (1309).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA. - Norme per l'esposizione della bandiera nazionale tricolore, dei vessilli o gonfaloni regionali e della bandiera dell'Unione europea negli edifici scolastici o universitari (1536).
- SPECCHIA. - Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (1668-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dalla 7ª Commissione degli articoli da 1 a 7 e 10*).
- SPECCHIA. - Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (1796).

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- CAMO ed altri. - Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale (2097).
- PROVERA. - Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi (624).
- GIARETTA ed altri. - Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di formazione sociale e di tutela degli associati (2500).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente i criteri e le modalità di applicazione dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici (n. 149).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MANIERI ed altri. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 (123).
- DI ORIO ed altri. - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (252).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Disciplina della professione di odontoiatra (1145).
- BETTAMIO ed altri. - Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409 e istituzione dell'ordine degli odontoiatri (2246).
- Disciplina della professione di odontoiatra (2653) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
 - CIRAMI ed altri. - Misure a favore di chi si dissocia dalla mafia (1166).
 - VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
 - LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 1° ottobre 1997, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
 - CIRAMI ed altri. - Misure a favore di chi si dissocia dalla mafia (1166).
 - VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
 - LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

In sede consultiva su atti del Governo

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto legislativo concernente modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e scuola di specializzazione per le professioni legali (n. 129).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù (2625) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace*).
 - MANIERI ed altri. - Modifica alle norme penali per la tutela dei minori (113).

- MANCONI ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (1820).
- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori (1827).
- GRECO ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (2018).
- GASPERINI. - Norme penali sull'abuso dei minori (2098).
- e della petizione n. 165 ad essi attinente

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).
- DE LUCA Michele. - Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).
- PREIONI. - Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
- DIANA Lino e COVIELLO. - Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).
- Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (2724) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ZECCHINO ed altri. - Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia (1920).
- Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia (2702).
- Deputati DETOMAS ed altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili (2666) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 1° ottobre 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di poli-

zia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996 (2488).

II. Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, con tredici allegati, sei protocolli e atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 1996 (2515).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri (2729).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali con particolare riferimento al ruolo e alla presenza dell'Italia. Audizione del professor Giuseppe Arlacchi, direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per il controllo delle droghe.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 1° ottobre 1997, ore 9 e 14,30

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma pluriennale di A/R n. SMM 20/97 relativo all'acquisizione di n. 200 siluri MU 90 e relativo supporto logistico (n. 133).
- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *d*) ed *h*) della legge 28 dicembre 1995, n. 549» (Ristrutturazione dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa) (n. 116).

- II. Esame ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 1997 (n. 130).
 - Schema di decreto ministeriale con il quale è stato ripartito l'importo del contributo da assegnare agli Enti vigilati dalla Difesa (n. 131).
 - Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, concernente «Approvazione del regolamento di disciplina militare» (n. 132).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- ELIA ed altri. - Norme per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche (2004) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 24 settembre 1997*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 1° ottobre 1997, ore 9 e 16

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, recante interventi urgenti per la soluzione della crisi della Sicilcassa Spa e per il risanamento e rilancio del Banco di Sicilia Spa (2753).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria (2524).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 1° ottobre 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).
- CURTO. - Interventi per il personale docente "accantonato" di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (365).
- VERALDI ed altri. - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione (950).
- BERGONZI ed altri. - Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (1427).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Differimento di termini riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, l'organizzazione scolastica e manifestazioni sportive, nonché disposizioni sul servizio di mensa nelle scuole (2287-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, dell'articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente lo sviluppo e la programmazione del sistema universitario, nonchè i comitati regionali di coordinamento (n. 153).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 1° ottobre 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici) (2288).
- e della petizione n. 138 ad esso attinente
- Interventi nel settore dei trasporti (2206).

In sede consultiva su atti del Governo

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento recante la disciplina del procedimento di concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto (n. 138).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Autorizzazione per la RAI a realizzare trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro, via satellite (n. 156).

Procedure informative

Audizione del Ministro dei lavori pubblici in merito ai criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi relativi al Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 1° ottobre 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA (2757).
- Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA (2655).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA E CARCARINO. - Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (811).
- TAPPARO ed altri. - Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina "lupo italiano" e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1083).
- ASCIUTTI e BALDINI. - Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina "lupo italiano" e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1450).
- MONTELEONE ed altri. - Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1631).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 1° ottobre 1997, ore 15

Procedure informative

I. Interrogazioni.

II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle modalità di erogazione dei fondi pensione a cittadini della ex Jugoslavia: seguito della discussione sullo svolgimento ulteriore dei lavori.

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- SMURAGLIA. - Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente i lavoratori addetti ai videoterminali (770).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (215).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SMURAGLIA - Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche (2389).
- BIANCO ed altri. - Nuove norme in materia di lavoro agricolo occasionale (1819).
- SMURAGLIA. - Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 1° ottobre 1997, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di professioni sanitarie (2586).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica (256).

- CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
- CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
- TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- SERENA. - Modifiche ad decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- TOMASSINI ed altri. - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2716).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo (941).
- TERRACINI. - Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo (1152).
- AVOGADRO ed altri. - Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo (1432).
- MANIERI ed altri. - Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo (1700).

III. Esame del disegno di legge:

- BRUNI ed altri. - Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (2658).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo sviluppo di patologie ad eziologia ambientale e sulla tutela della salute pubblica nelle aree ad inquinamento ambientale diffuso. Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 1° ottobre 1997, ore 8,30

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANIERI ed altri. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 (123).
- DI ORIO ed altri. - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonchè trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (252).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Disciplina della professione di odontoiatra (1145).
- BETTAMIO ed altri. - Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409 e istituzione dell'ordine degli odontoiatri (2246).
- Disciplina della professione di odontoiatra (2653) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BARRILE ed altri. - Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (1310).
- RIPAMONTI ed altri. - Norme in materia di prodotti fitosanitari (1977).
- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (2036).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI IORIO. - Norme in materia di erboristeria e di piante officinali (1332).
- SERENA. - Norme in materia di erboristeria (2318).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).

- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
 - BISCARDI ed altri. - Norme sugli scambi educativi internazionali (686).
- V. Esame dei disegni di legge:
- Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA (2655).
 - Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA (2757).
 - BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).
 - Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
 - BESOSTRI ed altri. - Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone (2078).
 - Deputato GALLETTI ed altri. - Disposizioni in materia di commercializzazione di medicinali omeopatici (2723) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Deputato SCOCA ed altri. - Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea (2692).
 - CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (278).
 - FUSILLO e BEDIN. - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
 - Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
 - LA LOGGIA ed altri. - Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sull'attività dell'Unione europea per l'anno 1996 (*Doc. XIX, n. 2*).

II. Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea relativa al primo semestre 1997 (*Doc. LXXXVII, n. 3*).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali**

Mercoledì 1° ottobre 1997, ore 11 e 16

Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione (Atto Camera n. 3931 - Atto Senato n. 2583).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Mercoledì 1° ottobre 1997, ore 20

- I. Comunicazioni del Presidente.
 - II. Audizione dei rappresentanti dei sindacati dei pensionati Spi-CGIL, Fnp-CISL e Uilp-UIL sull'armonizzazione in materia pensionistica.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662**

Mercoledì 1° ottobre 1997, ore 13,30

Esame dello schema di decreto legislativo concernente l'abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 162, lettera h) della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

Mercoledì 1° ottobre 1997, ore 19,30

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 18 della legge di ratifica 30 settembre 1993, n. 388, del progetto di decisione relativo alla messa in applicazione degli Accordi di Schengen in Italia il prossimo 26 ottobre.
- II. Seguito dell'esame del documento relativo all'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 1° ottobre 1997, ore 20

- I. Comunicazioni del Presidente.
- II. Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo contenente prime modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione della delega di cui all'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- III. Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione della delega in cui all'articolo 4, comma 4, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59.